

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

AMATO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una recente riunione del CIPE, il Ministro delle infrastrutture ha presentato un'informativa per la realizzazione di interventi che secondo il Ministro (r) avvieranno un volano finanziario pari a 1.600 milioni di euro »;

con la predetta informativa il Ministro ha inteso rilanciare il (r) Progetto Acqua per il Sud » finalizzato a risolvere l'emergenza idrica nelle regioni meridionali;

il Ministro ha dichiarato che il proposito del Governo è quello di risolvere entro cinque anni il problema dell'emergenza idrica nel sud Italia dotando il sud di dighe e condotte che funzionano;

l'assemblea regionale siciliana ha stanziato nel dicembre 2000 la somma di 37 miliardi e 400 milioni per il completamento della diga del Gibbesi;

tale somma non è sufficiente a coprire i costi per il completamento dell'opera. A tal fine occorrerebbero altri 50 miliardi;

la diga del Gibbesi consentirebbe agli agricoltori del comprensorio di Licata, Ravanusa, Sommatino e hinterland, di far fronte alle gravi carenze idriche che negli ultimi anni hanno messo in ginocchio l'economia locale —:

se la diga del Gibbesi rientri o meno nel (r) Progetto acqua per il Sud » e se sia stata stanziata la somma necessaria per il completamento dell'opera;

ove tale opera non dovesse risultare inserita nel progetto suddetto, se non intenda disporre l'immediato inserimento anche in considerazione del grave stato di siccità che ostacola lo sviluppo economico e sociale del territorio in oggetto.
(4-04403)

RISPOSTA. — *Si riferisce che la diga di Gibbesi ha un volume massimo invasabile di 11,4 milioni di metri cubi attualmente indisponibili a causa di una prescrizione del servizio nazionale dighe che ha vietato l'utilizzo dell'invaso in attesa del completamento dei lavori di placcaggio della sponda destra che è stata interessata da fenomeni di instabilità.*

Il costo dei lavori è stato valutato dallo stesso servizio nazionale dighe, nel corso dell'anno 2000, in circa 13 miliardi di lire disponibili per un finanziamento assentito all'allora Ente Minerario Siciliano. La mancata attuazione dell'intervento è dipesa dallo scioglimento dell'ente suddetto e dal trasferimento dell'opera al consorzio di bonifica 5 di Gela.

Si fa infine presente che la diga di Gibbesi non è stata ricompresa nel 1° programma delle opere strategiche di interesse nazionale regolate dalla legge obiettivo n. 443/2001 (delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001).

L'inserimento nel 2° programma, che dovrà essere varato entro il prossimo mese di giugno, potrà avvenire qualora la regione siciliana includa l'opera tra quelle considerate indispensabili.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Guido Walter Cesare Viceconte.

ANNUNZIATA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 240 del 28 febbraio 2000 il Governo ha voluto assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2000-2001, messo in forse dalla complessità delle operazioni legate alle nuove procedure di reclutamento previste dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999;

l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 240 del 2000, prioritariamente disponeva per l'anno scolastico 2000-2001 la copertura dei posti vacanti con la riconferma provvisoria del personale che vi aveva prestato servizio nel precedente anno scolastico, in attesa della pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive e di quelle relative ai concorsi ordinari banditi nell'anno 1999;

gli ulteriori ritardi dovuti alla farraginoso procedura di reclutamento costringevano il Governo ad emanare un nuovo decreto d'urgenza, il decreto-legge n. 16 del 19 febbraio 2001, inteso a contemperare la duplice esigenza di assicurare agli alunni la continuità didattica ed ai docenti il diritto alla nomina in base all'utile collocazione nelle graduatorie permanenti;

il suddetto decreto-legge non ha sanato, invece, la posizione di quei docenti che, pur essendo stati nominati supplenti sulla scorta delle nuove graduatorie permanenti, approvate successivamente alla data del 19 febbraio 2001, non avevano prestato in precedenza alcun servizio perché provenienti da altra provincia o perché iscritti per la prima volta in graduatoria permanente;

infatti, a costoro non è stato riconosciuto, ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'effettiva assunzione in servizio, avvenuta successivamente al 19 febbraio 2001;

la disparità di trattamento contenuta nel decreto-legge n. 16 del 19 febbraio 2001 privilegia di fatto coloro che non occupano una utile collocazione in graduatoria permanente e che, quindi, non

maturando alcun diritto a nomina, si vedono riconosciuto giuridicamente un servizio non prestato (articolo 1, comma 3);

inoltre, vengono penalizzati gli aventi titolo a nomina che si vedono riconoscere parzialmente, in termini di punteggio, il servizio relativo all'intero anno scolastico 2000-2001 derivante da nomina del Provveditore agli Studi;

occorre ancora sottolineare il fatto che se non vi fossero stati ritardi da parte dell'Amministrazione nella gestione delle nuove procedure di reclutamento, gli aventi titolo a nomina del Provveditore avrebbero maturato l'intero punteggio quantificabile in punti 12;

la disparità di trattamento è risultata del tutto evidente allorché sono state aggiornate, per l'anno scolastico 2002-2003, le graduatorie permanenti in quanto, i docenti beneficiari delle disposizioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2001, hanno superato in graduatoria permanente i docenti che, negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, occupavano una posizione in graduatoria più vantaggiosa, contraddicendo così le finalità stesse dei decreti-legge n. 240 del 2000 e n. 16 del 2001, ovvero, quelle di garantire i diritti di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti e non solo una parte di essi —:

alla luce delle considerazioni rappresentate, quali iniziative il Ministro intenda assumere affinché i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali per l'anno scolastico 2000-2001 che hanno stipulato con il provveditore agli studi un contratto a tempo determinato — fino al termine delle attività didattiche o al termine dell'anno scolastico — abbiano diritto al riconoscimento giuridico dell'intero anno scolastico 2000-2001, con la conseguente attribuzione del punteggio pieno, in relazione alla classe di concorso o al posto cui fa riferimento il contratto stipulato. (4-05332)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede provvedimenti per sanare la posizione dei do-*

centi nominati supplenti in base alle nuove graduatorie permanenti, approvate successivamente alla data del 19 febbraio 2001, data di entrata in vigore del decreto legge n. 16, ai quali non è stato riconosciuto, ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'effettiva assunzione in servizio e conseguentemente, gli stessi non hanno acquisito il punteggio pieno per l'anno scolastico 2000/2001.

Al riguardo si fa presente che il decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001 ha impartito disposizioni urgenti intese — in una situazione di grave difficoltà organizzativa — ad assicurare la continuità didattica in favore degli alunni ed a ripristinare, nella misura possibile, i diritti degli aventi titolo all'assunzione in base alle graduatorie permanenti relative all'anno scolastico 2000-2001.

Dall'applicazione di detto decreto, per quanto consta, non sono scaturiti fenomeni visibili di contenzioso, segnale questo che le disposizioni in questione hanno regolato secondo equità i diversi interessi dei soggetti aspiranti al conseguimento del posto di lavoro.

Non si ritiene, pertanto, opportuno alcun intervento su una casistica ormai definita, tenuto anche conto che eventuali ampliamenti di riconoscimento di servizi, quali quelli richiesti dall'interrogante, sono suscettibili di produrre, come spesso si verifica nelle operazioni disposte a posteriori, ulteriori distorsioni non facilmente prevedibili.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BALLAMAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

lungo la strada statale 464 tra Maniago e Spilimbergo (Pordenone) non si conta alcun cartello di pericolo per il quanto mai probabile attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici;

ciò a differenza di quanto accade nella parallela strada provinciale « dei Maraldi », lungo la quale sono ben visibili le indicazioni di attenzione rivolte agli automobilisti in transito;

il problema degli investimenti di capi selvatici risulta a questo proposito molto sentito in zona, soprattutto alla luce di alcuni episodi che solo la buona sorte ha voluto non sfociassero in tragedia;

l'area collinare compresa tra Maniago, Fanna, Cavasso Nuovo, Arba e Sequals presenta un'alta densità di selvaggina ma i disagi maggiori si registrano in questo senso per quanto concerne le collisioni con caprioli e cinghiali;

la situazione denunciata non può certo essere risolta da una migliore cartellonistica stradale ma sicuramente l'installazione di un adeguato sistema di avviso del pericolo garantirebbe più sicurezza viaria alle decine di veicoli che ogni giorno percorrono la statale 464 in tale tratto —:

se non intenda attivarsi con i vertici locali dell'Anas per far installare al più presto vari cartelli di « pericolo animali vaganti » lungo la strada statale 464 tra i comuni di Maniago e Spilimbergo (Pordenone). (4-05423)

RISPOSTA. — L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che il competente compartimento della viabilità per il Friuli ha previsto nei propri piani manutentivi per il corrente anno la spesa di installazione dei segnali stradali con il logo « animali selvatici vaganti » (fig. II 25 articolo 95 del regolamento del codice della strada) specificatamente sul tratto della strada statale n. 464 « Di Spilimbergo » citato dall'interrogante deputato. Detta segnaletica, fa conoscere la società stradale, sarà installata entro la prossima stagione estiva.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BALLAMAN. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da tempo in Val Tramontina (Pordenone) viene denunciata l'estrema pericolosità dell'innesto della statale 552 del passo del monte Rest con la strada provinciale per Faidona (l'incrocio si trova all'altezza della diga di Redona, in comune di Tramonti di Sopra);

l'insidiosità della situazione deriva dal fatto che la carreggiata si biforca all'improvviso e crea una sorta di spazio libero tra i due assi viari;

l'effetto ottico provocato da una simile strutturazione della statale 552 può far sbandare i veicoli in transito;

in questo tratto della 552 si rischia costantemente una tragedia della strada, visto che l'incrocio in questione scavalca le profonde acque di un tipico bacino idroelettrico alpino;

è quanto mai importante e urgente mettere mano alla statale 552 all'altezza della diga di Redona, al fine di evitare conseguenze gravissime per gli utenti della strada;

va a questo proposito ricordato come le barriere laterali installate in zona si presentino così arrugginite e usurate dal tempo da non risultare idonee a contenere un eventuale urto con un mezzo in corsa;

il sindaco di Tramonti di Sopra, Roberto Vallar, e il suo omologo di Tramonti di Sotto, Arturo Cappello, hanno più volte segnalato l'insidiosità del bivio e l'aggravamento dell'effetto ottico nel corso delle ore notturne (l'incrocio non è opportunamente illuminato e al calar del sole lo stato di confusione per gli automobilisti che non conoscono la conformazione della carreggiata si rende ancor più marcato) —

se non ritenga opportuno attivarsi per risolvere immediatamente la situazione di insidiosità della strada statale 552 del passo del monte Rest all'altezza della diga di Redona, in comune di Tramonti di Sopra (Pordenone);

se non ritenga opportuno far installare quanto prima dall'Anas un sistema di illuminazione notturna e nuovi *guardrail* di protezione nel punto che dà direttamente sul sottostante invaso idroelettrico di Redona, scongiurando così qualsiasi rischio per le persone che si trovino a transitare sulla statale della Val Tramontina. (4-05577)

RISPOSTA. — *L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che la strada statale n. 552 « Del Passo Rest » è stata ultimamente oggetto di progettazione da parte della provincia di Pordenone per la sistemazione ed il miglioramento di alcuni tratti che presentavano particolari caratteristiche pregiudizievoli per la viabilità.*

Nell'ambito dell'esame progettuale, l'amministrazione provinciale non ha ritenuto di individuare la zona segnalata nell'interrogazione quale problematica prioritaria rispetto alle altre che sono state, invece, oggetto di progettazione.

La società stradale assicura, comunque, che il tratto di strada in questione è costantemente monitorato dal proprio personale e sarà oggetto di futuri interventi di sistemazione della segnaletica allo scopo di migliorare la sicurezza stradale.

Per quanto riguarda le citate esistenti « barriere laterali », l'ANAS precisa che esistono solamente dei muretti di calcestruzzo intervallati da corrimano in metallo, che costituiscono una sorta di parapetto di delimitazione del ciglio stradale.

La società comunica, infine, di non ritenere fattibile la realizzazione di impianti di illuminazione all'innesto della statale n. 552 con la provinciale per Faidona in quanto non esiste, nelle prossime vicinanze, una adeguata alimentazione elettrica, indispensabile a tale opera.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BATTAGLIA e ZANOTTI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si stimano in Italia circa 15 milioni di persone allergiche;

il nuovo prontuario farmaceutico ha trasferito nella fascia a totale carico dei cittadini i farmaci antistaminici e gli steroidi nasali;

tale decisione non solo contrasta con il decreto ministeriale 27 settembre 2002 che « assicurava alla popolazione la copertura completa di tutte le patologie clinicamente ed epidemiologicamente rilevanti », ma comporterà un aggravio di spesa annuo medio per ogni malato di circa 200 euro;

questa situazione compromette il diritto alla salute di malati che potrebbero essere costretti per motivi economici a rinunciare alla cure;

alle proteste degli interessati ed alle richieste di revisione del prontuario il ministero della salute non ha dato alcuna risposta —:

quali iniziative urgenti intenda assumere perché i farmaci antistaminici e gli steroidi nasali siano erogati gratuitamente dal servizio sanitario nazionale alle persone affette da allergia. (4-04723)

RISPOSTA. — La ristrutturazione del prontuario farmaceutico nazionale, ossia la lista dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, è stata ispirata a criteri oggettivi intesi a garantire ai cittadini tutti i farmaci in commercio da utilizzare per patologie gravi, croniche e acute, purché questi siano di documentata efficacia clinica.

Infatti, l'inserimento dei farmaci in fascia A avviene dopo un'attenta valutazione — da parte degli esperti della commissione unica del farmaco (CUF) — della documentazione estratta dalla letteratura scientifica più accreditata disponibile al momento.

I farmaci posti in fascia C sono quelli utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori, o quelli le cui prove di efficacia non sono altrettanto ampie e consolidate quanto quelle raccolte per i far-

maci in classe A e che, pertanto, necessitano di ulteriori studi.

Nel contesto dei farmaci utilizzati nelle malattie allergiche si devono differenziare quelli ad attività sintomatica, come gli antistaminici nella rinite ed i broncodilatatori beta-2-agonisti selettivi, sia a breve che a lunga durata d'azione nell'asma, dai corticosteroidi definibili « di base », in grado cioè di ridurre l'infiammazione allergica delle vie aeree.

Tra i farmaci utili nella terapia dell'asma, ricordiamo inoltre gli anticolinergici e gli antimuscarinici (broncodilatatori antimuscarinici).

Si sottolinea che tra le suddette categorie di farmaci solo gli antistaminici sono stati inseriti in fascia C, a totale carico del paziente mentre le restanti categorie a cui si riconosce una maggiore rilevanza terapeutica non hanno subito alcuna riclassificazione, quindi si trovano in fascia A, a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

tra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza non compare la « fotochemioterapia corporea »;

tale trattamento, largamente usato come terapia per i trapianti di cuore e di midollo, nonché per la cura di alcune forme tumorali è oltretutto particolarmente costoso, circa 800 euro;

alcune regioni tra cui la Lombardia e la Toscana, in considerazione dell'importanza di dette cure per malati particolarmente gravi hanno continuato ad erogarle gratuitamente;

a decorrere dal primo dicembre 2002 è stato bloccato il rimborso di dette prestazioni erogate ad utenti fuori regioni: numerosi malati sono così costretti per cure indispensabili a sborsare cifre elevatissime, a rinunciare alle cure o a cambiare residenza —:

se non ritenga che tale situazione neghi il diritto costituzionale alla tutela della salute e, conseguentemente, quali iniziative urgenti intenda assumere per ripristinare l'erogazione gratuita della fotochemioterapia extracorporea. (4-05278)

RISPOSTA. — *L'affermazione sostenuta dall'interrogante, secondo cui «tra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza non compare la fotochemioterapia extracorporea», è solo parzialmente corretta. Se è vero che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con il quale si è proceduto alla «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» prevede, tra le «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», anche la fotochemioterapia extracorporea, è anche vero che detta esclusione riguarda unicamente il regime ambulatoriale. La prestazione in questione, infatti, continua ad essere erogata in regime di ricovero (ordinario o day hospital) su tutto il territorio nazionale. Ed è proprio in questo regime di erogazione che la fotochemioterapia extracorporea entra nell'ordinario sistema di compensazione della mobilità interregionale e viene, quindi, regolarmente rimborsata dalla azienda sanitaria di residenza.*

Sicché, a ben vedere, la decisione di espungere tale prestazione tra quelle erogabili gratuitamente, quando sia fruita ambulatorialmente, è stata mirata a correggere una grave imprecisione contenuta nel decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe».

In particolare, la fotochemioterapia extracorporea veniva impropriamente riportata, dal provvedimento appena citato, nella branca specialistica della «medicina fisica e riabilitazione» e finiva per identificare una prestazione che non era in alcun modo sovrapponibile con il tipo di prestazione che, nella pratica clinica, viene erogata per il trattamento di patologie oncologiche o dei soggetti trapiantati. Se a questo si aggiunge che la collocazione nell'ambito delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale aveva permesso che alla stessa ve-

nisse praticata una tariffa di lire 15 mila, pari, dunque, ad un valore ben inferiore al costo medio realmente sopportato allorché l'erogazione della prestazione avvenisse nel trattamento di patologie oncologiche ovvero su soggetti trapiantati, non si potrà non arrivare alla conclusione che fosse doveroso estrapolare la fotochemioterapia extracorporea dalle prestazioni ambulatoriali. Tanto più che la sua eliminazione dalla branca di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale, di fatto, non produce alcuna conseguenza, posto che, come già evidenziato, l'esclusione riguarda solo l'erogazione della prestazione in regime ambulatoriale.

Ad ogni buon conto, nulla osta che, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, non venga valutata l'opportunità di inserire la prestazione in questione nel contesto appropriato e con una tariffa congrua, prevedendo altresì le misure necessarie per garantire che la stessa possa essere eseguita, anche in regime ambulatoriale, nel rispetto dei dovuti standard di sicurezza.

Il Ministro della salute: **Girolamo Sirchia.**

BELLILLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

nella giornata di lunedì 25 novembre 2002, secondo quanto riferito dalla stampa locale, agli studenti degli istituti scolastici di ragioneria, Geometri ed Ipsia di Orvieto (Terni) è stato proibito di dare vita a forme di autogestione della scuola, programmate dagli stessi studenti nel corso di una assemblea tenutasi nella settimana precedente;

l'autogestione delle scuole per effettuare corsi di musica, cinema, educazione stradale educazione sessuale ed estetica — come affermato anche dal vice-preside Giuseppe Finocchiaro — era stata regolarmente richiesta dagli studenti ma il collegio dei docenti ha diniegato la stessa richiesta, non autorizzando l'uso dei locali;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, sembra che sia stato richiesto anche l'intervento del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto per far desistere gli studenti dall'iniziativa, spiegando loro le conseguenze di forme di gestione non autorizzate —:

se sia conforme a legge il diniego di autorizzazione all'autogestione promossa dagli studenti degli Istituti Geometri, Ragioneria ed Ipsia di Orvieto (Terni);

per quale motivo si sia fatto ricorso anche a personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza per far demordere gli studenti dal loro progetto di autogestione. (4-04637)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede chiarimenti circa il comportamento degli organi collegiali dell'istituto di istruzione superiore tecnica e professionale di Orvieto nei confronti dell'iniziativa di autogestione promossa dagli studenti.*

Dalle notizie acquisite risulta che la succitata iniziativa promossa dal Comitato Studentesco non è stata discussa nell'assemblea mensile di istituto (sezione commerciale e geometri) del 4 novembre 2002 ma ha avuto una fase organizzativa in riunioni extrascolastiche tra gli studenti.

Il comitato studentesco ha comunicato l'intenzione degli studenti di iniziare un'attività di autogestione dal 25 novembre al 4 dicembre 2002 al dirigente Scolastico, con documento fatto pervenire al docente vicario il 19 novembre 2002.

Non si è trattato quindi di una richiesta ad effettuare tale tipo di attività all'interno dei locali dell'istituto, ma di una semplice comunicazione con data di inizio di tale attività e relativo programma.

Essendo assente il dirigente scolastico, il docente vicario ha convocato tempestivamente il collegio dei docenti che, riunitosi il 21 novembre 2002, non ha accettato la comunicazione del Comitato studentesco e si è opposto alla concessione di spazi per una attività ritenuta per pregressa esperienza «altamente diseducativa». Il consiglio d'istituto riunitosi nello stesso giorno,

dopo ampia discussione con gli studenti ha preso atto della delibera del collegio.

Occorre osservare al riguardo che non esistono norme che regolamentino tali attività: le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, trovano, in genere forme di mediazione con gli studenti in modo da non suscitare tensioni e difficoltà relazionali all'interno della comunità scolastica.

Anche nel caso dell'istituto di Orvieto, infatti, il dialogo sempre aperto con i rappresentanti degli studenti ha fatto sì che la protesta di una parte dei ragazzi potesse svolgersi pacificamente e concludersi senza problemi.

Secondo quanto dichiarato dal collaboratore vicario, il controllo di un ispettore del commissariato di Orvieto, per avere notizie sulle iniziative intraprese dagli studenti, non è stato richiesto dalla scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BRUSCO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso i lavori per la terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

tali lavori si stanno svolgendo molto a rilento, differendo di molto i tempi del completamento e provocando infiniti disagi e pericoli per l'utenza, anche per l'assenza, nell'area che interessa il tratto Battipaglia-Lagonegro, di una via di comunicazione alternativa;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe opportuno prevedere la possibilità, non nuova in Italia e diffusa nei Paesi dell'Unione europea, di effettuare tre turni di lavoro (24/24 ore) per ridurre i tempi di realizzazione, evitando così gli inconvenienti denunciati —:

quali iniziative urgenti intenda adottare, anche recependo quanto suggerito in

premessa dall'interrogante, affinché sia resa più celere la conclusione dei lavori per la costruzione della terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (4-05136)

RISPOSTA. — *L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che per i lavori relativi all'ammmodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto Battipaglia-Lagonegro sono aperti nove cantieri. Per otto di questi l'avanzamento medio dei lavori è di circa l'80 per cento e gli stessi saranno ultimati entro il 2003. Per un solo cantiere aperto nel mese di luglio 2002 l'ultimazione dei lavori è prevista per il 2005.*

Attualmente, fa conoscere la società stradale, per le lavorazioni in galleria vengono già effettuati quattro turni di lavoro. Per quanto riguarda le lavorazioni a cielo aperto, l'esecuzione su più turni di lavoro è stata, fino ad ora, limitata a casi particolari o, di norma, al periodo estivo e, comunque, alle ore diurne.

L'esecuzione con illuminazione artificiale, difatti, comporta un sensibile aumento dei costi e dei rischi per i lavoratori specie per i lavori di costruzione dei viadotti o di opere similari.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa vigente il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere, tra le altre importanti mansioni, l'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali;

tra le principali normative di settore riguardanti l'attività di polizia del Corpo forestale dello Stato le principali sono, in ordine cronologico:

1) regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 — Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

2) regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 — Testo unico delle leggi sulla pesca;

3) legge 29 giugno 1939, n. 1497 — Protezione delle bellezze naturali;

4) legge 22 maggio 1973, n. 269 — Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;

5) legge 1° marzo 1975, n. 47 — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

6) legge 10 maggio 1976, n. 319 — Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

7) legge 28 febbraio 1985, n. 47 — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive;

8) decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 — Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

9) legge 8 luglio 1986, n. 349 — Art. 18 — Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

10) legge 18 maggio 1989, n. 183 — Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

11) legge 6 dicembre 1991, n. 394 — Legge quadro sulle aree protette;

12) legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni — Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

13) legge 11 febbraio 1992, n. 157 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

14) decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 che attua la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (applicazione delle norme IATA);

15) legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

16) legge 22 novembre 1993, n. 473 — Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

17) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 — Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

18) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

19) controlli inerenti diversi regolamenti comunitari, di cui si citano i principali: *set-aside* — estensivizzazione — imboschimenti — settore ortofrutta — vitivinicolo — tabacco — lattiero-caseario — foraggi — controlli per conto dell'AIMA (tali controlli anche se non derivano tutti da normative definibili d'interesse ambientale rappresentano un'importante attività svolta dal Corpo forestale dello Stato contro le frodi relative agli aiuti comunitari nel comparto agricolo);

successivamente, con decreto ministeriale, è stato deciso di potenziare la capacità operativa dei Nuclei provinciali, che ora hanno assunto la denominazione di « Nuclei di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, prevedendo quindi nel contempo che l'attività del settore regionale venga svolta da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato del Coordinamento regionale utilizzando così le mag-

giori risorse per l'attività operativa dei nuclei di polizia giudiziaria;

nella provincia di Rimini, a fronte di un vasto territorio che presenta complesse caratteristiche ambientali, anche in termini di pubblica sicurezza, sono presenti solo sei agenti del Corpo forestale dello Stato, ripartiti in due comandi;

si evidenzia che in provincia non esiste nessun alloggio di servizio per i forestali, che sono così costretti a pagare affitti di un mercato alterato dal tariffe turistiche;

presso la provincia della Repubblica di Rimini manca una sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, che tanto utile si sta dimostrando al fine di contrasto di reati ambientali nelle procure d'Italia dove già esiste —:

se non si ritenga opportuno potenziare il Corpo forestale dello Stato nella provincia di Rimini, creando le condizioni per ospitarne il personale in appositi centri e se non si ritenga, come previsto, di dover urgentemente istituire una sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato. (4-05545)

RISPOSTA. — Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione, concernente il potenziamento del Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) nella provincia di Rimini, non può non condividersi la considerazione sull'esiguità dell'organico a livello nazionale con ripercussioni sullo svolgimento ottimale del servizio.

Situazione resa ancora più accentuata dai cospicui collocamenti a riposo a domanda che si sono registrati negli ultimi anni.

A ciò si aggiunga che, per ragioni organizzative e logistiche, l'inadeguatezza delle dotazioni organiche del C.F.S., rispetto ai compiti da assolvere, tende ad essere più accentuata nelle province di recente istituzione, come quella di Rimini.

Nella provincia di Rimini, attualmente, prestano servizio complessivamente n. 8 unità appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti; unità

distribuite tra le stazioni forestali di Rimini (5 elementi) e di Morciano di Romagna (3 elementi).

In occasione delle ultime immissioni in servizio sono stati assegnati tre nuovi agenti alla stazione di Rimini; non è stato possibile potenziare i presidi in misura superiore a causa di esigenze di servizio riscontrabili in altre zone del paese, ove maggiori sono le problematiche di tipo forestale ed ambientale in ragione della diversa conformazione del territorio.

Infatti, nell'area geografica considerata, il rapporto tra personale del C.F.S. e superficie boscata non è inferiore a quello esistente in altre province né sono segnalate particolari esigenze di tutela ambientale.

Per quanto riguarda la richiesta di istituzione di un nucleo di polizia giudiziaria in materia ambientale e forestale nella provincia in questione, si fa presente che proprio la mancanza di uomini e mezzi non ha reso possibile attivare il relativo coordinamento provinciale, con la conseguenza che le due stazioni forestali citate fanno capo ad un unico ufficio provinciale di Rimini e Forlì con sede in quest'ultima città, ove esiste il nucleo di polizia giudiziaria.

Si assicura, comunque, che una volta creato il coordinamento provinciale di Rimini sarà possibile attivare al suo interno il relativo nucleo di polizia giudiziaria.

Il tutto è subordinato a nuove assunzioni, che consentiranno, attraverso un incremento dell'organico, un potenziamento delle strutture.

Parimenti, verrà tenuta in debito conto l'opportunità di realizzare alloggi per il personale in servizio.

Si assicura, comunque, che nel frattempo la consistenza numerica dei presidi ricadenti nella Provincia di Rimini rimarrà inalterata.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

BULGARELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

un numero sempre crescente di offerte di lavoro da parte di organizzazioni

internazionali, ufficialmente dirette a tutti i cittadini europei, è rivolto specificatamente a chi è di madre lingua inglese (confronta l'elenco di 500 offerte di lavoro in: <http://www.lingvo.org/it/2/15>); in molti casi, dunque, per i candidati non è più sufficiente una conoscenza dell'inglese *good* o *excellent*;

la discriminazione linguistica da parte delle organizzazioni internazionali, che adottano sempre più l'inglese, è una grave violazione dell'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che vieta ogni discriminazione in base alla lingua;

benché ufficialmente contraria alla discriminazione linguistica, la Commissione europea finanzia continuamente aziende che agiscono in modo discriminatorio contro chi non è di madre lingua inglese o fa essa stessa offerte di lavoro solo per coloro che parlano l'inglese dalla nascita, discriminando pienamente anche gli italiani —

se non ritenga penalizzante e discriminatorio che numerosissime offerte di lavoro europee, dirette ufficialmente a tutti i cittadini, siano in realtà riservate a chi è di madre lingua inglese (« *English mother tongue* », « *English native speaker* », e anche « *English mother tongue or equivalent* »), con completa esclusione dei cittadini italiani e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno sollecitare la Commissione europea affinché non finanzia più organizzazioni ed aziende europee che agiscono in modo discriminatorio contro chi non è di madre lingua inglese. (4-05653)

RISPOSTA. — L'articolo 2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, citato dall'interrogante, statuisce che ogni individuo è titolare dei diritti e delle libertà previste nella dichiarazione senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, appartenenza politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status. Esso sancisce quindi un obbligo

generale di non discriminazione in materia di godimento di tutti i diritti e le libertà riconosciute nella Dichiarazione, ivi compreso quindi l'articolo 23, che stabilisce il diritto di ogni individuo al lavoro, alla libera scelta di un impiego, alla protezione dalla disoccupazione, ad una paga adeguata.

Tale principio generale è altresì incorporato nel testo del patto internazionale sui diritti culturali delle nazioni unite (articolo 6).

Premesso quanto sopra, si segnala che la lotta alla discriminazione costituisce da lungo tempo una delle finalità dell'azione dell'Unione europea, in particolare nel settore dell'occupazione. In occasione del Vertice di Amsterdam del 1997 i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno adottato una serie di misure particolarmente significative al fine di rafforzare l'impegno nel difendere e rispettare i diritti fondamentali dei suoi cittadini. Per la prima volta il trattato conferisce all'Unione europea gli strumenti di lotta contro ogni forma di discriminazione basata su un'ampia gamma di motivazioni — razza od origine etnica, credo religioso o convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale — anche in ambiti diversi dal mondo del lavoro. In particolare, l'articolo 39 del Trattato dell'Unione europea nell'assicurare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dispone l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Occorre tuttavia evidenziare come i predetti articoli siano essenzialmente rivolti agli Stati e intesi a salvaguardare i cittadini da forme di discriminazione interna messe in atto dall'autorità alla cui giurisdizione sono soggetti.

Il quadro legislativo dell'Unione europea in materia comprende due direttive (direttiva 2000/43/CE e direttiva 2000/78/CE del Consiglio). La prima, che dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 19 luglio 2003, vieta ogni discriminazione razziale ed etnica nell'accesso al lavoro (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione), nell'istruzione, nella protezione

sociale e nell'assistenza sanitaria, nonché nell'accesso a beni e servizi e all'alloggio. La seconda direttiva, che dovrà essere attuata a livello nazionale entro il 2 dicembre 2003 e che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, proibisce ogni discriminazione basata su credo religioso o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre istituito (con decisione 2000/750/CE), per il periodo 2001-2006, un programma d'azione comunitario diretto a promuovere lo studio della discriminazione e gli scambi di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati membri.

In termini generali, non direttamente riconducibili al settore relativo all'occupazione, è inoltre da ricordare che l'articolo 21 della carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, proclamata dal Consiglio europeo di Nizza del 2000, vieta specificatamente tra i criteri di discriminazione anche quelli basati sulla lingua.

Le organizzazioni internazionali in materia di reclutamento di personale seguono regolamenti propri, approvati dagli Stati membri e che prevedono, nella maggior parte dei casi, forme di contingentamento degli organici, o almeno di alcuni di essi, sulla base dell'appartenenza nazionale, in base al principio dell'equa ripartizione geografica degli impieghi. Per assicurare tale obiettivo sarebbe pertanto legittima una procedura di reclutamento che, conformemente al principio ed alle regole di cui sopra, fosse limitata a cittadini di un determinato paese, la cui presenza negli organici di una data organizzazione fosse inadeguata rispetto a criteri prefissati.

Al di là di tali eccezioni e ferma restando la piena legittimità di prevedere specifici requisiti in sede di ammissione delle candidature e di reclutamento del personale internazionale, fra cui la buona, ottima ed eventualmente eccellente conoscenza della lingua inglese, o di altro idioma, o altra specifica competenza che sia giustificata dalla natura delle funzioni previste, non sono ritenuti ammissibili criteri di selezione basati ad esempio sul concetto di « madre

lingua», che non attengono né al principio dell'equa ripartizione geografica degli impieghi, né a quello delle specifiche competenze e conoscenze relative al posto funzione in assegnazione.

Infine, si osserva che i casi indicati dall'interrogante dovrebbero essere valutati specificatamente ed individualmente in base ed elementi ben circostanziati. Si ricorda, inoltre, che esiste sempre la possibilità di denunciare i casi di infrazione degli obblighi comunitari alla commissione europea che, in qualità di custode dei trattati, può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non applicano le direttive dell'Unione europea.

Si ricorda altresì che il ministero degli esteri segue con la massima attenzione le procedure di selezione delle candidature in ambito europeo e non manca di segnalare, con interventi puntuali, ove necessario, eventuali deviazioni dalla normativa prevista in materia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CAMPA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il Governo ha presentato nel febbraio 2002 il disegno di legge delega sul riordino dell'istruzione, finalizzato a migliorare la crescita culturale e le prospettive di lavoro degli studenti;

le finalità della riforma sono l'aprendimento in tutto l'arco della vita, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, l'opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, la formazione spirituale e morale e lo sviluppo della conoscenza storica e di appartenenza alla comunità locale;

l'obiettivo è quello di realizzare il massimo di libertà di insegnamento e di accelerare il processo di modernizzazione della scuola;

l'esigenza di una riconsiderazione complessiva del sistema educativo si è posta, inoltre, in termini nuovi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha ridefinito, attraverso la modifica del titolo V della Costituzione, l'assetto delle competenze dello Stato e delle regioni;

nel novembre 2002 si sono svolte a Venezia e nella terraferma veneziana delle manifestazioni studentesche di dissenso alla riforma della scuola nel corso delle quali alcuni studenti occupavano le sedi di alcuni istituti superiori;

a seguito di queste occupazioni si riscontravano danni e furti in alcuni istituti;

il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, ha ritenuto ottemperando alle sue funzioni, di accertare quanto prima lo svolgimento dei fatti;

l'autorità competente sta indagando per accertare i responsabili delle azioni lesive alla proprietà pubblica —:

cosa intenda fare il Governo per sottolineare che l'esercizio della critica è un'espressione di responsabilità personale e come intenda garantire che la democratica manifestazione del dissenso non dia giustificazione alcuna ad atti di gratuito vandalismo nella scuola. (4-05353)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante, con riguardo alle occupazioni di alcuni istituti scolastici di istruzione superiore di Venezia, avvenute nel novembre 2002, chiede di conoscere gli orientamenti di questo Ministero al riguardo.

Appare fuor di dubbio che l'esercizio della critica è una espressione di responsabilità personale. Gli studenti possono esercitare tale espressione legittimamente, purché in forma pacifica, negli appropriati spazi assegnati loro come le assemblee di classe, di istituto e le Consulte.

In tale contesto gli studenti, infatti, hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, possono elaborare proposte, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere allo Statuto degli studenti e delle Studentesse, che riconosce loro molteplici diritti quali la libertà di pensiero, di riunione ed altri ancora, hanno diritto di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola, possono, qualora vi fossero inadempienze o torti nei loro confronti, appellarsi all'organo di garanzia provinciale operante presso i centri dei servizi amministrativi.

L'insieme di tali diritti, e dei connessi doveri, è oggetto da anni di iniziative da parte del ministero che ha inteso sviluppare, nel contesto dei progetti di educazione alla cittadinanza rivolti alla popolazione studentesca, la consapevolezza dei limiti degli stessi diritti e dei corretti modi di espressione del dissenso.

Per quanto attiene ai possibili atti di vandalismo nei momenti e negli spazi previsti per l'esercizio di una democratica manifestazione di dissenso, la scuola è tenuta a prendere tutti quei provvedimenti, ritenuti opportuni in base alle circostanze, previsti dal regolamento d'istituto, il quale non solo individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, ma anche le conseguenti sanzioni, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 249 del 1998.

La scuola medesima è tenuta, in presenza di situazioni in cui sono configurabili ipotesi di reato, ad informare l'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, per quanto riguarda la questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, ed in particolare, le denunce connesse alle occupazioni che hanno interessato alcuni istituti superiori di Venezia nel novembre 2002, si precisa che il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto ha appreso di tali denunce dai giornali e non è mai stato coinvolto nella vicenda né prima né dopo l'emersione pubblica della questione,

né ha avuto alcun contatto formale o informale con la Digos o con la magistratura.

Il medesimo dirigente ha tuttavia confermato che da notizie stampa risulta che sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria su eventuali responsabilità.

Quanto alle dichiarazioni rese alla stampa locale sul tema, lo stesso dirigente ha precisato di aver già trattato in passato tale argomento su vari quotidiani con identiche considerazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CAPARINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il servizio informazioni sulle promozioni, abbonamenti e decoder unico, il servizio abbonati (cavo e satellite) e il servizio attivazione della piattaforma digitale Strem TV sono attivi dalle 08.30 alle 23 ai numeri 199.100.300, 199.100.500 e 199.100.400;

il numero unico prevede l'adozione, per il traffico da fisso a fisso nazionale, di un prezzo indipendente dalla distanza. Il costo di ogni comunicazione, a carico del chiamante, è calcolato in base alla sua effettiva durata misurata in secondi e non sono previsti costi aggiuntivi (senza scatto alla risposta). La fascia di punta centesimi di euro/minuti 11,88 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30; il sabato dalle 8 alle 13. La fascia ridotta prevede un costo di centesimi di euro/minuti 4,65 dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 8; il sabato dalle 13 alle 8; festivi tutto il giorno. I valori riportati sono IVA esclusa;

i tempi medi di attesa per accedere al servizio telefonico richiesto superano i 60 minuti e in alcuni casi la comunicazione viene interrotta con la conseguente perdita della precedenza acquisita. In base alle tariffe citate il costo medio della telefonata raggiunge livelli significativi;

i servizi telefonici costituiscono parte integrante delle prestazioni previste alla stipula del contratto di abbonamento e sono fondamentali o pregiudiziali per il completamento di alcune operazioni ivi previste come, tra le altre, l'attivazione della piattaforma, anche in applicazione del protocollo per il decoder unico —:

se il Ministro non ritenga che attraverso una più compiuta attuazione della normativa che disciplina il decoder unico, sia possibile eliminare il disservizio per l'utenza. (4-04084)

RISPOSTA. — *Si fa presente che la società Stream — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha fatto presente che il customer service della società ha come principali numeri di contatto il 199 100 300, 199 100 400, 199 100 500, per i quali, come per tutti i numeri unici con prefisso « 199 », il costo della chiamata da telefono di rete fissa è indipendente dalla distanza del chiamante e viene calcolato sulla base degli effettivi secondi di conversazione, senza ulteriori costi aggiuntivi; il costo del traffico da cellulare viene invece addebitato al chiamante secondo le tariffe del piano tariffario stabilite dal suo gestore di telefonia mobile.*

La predetta società ha inoltre precisato che il costo telefonico dei propri numeri, peraltro rilevabile dal sito Internet e contenuto nei vari inserti pubblicitari, è di 0,0465 euro al minuto (IVA esclusa) nella « fascia ridotta » (dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 8,00; sabato dalle ore 13,00 alle ore 8,00; festivi tutto il giorno) e di 11,88 centesimi di euro al minuto (IVA esclusa) nella « fascia di punta » (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30; sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00).

Quanto alla eccessiva durata dei tempi di attesa la medesima società Stream ha anzitutto precisato che nel periodo 10 gennaio-10 settembre 2002 su circa 2 milioni e mezzo di chiamate il call center ha gestito il 95 per cento delle richieste, in particolare il giorno 14 settembre 2002, data di inizio del campionato di calcio di « serie A », al

call center sono pervenute oltre 27.800 telefonate con tempi medi di attesa superiori ai 9 minuti per ciascuna telefonata.

Il disservizio segnalato — ad avviso della società Stream — è da mettere in relazione ai ritardi ed alle trattative intercorse, fino a pochi giorni prima dell'inizio del campionato in questione, tra le squadre di calcio e le emittenti televisive, circostanze che hanno causato un rallentamento dei normali tempi di sottoscrizione degli abbonamenti da parte dei clienti della Società determinando, il primo giorno di campionato, un abnorme affollamento delle linee telefoniche.

Stream, esprimendo il proprio rammarico per i disservizi che ne sono derivati ha comunicato che, al fine di garantire ai propri clienti il miglior servizio possibile, ha raddoppiato il numero degli operatori del customer service.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CAPARINI e GIBELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premezzo che:*

il sistema di rilevamento dell'ascolto televisivo realizzato dall'Auditel condiziona profondamente le scelte e la qualità della programmazione televisiva nazionale, in particolar modo ai fini dell'allocazione delle Upa (associazione dei pubblicitari) svolge la sua attività di rilevazione in regime di monopolio;

sono stati da più parti sollevati fondati dubbi sul funzionamento del sistema di rilevamento dei dati d'ascolto dell'Auditel. Statistici di chiara fama, come il professor De Cristofaro, dell'università di Firenze, e il professor Zuliani, già direttore dell'Istat, ritengono sia la scelta del campione, che rappresenterebbe il 10 per cento appena della popolazione italiana, sia le metodologie di rilevamento non idonee. In particolare hanno segnalato tre differenti distorsioni che rendono macchi-

noso e, soprattutto, approssimativo il rilevamento dei dati che pertanto non sono in grado di registrare con fedeltà le reali scelte degli utenti. Mentre i dati forniti dall'Auditel sono maggiormente aderenti agli ascolti reali delle reti nazionali nelle ore di maggiore ascolto possono palesare errori, fino al 70 per cento, nella stima per le emittenti locali. Ciò determina un vantaggio del duopolio Rai-Mediaset e la conseguente forte penalizzazione per le piccole televisioni che si vedono così private di rilevanti risorse pubblicitarie ed una turbativa di mercato. Analoghe conclusioni possono essere tratte analizzando la scelta della distribuzione territoriale dei *meter* (gli strumenti utilizzati Auditel per il rilevamento) a vantaggio delle emittenti con una migliore penetrazione e con elevati valori di copertura marginale;

un'inchiesta giornalistica durata due anni curata dal giornalista Giulio Gargia per conto dei periodici « Cuore » e « Avvenimenti » ed il libro « La favola dell'Auditel », di Roberta Gisotti, hanno denunciato un uso scorretto del *meter*;

la legge n. 249 del 1997 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni oltre che della « cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione [...] vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini ». Vi sono definite le sanzioni penali conseguenti alla manipolazione dei dati tramite metodologie errate oppure tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi « laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie »;

le emittenti televisive e radiofoniche contribuiscono in proporzione ai ricavi al

finanziamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dovrebbe assicurare il rilevamento degli ascolti;

si tratta di una distorsione del sistema di rilevazione dell'ascolto e del gradimento televisivo che può violare i principi della concorrenza nel sistema radiotelevisivo, distorcere il pluralismo e penalizzare gravemente il diritto all'informazione dei cittadini —;

se il Governo non ritenga di dover adottare idonee iniziative affinché sia reso effettivamente attendibile il rilevamento dell'ascolto televisivo realizzato dall'Auditel e affinché si realizzi una rilevazione degli ascolti televisivi trasparente ed affidabile. (4-05540)

RISPOSTA. — Si fa presente che la costituzione della società Auditel ha posto fine ad un clima di confusione e di incertezze, che era caratterizzato da dati contraddittori prodotti con criteri, tempi, tecniche e metodologie inconciliabili, chiamando ad un tavolo di responsabilità comune e di controllo incrociato tutte le componenti del mercato televisivo: la televisione pubblica, l'emittenza privata (reti nazionali, syndication e TV locali), gli utenti di pubblicità associati e le principali associazioni delle agenzie di pubblicità e delle « centrali media ». La RAI partecipa alla società Auditel con il 33 per cento delle quote.

La presenza della RAI nella struttura paritaria della società Auditel risponde agli orientamenti più avanzati auspicati dall'Unione europea; si tende, infatti, a costituire organismi « tripartiti », che garantiscono indipendenza e una paritaria possibilità di verifica e di controllo (esercitata attraverso comitati tecnici, con rappresentanza in parti uguali).

Nella società Auditel, infatti, tre parti uguali (33 per cento) sono assegnate alle tre componenti fondamentali: televisione pubblica (RAI); emittenza privata (networks nazionali e TV locali); aziende che investono in pubblicità (UPA) con agenzie e « Centri Media » (assocomunicazione, Unicom, Assomedia). Il restante 1 per cento va alla FIEG (Editori Giornali).

Ne deriva che Rai e Mediaset non solo non « controllano se stesse », ma anzi sono assoggettate al severo controllo di una società nella quale gli investitori pubblicitari sono la « controparte critica » delle componenti televisive.

Auditel spende una quota importante delle proprie risorse nell'attività di controllo, sottoponendo AGB Italia (la società che gestisce la raccolta delle informazioni) ad una continua vigilanza tecnico-scientifica.

Per controllo non si intende soltanto quello « interno » e di « qualità », ossia quello che garantisce quotidianamente ed in modo sistematico la verifica del corretto comportamento del panel e delle apparecchiature installate o la corretta esecuzione del processo elaborativo, ma anche una serie di attività « esterne », che hanno messo (e mettono) sotto esame tutti gli aspetti del sistema.

Le verifiche e le certificazioni riguardano, tra l'altro, le apparecchiature elettroniche, la metodologia statistica, il software di produzione, le ricerche di base, il comportamento del panel, l'efficienza dell'assistenza tecnica, le misure di sicurezza anti-intrusione e simili.

Fin dal 1993 con l'abolizione dell'articolo 11 della convenzione sottoscritta dai soci Auditel, non esistono intese che possono configurare un regime di monopolio; ogni componente societaria è libera di arricchire la propria dotazione di informazioni sul mezzo televisivo attingendo a varie fonti, poiché non è preclusa la possibilità per altri soggetti di svolgere la loro attività di ricerca.

Allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, lo strumento utilizzato da Auditel (un people-meter di terza generazione, in grado di rilevare anche la TV digitale) e la metodologia statistica per la formazione del campione rappresentano quanto di meglio, a livello internazionale, è oggi disponibile.

L'osservazione che il sistema di rilevazione dati non è corretto perché non registra i comportamenti reali degli spettatori (che spesso lasciano acceso il televisore e si allontanano) non indica un limite del si-

stema stesso, ma una situazione nota ai ricercatori e, come tale, studiata e soppesata nei suoi possibili effetti. Tale situazione non è evitabile, anzi rispecchia la normalità dei comportamenti dei teleudenti in determinati momenti della visione.

L'unica alternativa possibile sarebbe rappresentata dall'adozione dei cosiddetti sistemi « passivi »: strumenti elettronici in grado di « spiare » ai raggi infrarossi i comportamenti domestici e che sono rimasti a livello di prototipo essendo stati rifiutati, ovunque nel mondo, per la loro « invasività » (violazione della privacy e non rispondenza ai principi deontologici di ricercatori e utilizzatori).

Occorre peraltro ricordare che i suddetti aspetti problematici vengono opportunamente valutati facendo ricorso a correttivi o metodologie supplementari di controllo per cui, ad esempio, sono regolarmente effettuate indagini che confrontano quanto emerso da una ricerca telefonica di controllo con quanto rilevato elettronicamente dal meter; inoltre vengono applicati criteri di « validazione », prima dell'espansione del dato raccolto, sulla base di tempi e modalità di « non visione » predeterminati dal comitato tecnico scientifico.

Per ciò che attiene alla concessionaria pubblica si fa presente che le attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, di vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate, di riscontro sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché il monitoraggio delle trasmissioni televisive ed il controllo sull'operato delle imprese che svolgono le indagini, rientrano nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, lett. b), punto 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Si ricorda, inoltre, che la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate, ovvero tramite consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale, mentre, ove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri

universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie.

Ciò premesso, si comunica che la medesima autorità ha realizzato una consultazione pubblica — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2002, n. 179 — allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione in merito all'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Alla consultazione pubblica, in parola — ha riferito l'autorità — hanno risposto 72 soggetti appartenenti alle diverse categorie: operatori del settore (radio, TV e stampa), istituti universitari e di ricerca, associazioni professionali e dei consumatori, le cui risposte ai questionari loro sottoposti hanno formato oggetto di approfondite analisi ed elaborazioni.

Nel novembre 2002, la competente commissione dell'autorità, preso atto dei risultati della consultazione pubblica suddetta, ha stabilito di aprire un'istruttoria ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 6, lett. b), punto 11 della legge n. 24 del 1997, con particolare riferimento all'assetto istituzionale ed organizzativo delle società che effettuano le rilevazioni, nonché alle metodologie utilizzate dalle stesse.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CARDIELLO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio postale di Bellosguardo (Salerno) è ubicato al centro del paese e versa in pessime condizioni igienico-ambientali;

vi sono barriere architettoniche che impediscono l'accesso a tutti i portatori di handicap, in quanto all'ingresso e all'interno esistono dei dislivelli dovuti alla conformazione antica del locale —:

quali utili iniziative intenda adottare il Ministro nei confronti di Poste italiane, affinché siano eliminati gli inconvenienti

costituiti dalle barriere architettoniche, e se del caso, sia trasferito l'ufficio postale in altra sede. (4-05656)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Il ministero delle comunicazioni infatti — quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale — ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interpellare la medesima società Poste la quale ha riferito che sono stati individuati nuovi locali ove ubicare l'ufficio postale di Bellosguardo (Salerno) considerato che un semplice intervento di ristrutturazione non sarebbe sufficiente a rimuovere le barriere architettoniche attualmente presenti.

La trattativa per la locazione dei nuovi locali, ha precisato la società, è stata già avviata e, non appena raggiunto l'accordo, si darà inizio ai lavori di ristrutturazione indispensabili per adeguare i locali medesimi alle esigenze dell'ufficio postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nella tabella E, allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, re-

cante l'« Ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione », e contenente « criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie », non è previsto al punto b), relativo ai « titoli accademici e di studio », il possesso del diploma di specializzazione o di perfezionamento post-universitario in una disciplina a carattere giuridico o economico, mentre è previsto un titolo generico come l'abilitazione all'insegnamento (di qualunque disciplina) negli istituti secondari di secondo grado;

il possesso di un diploma di specializzazione o perfezionamento in una materia giuridica o economica è sicuramente qualificante per la formazione professionale dei componenti le commissioni tributarie, almeno come l'abilitazione all'insegnamento in « materie giuridiche ed economiche » e in « ragioneria e tecnica », che attribuisce un punteggio di punti 1,50 —

se non ritenga opportuno prevedere al punto b) della tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 tra i « titoli accademici e di studio » che possono avere i componenti delle commissioni tributarie, anche il diploma di specializzazione e di perfezionamento post-universitari in una disciplina giuridica o economica, assegnandovi un punteggio adeguato, possibilmente di almeno punti 1,50, come l'abilitazione all'insegnamento in « materie giuridiche ed economiche » e « ragioneria e tecnica ».

(4-02144)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede se non si ritenga opportuno prevedere una modifica alla tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel senso di annoverare tra « i titoli accademici e di studio che possono avere i componenti delle commissioni tributarie, anche il diploma di specializzazione e di perfezionamento post-universitari in una disciplina giuridica o economica.*

Al riguardo, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'evidenziare che le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo, recanti i criteri di valutazione e punteggi per la nomina a componente delle

commissioni tributarie, sono state oggetto di recente modifica con il Decreto Ministeriale 6 giugno 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2002), ha rappresentato di poter ritenere meritevole di attenzione la proposta avanzata dall'interrogante.

Lo stesso consiglio si è, inoltre, riservato di approfondire la questione, unitamente ad altre segnalazioni pervenute, al fine di promuovere eventualmente un'ulteriore revisione delle indicate tabelle.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

CENTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

risulta che le autorità tedesche hanno preparato oltre cento milioni di dosi di antivaiolosa per proteggere la popolazione in caso di attacco bio-terroristico. Un vasto piano preventivo che metterebbe le autorità sanitarie in grado di vaccinare contro il vaiolo ogni uomo, donna e bambino residente in Germania;

con riferimento al rischio vaiolo è che se si vuole intervenire rapidamente è necessario comprare gli antidoti ed i vaccini, e attivare misure difensive di tipo precauzionale;

il 7 febbraio 2003 il Vicepremier spagnolo Mariano Rajoy, ha annunciato che il suo governo ha acquistato due milioni di vaccini contro il vaiolo, come misura preventiva;

quasi tutti i Paesi occidentali scontano la mancanza di approfondite conoscenze e di adeguata organizzazione per l'eventualità di dover gestire aggressioni terroristiche di natura batteriologica;

è necessario un grande sforzo a livello nazionale e internazionale per garantire la diagnosi precoce e l'isolamento dei soggetti eventualmente colpiti, altrimenti i rischi sono altissimi: un'epidemia di vaiolo non arginata per tempo potrebbe avere effetti devastanti;

nel nostro Paese è ancora carente il coordinamento tra le diverse autorità coinvolte: protezione civile, esercito e strutture sanitarie devono, invece, essere pronte ad agire in sintonia per contenere immediatamente gli effetti di un eventuale attacco;

l'intervento preventivo chiama in causa non solo la possibilità di acquisto di antidoti e vaccini ma anche la predisposizione di un laboratorio ove si possa coltivare il *virus* e in seguito produrre la fiala vaccino —:

quali misure specifiche siano state adottate per prevenire ed eventualmente fronteggiare questa nuova minaccia;

se non si ritenga utile potenziare laboratori e strumenti atti a far fronte ad eventuali attentati di tipo batteriologico, e nel caso specifico del vaiolo, approntare tempestivamente i laboratori di virologia in grado di coltivarlo;

se non si ritenga necessario predisporre corsi intensivi per infermieri e medici, e approntare controlli e test da poter eventualmente sottoporre in gran quantità ai cittadini;

quali siano le iniziative del Governo, di concerto con gli altri Stati europei, per attrezzare adeguatamente il nostro Paese per le ipotesi indicate in premessa;

quale sia il livello di interazione fra protezione civile, esercito e strutture sanitarie per l'ipotesi di attacchi terroristici batteriologici;

quali siano a tutt'oggi le capacità di fornire risposte tempestive rispetto al rischio di attacchi terroristici chimici e batteriologici;

quali interventi il Ministro interrogato abbia predisposto affinché l'istituto superiore di sanità e i centri specializzati in malattie infettive siano allertati. (4-05408)

RISPOSTA. — *In relazione al minaccioso scenario per possibili attentati terroristici, anche sul nostro territorio, determinatosi a seguito degli eventi internazionali — che*

proprio in questa settimana sembrano raggiungere l'acme della tensione — seguendo le raccomandazioni dell'OMS, sono state intraprese, immediatamente dopo il tragico 11 settembre di due anni fa, iniziative: per fronteggiare le conseguenze di un eventuale impiego deliberato di aggressivi biologici o chimici; per allertare, per quanto di competenza, tutti i livelli sanitari coinvolti.

A tal fine il Ministro della salute ha costituito un'unità di crisi, composta, oltre che da rappresentanti del Ministero, da eminenti specialisti nel campo delle malattie infettive, dell'ematologia, della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, della sanità militare, delle regioni nonché da un rappresentante della segreteria NATO-UEO; dell'unità di crisi fanno peraltro parte i direttori degli istituti tecnico scientifici nazionali quali l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il direttore scientifico dell'istituto nazionale per le malattie infettive « Spallanzani » che, insieme al direttore generale della prevenzione del Ministro, ne è peraltro il coordinatore.

Sono state anzitutto emanate indicazioni per gli operatori sanitari di tutti i livelli e si è adottato, fra l'altro, un sistema per la segnalazione di eventi inattesi che potrebbero configurare rischio biologico, chimico-tossicologico e fisico.

Nella fase iniziale dell'emergenza si è privilegiata, quindi, la sensibilità, al fine di cogliere qualsiasi segnale di rischio e, nella fase immediatamente successiva, la specificità, al fine di selezionare, evidenziare ed intervenire sui veri eventi positivi.

Come elemento cardine della fase iniziale e come primo filtro, si è istituito il numero verde 800 571 661, cui sono afferiti cittadini ed operatori sanitari e presso il quale hanno operato figure professionali opportunamente addestrate e competenti.

Il numero verde ha operato su due versanti: nei confronti della popolazione, al fine di dare rassicurazioni ed informazioni corrette ed opportune, secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità; nei confronti degli operatori, al fine di registrarne le segnalazioni, valutandone la qualità, smistandole verso le strutture com-

petenti e ritrasmettendole alle istituzioni che hanno svolto attività di supporto.

Tali istituzioni, individuate in alcuni centri di eccellenza nazionali, supportano il servizio sanitario nazionale per la valutazione del rischio, per l'identificazione di aspetti e condizioni di particolare vulnerabilità e criticità e per l'attività diagnostica non effettuabile in situazioni routinarie; forniscono, inoltre, indicazioni omogenee e standard su problemi con i quali la maggior parte degli operatori sanitari italiani non si è, — per fortuna, occorre dire — mai confrontata.

Il braccio operativo è stato individuato nelle strutture territoriali, immediatamente informate e coinvolte.

Sempre nell'ottica di una risposta rapida ed efficace, si è prevista, ed è già in atto, la costituzione di scorte di presidi terapeutici e profilattici di provata efficacia e l'acquisizione di attrezzature protettive che si dovessero rendere necessarie.

A fini informativi, è stata inviata alle regioni, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle associazioni di categoria dei medici, nonché al ministero dell'interno-difesa civile, al ministero della difesa-direzione generale della sanità militare, al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la documentazione relativa alle caratteristiche di agenti biologici e chimici che potrebbero essere impiegati a scopo terroristico insieme ad indicazioni su misure di profilassi e contenimento ed all'elenco di presidi farmacologici, utili in caso aggressione con tali agenti.

Sono state, altresì, impartite alle strutture sanitarie nazionali istruzioni circa l'intensificazione della sorveglianza di patologie infettive non usuali, e di altri eventi inattesi, riguardo ai quali sono state fornite una scheda di segnalazione ad hoc, una schematizzazione del flusso di segnalazioni da seguire, ed indicazioni circa i centri di riferimento nazionali per malattie infettive dotati di unità di alto isolamento per l'area centro-meridionale e settentrionale ed i centri di riferimento per indicazioni e gestione del rischio chimico-tossicologico sia negli ambienti di vita che di lavoro.

Il tutto è stato reso disponibile sul sito Internet del ministero della salute allo scopo di assicurarne la massima diffusione non solo per quanto riguarda gli operatori sanitari ma anche il pubblico in senso lato.

Contemporaneamente è stata effettuata una ricognizione, su tutto il territorio nazionale di strutture, risorse e presidi utili in caso di risposta ad attacchi.

Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si è proceduto, su invito del ministero, alla costituzione di unità di crisi locali che possano agire in maniera coordinata con l'unità di crisi costituita a livello centrale.

È stato, inoltre, definito un protocollo per la gestione di materiali sospetti per possibile contaminazione da spore di *B. anthracis*, visto l'allarme partito dagli Stati Uniti d'America.

Anche tale protocollo è stato reso disponibile sul sito del ministero della salute.

Nella fase successiva all'emergenza è iniziata la pianificazione delle attività.

Pertanto, in armonia con il piano nazionale di difesa da attacchi terroristici di tipo biologico, chimico e radiologico, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato redatto il piano di difesa - settore sanitario che è già stato diffuso dal Ministro della salute alle autorità sanitarie regionali.

Il piano ha visto coinvolti, nella redazione, la direzione regionale della prevenzione del ministero, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'istituto nazionale per le malattie infettive, Spallanzani, la direzione generale della sanità militare, nell'ambito del cui coordinamento viene dispiegato anche l'intervento dell'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, la rappresentanza regionale.

Tale piano, successivamente approvato dalla citata unità di crisi, istituita dal Ministro presso la direzione regionale prevenzione, tiene conto della linea organizzativa prevista dalle vigenti disposizioni in materia di gestione delle crisi. Tali disposizioni individuano nel Presidente del Consiglio dei ministri, nel Consiglio dei Ministri e nel comitato politico strategico, gli orga-

nismi decisionali nazionali; nel nucleo politico militare il massimo organo di coordinamento nazionale; nella commissione interministeriale tecnica per la difesa civile l'organo di coordinamento tecnico delle attività di difesa civile al momento dell'emergenza; e nel prefetto l'autorità di coordinamento della difesa civile a livello periferico.

Il piano si articola in due parti: nella prima è presa in considerazione la minaccia biologica, nella seconda, invece, la minaccia chimica e radiologica.

Ciascuna parte è, a sua volta, suddivisa in due titoli.

Nel primo, di tipo divulgativo, vengono fornite informazioni generali sui criteri essenziali per l'identificazione di eventi dannosi a seguito di atto terroristico, sui siti bersaglio, sugli aggressivi presumibilmente utilizzabili in tali scenari, sulle modalità patogenetiche di detti aggressivi, ipotizzando, in ultimo, una scala di gravità riferita alle caratteristiche specifiche di ciascun aggressivo e rapportata alle varie tipologie di siti bersaglio ed al numero di individui colpiti.

Nel secondo, ad impostazione eminentemente operativa, vengono enunciate considerazioni di massima di tipo organizzativo in base alle quali possono essere sviluppate, in sede locale, le procedure di intervento idonee.

A corredo, sono riportate le schede tecniche relative ad agenti biologici, chimici e fisici, nonché approfondimenti tematici su alcuni temi particolarmente critici, che riprendono, sviluppano ed integrano argomenti ed informazioni già esposti nella prima e nella seconda parte del piano.

Al momento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Istituzioni centrali e locali che potrebbero essere chiamate a dare concretamente corpo alla realizzazione delle misure sanitarie ciascuno per gli aspetti di competenza, è in fase di sviluppo la pianificazione discendente per la messa in atto, a livello territoriale e centrale, di tutte le azioni volte alla tutela della salute.

Quanto sviluppato fino ad oggi, è stato condotto coerentemente con quanto deciso

nei contesti europei ed internazionali, alle cui attività e decisioni l'Italia partecipa fattivamente.

In ordine ad alcuni aspetti tecnici dell'eventuale emergenza si danno sommarie indicazioni relative alle seguenti problematiche:

1) COLTIVAZIONE DEL VIRUS A FINI PRODUTTIVI

Si fa presente che il vaccino antivaioleso viene allestito a partire non dal virus del vaiolo umano (*Variola major*) bensì a partire dal virus del vaiolo vaccino (*vaccinia*).

La determinazione del virus vaioloso, anche a fini esclusivamente produttivi, è proibita ai sensi degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, nell'ambito della sua appartenenza all'organizzazione mondiale della sanità.

La produzione di vaccini o presidi di qualsiasi tipo, soprattutto in emergenza, richiede capacità produttive già in atto e costantemente sottoposte a verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

2) CAPACITÀ DIAGNOSTICA

Per quanto riguarda la capacità diagnostica, l'Italia è dotata di un unico Laboratorio virologico presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive con livello di contenimento di massima sicurezza (BSL4) in grado di eseguire, se necessario, indagini virologiche per la conferma della diagnosi di vaiolo o di altre patologie virali ad alta infettività. Tra l'altro tale struttura ha superato il processo di valutazione effettuato anche da esperti comunitari ed americani.

3) POPOLAZIONE A RISCHIO VAIOLO

Sono già state adottate le opportune iniziative (costituzione di scorte) per proteggere, qualora si ritenesse necessario, la popolazione non immune, con adeguati interventi di profilassi specifica ed aspecifica.

Nella fattispecie sono necessarie strategie vaccinali congrue e commisurate agli scenari che si dovessero presentare.

Per quanto riguarda il richiamo al finanziamento dell'Istituto Superiore di Sanità, è opportuno ricordare che la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 34, comma 14, lo stanziamento di 4 milioni di euro, per l'anno 2003, in favore dell'Istituto, per proseguire l'assolvimento dei compiti (coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, gestione dei Registri Nazionali), indicati nell'articolo 92 comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

per prassi consolidata da almeno 20 anni vengono finanziate le attività di avviamento alla pratica sportiva con un fondo particolare, stabilito *ad hoc*, con il quale, in seguito a rendicontazione da parte delle scuole, i provveditorati agli studi hanno sempre provveduto a liquidare le ore di avviamento all'attività sportiva;

quest'anno le scuole si sono organizzate in modo che le attività sportive sono state deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto ed inserite, ancora a settembre, nel piano offerta formativa (POF) non tenendo conto della relativa spesa delle ore in più effettuate dai docenti di educazione fisica, rinviando la copertura di tali spese ai fondo particolare citato;

l'articolo 32 del Contratto collettivo decentrato nazionale (CCDN), prevede espressamente « ore eccedenti le 18 ore settimanali effettuabili fino ad un massimo di 6 ore settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica »;

i fondi assegnati alle scuole per il POF sono gli stessi degli anni precedenti e

a settembre di quest'anno questi fondi sono stati distribuiti fra le altre attività scolastiche;

quindi la, circolare della direzione del Veneto del 25 ottobre 2002 e arrivata ai primi di novembre, di fatto sanciva l'impossibilità, come la stessa invece chiedeva, di inserire le spese per le attività sportive eccedenti le 18 ore settimanali regolamentari;

in definitiva, non c'è più spazio nel POF per attività sportive eccedenti e si sancisce quindi il taglio dei fondi per le attività suddette;

in seguito alla circolare citata i docenti di educazione fisica in molte scuole si sono rifiutati di continuare l'attività sportiva prevista da realizzarsi in ore eccedenti l'orario di servizio in quanto queste non sarebbero state pagate;

infine il Veneto sembra una delle pochissime regioni in cui è avvenuto questo grave inconveniente pur avendo avuto, il Veneto stesso, l'anno scorso, 3.159 scuole medie e 2.271 scuole superiori che hanno partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi: a Padova hanno partecipato ai giochi 348 scuole medie su 415 e 219 scuole superiori su 287 —:

come si concilia questo taglio dei fondi con le direttive del Ministero della salute perché si incentivi l'attività motoria a tutti i livelli;

come intenda intervenire il Ministro affinché si ripristini nel Veneto la consigliata prassi di effettuare ore straordinarie per l'educazione fisica nella quantità prevista dall'articolo 32 del CCDN. (4-05581)

RISPOSTA. — *L'interrogante lamenta che nella regione Veneto con circolare del dirigente generale del 25 ottobre 2002 sarebbero stati tagliati i fondi per le ore di avviamento alla pratica sportiva effettuate dai docenti di educazione fisica.*

Al riguardo si fa presente che, a partire dall'esercizio finanziario 2001, il pagamento delle ore di avviamento alla pratica sportiva non avviene più, come nel passato, a mezzo

di ruoli di spesa fissa (capitolo per stipendi) ma le spese in argomento devono gravare sui finanziamenti da disporre a favore delle istituzioni scolastiche con imputazioni ai capitoli denominati compensi e indennità a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000 che definisce il nuovo assetto organizzativo di questa amministrazione, tali risorse sono allocate presso gli uffici scolastici regionali.

Sull'argomento il ministero ha emanato opportune istruzioni con circolari n. prot. 394 del 2001 e 3676 del 2002 precisando che nulla è innovato sia per quanto riguarda il conferimento delle ore per detta attività sia relativamente all'acquisizione delle risorse finanziarie per il pagamento delle ore in parola.

Al fine di ottimizzare la finalizzazione degli stanziamenti è stata, inoltre, segnalata agli Uffici Scolastici Regionali l'esigenza di acquisire tempestivamente le richieste dei dirigenti scolastici per il pagamento delle ore di pratica sportiva con la relativa quantificazione.

Quanto alla circolare del 23 ottobre 2002 del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, la medesima non fa che ribadire alle istituzioni scolastiche interessate quanto già contenuto nelle suindicate note ministeriali, e ad esse fa riferimento.

Non si comprende pertanto, la richiesta di interventi da parte del ministero per il ripristino nel Veneto della prassi di effettuare ore straordinarie di educazione fisica nella quantità prevista dal articolo 32 del CNI del 31 agosto 1999 atteso che tutte le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono prevedere attività da retribuire in correlazione con il piano dell'offerta formativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ARMANDO COSSUTTA, GASPERONI e ABBONDANZIERI. — Al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la recentissima firma dell'Intesa Generale Quadro tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il presidente della regione Marche ha finalmente definito gli interventi infrastrutturali nella regione, sulla base anche della programmazione indicata nella delibera del CIPE del 21 dicembre 2001;

tra le opere elencate alcune interessano le province di Pesaro ed Urbino, ed in particolare:

a) SGC Grosseto-Fano nel tratto da Mercatello sul Metauro e S. Stefano di Gaita;

b) Pedermontana delle Marche, nel tratto Sassoferrato-Cagli;

c) e, al di fuori dell'intesa generale quadro, la Autostrade spa ha comunicato agli enti locali della zona l'intenzione di procedere, in regime di autofinanziamento, all'adeguamento della sagoma a tre corsie per ogni senso di marcia nel tratto Rimini-Nord/Civitanova —:

qual siano le risorse finanziarie al momento stanziare per le opere elencate oggetto dell'intesa generale quadro;

quali siano essere i tempi di realizzazione previsti per l'avvio ed ultimazione dei lavori in oggetto. (4-04841)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, fa presente che l'ammodernamento dell'itinerario E78 tra Grosseto e Fano, della lunghezza di circa 275 chilometri risulta inserito nella legge obiettivo con una previsione di investimento pari a 1.853,56 milioni di euro, di cui 497,348 milioni di euro nel triennio 2002-2004, con risorse già disponibili nel P.T.ANAS per 47,51 milioni di euro.

La S.G.C. Grosseto-Fano, nella regione Marche, tratto Mercatello sul Metauro-S. Stefano di Gaita, è composta da n. 10 lotti (dal n. 2 al n. 11).

2° lotto — 1° stralcio — *Estesa chilometri 6+000* — *Importo dei lavori netto 48.741.190 milioni di euro di cui per lavori 36.942.469 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Seicol Romagnoli in data 2 maggio 2000 e saranno terminati entro il 2006. I lavori di questo lotto riguardano la realizzazione della galleria naturale della Guinza dell'estesa di 5.960 metri lineari, canna in sinistra e relativi collegamenti con la viabilità;*

2° lotto — 2° stralcio — *Estesa chilometri 6+000. Questo lotto riguarda la realizzazione della canna destra della stessa galleria della Guinza. È in corso la progettazione esecutiva;*

3° lotto — *Estesa chilometri 3+500. Importo dei lavori netto di 51.561.960 milioni di euro di cui per Lavori di 40.357.610 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Rabbioisi nel novembre 2001 e saranno terminati alla fine del 2004;*

4° lotto — *Variante esterna all'abitato Mercatello sul Metauro. Estesa di chilometri 4+500. È in fase di completamento il progetto definitivo ed è stato richiesto il nulla-osta ambientale per una variazione progettuale rispetto al progetto approvato in sede di valutazione d'impatto ambientale. Appena acquisito il suddetto parere andrà ultimato l'iter autorizzativo con la conferenza dei servizi.*

Importo progetto 120,7 milioni di euro.

Il progetto definitivo verrà presentato al CIPE per la richiesta dei finanziamenti secondo quanto previsto dalla legge obbiettivo, presumibilmente entro il primo semestre del corrente anno;

Dal 5° lotto (Mercatello Est) — al 10° lotto (S. Stefano di Gaifa) — *Estesa di chilometri 33. È stato redatto il progetto definitivo istruttorio dalla Provincia di Pesaro-Urbino con cofinanziamento ANAS ed è in corso la procedura di valutazione d'impatto ambientale. Si dovrà quindi completare il progetto definitivo ed acquisire i restanti pareri o mediante ricorso a conferenza dei servizi con la vecchia normativa o richiedendo al CIPE il rilascio delle autorizzazioni di legge. Si potrà, quindi,*

procedere con l'appalto integrato o anche mediante contraente generale.

Importo progetto 782,4 milioni di euro.

Il progetto verrà presentato al CIPE per la richiesta dei finanziamenti secondo quanto previsto dalla Legge Obiettivo, presumibilmente entro il secondo semestre del 2003.

L'ANAS rappresenta che l'adeguamento dell'itinerario in esame ha la finalità di rendere fruibile in tempi accettabili il corridoio trasversale di collegamento tra il litorale tirrenico e quello adriatico.

I tempi di realizzazione dell'intera tratta si presumono non inferiori a 10 anni.

In merito alla Pedemontana delle Marche, nel tratto Sassoferrato-Cagli, la Società stradale precisa che la stessa tratta non rientra nella sua gestione. A tal riguardo, riferisce che la progettazione preliminare risulta essere in corso di redazione da parte della regione Marche e la successiva progettazione definitiva sarà redatta dall'Amministrazione provinciale di Pesaro.

In relazione alla A/14 Autostrada « Bologna-Bari-Taranto » l'ANAS sottolinea, infine, che sono in corso di perfezionamento i nuovi atti convenzionali con autostrade S.p.A.

Nell'ambito degli stessi atti convenzionali sono inseriti per i tratti regionali emiliano e marchigiano gli interventi di ampliamento della terza corsia dell'A/14 da Rimini Nord a Pedaso che verranno realizzati senza contributi pubblici.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

l'area della vice-dirigenza, introdotta dalla legge 145 del 15 luglio 2002, è argomento di contrattazione collettiva del comparto ministeri;

gli obiettivi contenuti nel ricordato provvedimento fanno parte di un'esigenza

diffusamente sentita nella pubblica amministrazione, quale impulso ad un'ulteriore modernizzazione della macchina amministrativa dello Stato;

L'articolo 10 della suddetta legge rinvia la disciplina dell'area della vice-dirigenza a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, resta avvertita e non più rinviabile la necessità e l'urgenza di dare nuova dignità ai funzionari direttivi destinatari di tale provvedimento, che attendono da tempo il giusto riconoscimento della propria posizione giuridica;

quanto tempo ritenga debba ancora trascorrere prima che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) riceva gli indirizzi utili ad avviare la regolamentazione e la risoluzione di un problema che con il trascorrere del tempo penalizza e mortifica il personale dell'area della vice-dirigenza. (4-04570)

RISPOSTA. — *L'articolo 7 della legge n. 145 del 2002, al terzo comma, introducendo un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che la contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vice dirigenza, nella quale viene ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, in base al vigente ordinamento del personale, con almeno cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.*

In sede di prima applicazione, ai fini dell'inquadramento nella categoria, si prescinde dal possesso della laurea, purché il personale in oggetto sia comunque in possesso degli altri requisiti di legge e sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.

Il secondo comma del predetto articolo 17-bis prevede, invece, la possibilità di costituire la predetta area della vice dirigenza anche negli altri comparti di contrattazione, con riferimento al personale

appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri.

Per stabilire l'equivalenza delle posizioni si rinvia ad un apposito decreto interministeriale (emanato dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Infine l'articolo 10, comma 3 della legge 145 del 2002 detta alcune disposizioni transitorie con riferimento ai tempi ed alle modalità di costituzione della predetta area predirigenziale.

Si stabilisce, più precisamente, che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere « dal periodo contrattuale successivo a quello in corso » alla data di entrata in vigore della legge, sulla base di contratti collettivi stipulati a seguito dell'emanazione di appositi atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

Dal complesso normativo citato risulta:

a) *che l'area della vice dirigenza è rimessa alle determinazioni dei contratti collettivi, stipulati fra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative. La costituzione dell'apposita area è quindi espressione di autonomia privata collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (« la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali »);*

b) *che, con riferimento ai tempi, la costituzione dell'area della vice dirigenza si riferisce « al periodo contrattuale successivo a quello in corso ». A tale fine l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2003, ha previsto l'istituzione di una commissione paritetica ARAN-confederazioni ed organizzazioni sindacali, fra l'altro, con il compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della Vicedirigenza*

con le modalità e i tempi indicati nell'articolo 10 della legge 145 del 2002;

c) che, con riferimento alle modalità di costituzione dell'area della vice dirigenza per i comparti diversi da quello dei Ministeri, è necessario un adempimento prope-
deutico, costituito dall'emanazione del decreto interministeriale di equiparazione fra le categorie omologhe ai C2 e C3 del comparto Ministeri.

Per tale finalità, presso il dipartimento della funzione pubblica, è stato costituito un gruppo di lavoro a composizione mista — dipartimento della funzione pubblica, ministero dell'economia e delle finanze ed ARAN — che avrà il compito di predisporre la bozza di decreto interministeriale.

Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

il Piano sanitario nazionale ha espresso l'intendimento di attivare iniziative di grande rilievo per la tutela della salute della popolazione anziana;

particolarmente significativa appare la volontà di assicurare l'accesso ai dispositivi medici e servizi sanitari atti a migliorare le funzioni quali udito, mobilità, vista, masticazione e continenza, che tendono facilmente a deteriorarsi con l'età;

pare superfluo sottolineare la straordinaria rilevanza, per la popolazione anziana, di un buon mantenimento di tutte le funzioni sovraricordate, senza le quali scema grandemente la qualità della vita e si avvia una vita sociale di ripiego e tendenzialmente orientata verso una progressiva mancanza di autonomia —:

quali iniziative siano state assunte in concreto al fine di assicurare alla popolazione anziana l'accesso a tutte le funzioni sanitarie in grado di migliorare l'udito, la mobilità, la vista, la masticazione e la continenza, nonché per

sapere se le regioni, nell'ambito dei loro specifici piani sanitari, abbiano assunto tale obiettivo come primario in relazione al bisogno di salute della popolazione anziana. (4-00594)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento che stabilisce la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e fissa i principi di programmazione e di organizzazione delle attività cui le Regioni devono fare riferimento nonché i criteri di finanziamento.

Nell'area della tabella allegata al predetto decreto dedicata alla disabilità — relativamente alle prestazioni — funzioni sociosanitarie, si fa riferimento agli « interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica ».

La risposta alle problematiche connesse ai bisogni di carattere sanitario e sociosanitario degli anziani, in particolare i soggetti affetti da pluripatologie ed i non autosufficienti, è uno degli obiettivi prioritari dello schema di piano sanitario nazionale 2002-2004, che dedica a detta tematica uno specifico progetto obiettivo.

In particolare, tenuto conto che la popolazione anziana cresce continuamente e con essa crescono le pluripatologie e le invalidità, viene sottolineata la necessità di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali ed un sistema di presa in carico globale dell'assistito.

Deve essere, inoltre, assicurata la migliore accessibilità a tali servizi insieme al reperimento delle risorse necessarie per l'effettiva tutela della popolazione anziana.

Il ministero della salute, presso la competente direzione generale della programmazione sanitaria, ha istituito la « Commissione assistenza protesico-riabilitativa odontoiatrica agli anziani », in vista dell'avviamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione dell'assistenza protesico-riabilitativa in regime di gratuità in anziani socialmente deboli.

Tale studio di fattibilità ha portato alla firma di un accordo tra il ministero della salute e la regione Lazio per la sperimentazione del programma di odontoiatria che coinvolgerà gli anziani ultrasessantacinquenni che percepiscono la pensione sociale (516 euro mensili).

La sperimentazione, che sarà avviata nel Lazio come regione pilota, partirà nel primo semestre 2003, terminerà entro il giugno del 2004 e avrà un onere complessivo di 10 milioni di euro, dei quali 7.500 a carico dello Stato e 2.500 della regione.

Nelle 5 unità operative pilota del Lazio verranno eseguite le prime visite, emesse le diagnosi e sarà stabilito il tipo di terapia riabilitativa da eseguire.

Al paziente verrà fornito un bonus per l'esecuzione del piano terapeutico previsto che potrà effettuare, a sua scelta, presso le stesse unità operative dislocate sul territorio o presso studi dentistici privati tra quelli individuati dalla Regione.

È auspicabile che altre regioni possano aderire al programma, che in Italia interessa tra le 120 e le 200 mila persone ultrasessantacinquenni, in maggioranza donne.

Sui dispositivi medici, è attualmente vigente il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe».

Il decreto individua i dispositivi (protesi, ortesi, ausili tecnici) e stabilisce gli aventi diritto, in relazione al riconoscimento dell'invalidità (o anche solo in presenza della domanda di riconoscimento dell'invalidità).

Tra gli aventi diritto ai dispositivi protesici, successivamente, il decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 321, articolo 2, comma 1) ha inserito anche i seguenti:

d) i soggetti laringectomizzati e traqueotomizzati, ileo-colostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica;

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica.

Per i soggetti sopra indicati, la prescrizione, redatta da uno specialista del servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato, competente per la menomazione, indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, per il periodo intercorrente, fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto.

L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ha inserito tra le prestazioni erogate a carico del servizio sanitario nazionale quelle contenute nel citato decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332.

Nell'ambito dei lavori della «Commissione azionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», istituita ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, potrà essere valutato l'eventuale inserimento anche di nuove prestazioni sanitarie a favore della popolazione anziana.

I piani sanitari regionali prevedono, come obiettivo prioritario, la tutela della salute della popolazione anziana, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio.

Oggi appare infatti prioritario il problema dell'accessibilità alle prestazioni sa-

нитарie già garantite rispetto a quello, pur rilevante, della previsione di nuove prestazioni.

A tal fine, il ministero della salute sta attivando una serie di iniziative per promuovere la riduzione dei tempi di attesa: tra le altre, acquista particolare rilievo l'atto siglato, in sede di Conferenza Stato-regioni, il 14 febbraio 2002, recante « Accordo tra Governo e regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sulle liste di attesa ».

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DI GIOIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

le associazioni di categoria nel campo del turismo e gli enti locali della provincia di Foggia hanno più volte denunciato il grave ritardo in cui versa l'intera zona in termini di infrastrutture;

gli sforzi che gli operatori del settore stanno cercando di portare avanti, negli ultimi anni, sono tutti tesi ad una maggiore destagionalizzazione del turismo per il territorio della Capitanata e, ovviamente, la possibilità di poter disporre di un aeroporto efficiente e di una rete viaria all'altezza della situazione potrebbe favorire questo tentativo, con tutte le ricadute occupazionali positive che lo stesso porterebbe —:

se i Ministri interrogati non ritengano, in attesa di un indispensabile progetto più complessivo per questa area, di attivarsi per l'apertura immediata del nuovo tratto Mattinata-Mattinatella, strada gestita dall'Anas, e per concedere l'autorizzazione per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto militare Amendola che consentirebbe l'atterraggio di *charter*, andando così incontro alle giuste esigenze degli operatori turistici e della popolazione tutta. (4-02149)

RISPOSTA. — Sono state richieste informazioni all'ENAC — ente nazionale per l'aviazione civile — il quale osserva, in via preliminare, che l'aeroporto di Amendola è un aeroporto militare non aperto al traffico aereo civile e che sullo stesso viene consentita essenzialmente e sulla base di motivate ragioni, l'effettuazione di singoli scali da parte di aeromobili civili, previo nulla osta delle competenti autorità militari.

Difatti, allo scopo di ottenere l'apertura di un qualsivoglia aeroporto, deve essere innanzitutto presentata una richiesta all'autorità militare competente corredata da un piano di fattibilità concreto e dettagliato che, da una parte, specifichi le attività che, sul medesimo, è previsto siano effettuate e, dall'altra, indichi la copertura delle spese necessarie alla realizzazione delle conseguenti opere di adeguamento delle infrastrutture necessarie.

L'ENAC fa presente, tuttavia, che per l'aeroporto di Amendola era già stata avanzata, in tal senso, una richiesta dagli Enti locali interessati all'ex direzione generale per l'aviazione civile del soppresso ministero dei trasporti che, all'epoca avanzò, nei confronti del relativo progetto, una serie di obiezioni a tutt'oggi dall'ENAC stesso ritenute valide ed attuali.

D'altro canto, a tal riguardo, l'ente fa rilevare che l'aeronautica militare, per motivi operativi e di sicurezza militare si è espressa, in passato, in maniera sfavorevole all'uso promiscuo di proprie basi.

In ogni caso, l'ENAC potrà considerare l'utilità dell'attivazione di un ulteriore scalo, ai fini dello sviluppo del sistema aeroportuale pugliese, solo sulla base di un business plan e di un apposito studio che consideri la fattibilità del progetto menzionato alla luce dei dati di traffico e del trend di crescita del sistema aeroportuale pugliese, considerato nel suo complesso.

La positiva conclusione di tale studio, tuttavia, a detta dell'ente, consentirà soltanto l'inoltro di una formale richiesta alle autorità militari ai fini di ottenere il necessario nulla osta all'auspicata apertura, di competenza appunto delle medesime.

Per quanto attiene la viabilità stradale, l'ANAS S.p.A. riferisce che è in corso l'iter

approvativo, ai fini dell'affidamento con appalto integrato, del progetto per le opere e le forniture necessarie all'adeguamento delle dotazioni impiantistiche a servizio delle gallerie « San Benedetto », « Papone », « Sperlonga » e « Palombari » sulla S.S. 89 « Garganica ».

Il cronoprogramma relativo all'intervento prevede una fase di 30 giorni per la redazione del progetto esecutivo ed una fase di 240 giorni per la realizzazione dei lavori.

La società stradale riferisce, altresì, che per quanto concerne l'opera d'arte che consentirà di scavalcare il Vallone Mattinatella in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S. n. 89 « Garganica » e la S.P. n. 53, è in corso di completamento l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte del parco nazionale del Gargano, anche a seguito dell'integrazione documentale richiesta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Pietro Lunardi.

DI GIOIA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

dalle notizie riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, nella pagina riguardante la cronaca di Foggia, in data 14 maggio 2002, si apprende che molti agricoltori della provincia non riescono ad ottenere, dagli istituti di credito, i prestiti agrari che gli sono indispensabili per fronteggiare la situazione di grave siccità che ha colpito l'intera zona;

questa situazione starebbe determinando il ricorso, per molti di essi, alla richiesta di prestiti ad usurai, con tutte le conseguenze negative da un punto di vista sociale ed economico che si possono facilmente immaginare —:

se e come intenda il Governo intervenire concretamente per aiutare gli agricoltori della provincia di Foggia che, non per loro responsabilità, stanno attraversando una grave crisi dovuta alla prolungata siccità e se non ritenga, vista l'estrema urgenza della situazione, necessario predi-

sporre interventi immediati affinché, un così importante settore dell'economia locale, non rischi di soccombere per causa delle avversità climatiche o « strozzato » economicamente dagli usurai. (4-02934)

RISPOSTA. — *Relativamente alle difficoltà economiche in cui versano le imprese agricole della regione Puglia ripetutamente colpita dalle avversità atmosferiche nel corso del 2001 e del 2002, si ricorda, innanzi tutto, che in presenza di eventi climatici avversi, di carattere eccezionale, su proposta motivata e documentata della regione territorialmente competente, prodotta nei termini previsti dalla legge n. 185 del 1992, il ministero delle politiche agricole e forestali provvede ad attivare con la massima sollecitudine, gli interventi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite, per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate.*

Successivamente, con i periodici prelievi dal fondo di solidarietà nazionale d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si dispongono le assegnazioni delle risorse finanziarie alle regioni, competenti alla erogazione degli aiuti economici, contributivi e creditizi, a favore delle imprese agricole danneggiate ed alla realizzazione dei ripristini delle strutture fondiarie danneggiate.

In base a tali procedure, a favore della regione Puglia nel corso del biennio 2001 e 2002, dopo la declaratoria degli eventi climatici avversi segnalati dalla regione medesima, tra le quali anche la siccità che ha interessato la provincia di Foggia, è stata assegnata ed erogata la somma di Euro 36.187.599,44, con prelievi dal fondo di solidarietà nazionale.

Successivamente, a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, che all'articolo 13 commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinques prevede interventi straordinari ed integrativi delle analoghe misure previste dalla legge n. 185 del 1992, nelle aree colpite dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, e al comma 4-octies reca uno

stanziamento di 18 milioni di euro a titolo di limite di impegno, l'amministrazione, per consentire l'immediata erogazione degli aiuti integrativi, ha assegnato alle regioni interessate una prima quota di stanziamento di 9 milioni di euro, dei quali 1.436.851,30 Euro sono stati assegnati alla regione Puglia.

A conclusione dei rilevamenti tecnici sui danni della siccità, è stato altresì disposto il riparto a conguaglio della restante quota di 9 milioni di euro che saranno trasferiti alle regioni non appena acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tuttora in corso.

In base a quanto previsto nella proposta di riparto a conguaglio, alla regione Puglia sarà assegnata la somma di Euro 1.225.348,70, a titolo di limite di impegno.

Per quanto riguarda, infine, la siccità e le gelate, del 2001/2002, si fa presente che a tutt'oggi, su proposta della regione Puglia, per la provincia di Foggia, sono stati emessi i decreti di declaratoria, di seguito indicati:

decreto del 10 settembre 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2001);

decreto del 4 dicembre 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2001);

decreto del 4 febbraio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002);

decreto del 15 febbraio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002);

decreto del 12 agosto 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2002).

Si evidenzia, comunque, che dopo la declaratoria degli eventi avversi e l'erogazione delle risorse finanziarie da parte del ministero, i successivi adempimenti per

l'erogazione degli aiuti, sono di esclusiva competenza regionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

DI GIOIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

dopo l'evento sismico che ha interessato il Molise e la provincia di Foggia si è determinato nell'intero Paese, ma in particolare nelle aree colpite dal terremoto, uno stringente dibattito sullo stato, spesso fatiscente ed insicuro, dell'edilizia scolastica;

questa preoccupazione, accompagnata dalle difficoltà che attualmente si vivono nelle zone colpite, anche in maniera marginale, dal sisma è, ovviamente, particolarmente forte nel Molise e nella provincia di Foggia —:

in quale modo si intenda, da parte del Governo, intervenire per il controllo e la messa in sicurezza degli edifici scolastici nel Molise e nella provincia di Foggia e se non si ritenga necessario interessare la protezione civile per le verifiche sulla sicurezza degli edifici medesimi. (4-04456)

DI GIOIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la situazione di molti istituti scolastici nella città di Foggia è estremamente preoccupante per quanto riguarda la sicurezza, con molti edifici che presentano gravi danni strutturali e necessitano di interventi urgenti;

in particolare desta preoccupazione lo stato della scuola media « Galilei » per la quale non sono più rinviabili i lavori di ristrutturazione;

tutto ciò sta determinando un giustificato allarme tra genitori, alunni e operatori della scuola che, dopo il luttuoso

evento sismico che ha interessato, sia pure in maniera lieve, la città di Foggia, chiedono che si intervenga con la dovuta urgenza affinché non ci si debba pentire in futuro se qualche incidente dovesse accadere —:

se e con quali mezzi e in che tempi si intenda affrontare la questione del controllo e della ristrutturazione degli edifici scolastici nella città di Foggia;

se non ritenga necessario investire la protezione civile per verificare la stabilità e la sicurezza degli stessi edifici scolastici. (4-04474)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, di analogo contenuto, con le quali l'interrogante chiede interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nel Molise e nella provincia di Foggia.*

Al riguardo, occorre ricordare preliminarmente che il ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Pertanto le amministrazioni locali sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.

Ogni intervento che riguarda le questioni strutturali è di competenza, quindi, degli enti locali.

L'amministrazione scolastica è comunque intervenuta a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali. È ciò ha fatto attraverso la concessione di mutui accendibili presso la cassa depositi e prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato medesimo.

Per quanto riguarda in particolare gli edifici scolastici delle zone a rischio sismico la legge 27 dicembre 2002 n. 289, finanziaria 2003, prevede interventi sia per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antisismica che per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quali:

la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la cassa depositi e prestiti per anticipare le spese per la progettazione delle opere dirette ad adeguare le scuole alla normativa antisismica (articolo 70 legge finanziaria 2003). Questo comporta l'anticipo delle somme necessarie da parte della cassa depositi e prestiti che dovranno poi essere restituite alla cassa medesima mentre restano a carico dello Stato gli interessi;

un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge n. 443 del 21 dicembre 2001, con ripartizione, da parte del CIPE, della somma necessaria tratta dalle risorse di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 166 del 2002 attivabile secondo le attuali competenze di comuni e province (articolo 21 legge finanziaria 2003).

Ciò in aggiunta agli interventi previsti dalla medesima legge finanziaria, sempre sotto forma di mutui accendibili presso la cassa depositi e prestiti, — che consentiranno l'accensione di mutui per circa 100 milioni di euro equivalenti a quasi 200 miliardi di lire, nel 2003 e di più di 300 milioni di euro, equivalenti a circa 610 miliardi delle vecchie lire, nel 2004 — ed a quelli previsti nel piano programmatico di cui al disegno di legge per la riforma degli ordinamenti scolastici definitivamente approvato, finalizzati all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale.

In riferimento alla situazione della provincia di Foggia si precisa preliminarmente che non esiste nel comune di Foggia e negli altri comuni della provincia alcuna scuola

media statale o parificata intitolata « Galilei » alla quale fa riferimento l'interrogante nella interrogazione n. 4-04474; esiste, con sede nella città di Foggia, un liceo scientifico paritario con tale intitolazione e, per il quale, nulla risulta in merito a situazioni relative agli immobili utilizzati.

Si fa anche presente che la direzione scolastica regionale per la Puglia ha interessato della questione riguardante l'edilizia scolastica della provincia di Foggia il Prefetto, i sindaci dei comuni ed il presidente dell'associazione provinciale della provincia di Foggia per le verifiche del caso.

Su tutto il territorio della provincia è stato effettuato, da parte degli uffici tecnici comunali, dell'ufficio tecnico della provincia, dell'ufficio del genio civile e dei vigili del fuoco un puntuale controllo degli edifici scolastici che ha evidenziato situazioni di inagibilità riferiti alla sicurezza statica di alcuni edifici scolastici o parti di esse ma più diffusamente l'esistenza di carenze in ordine ai requisiti di sicurezza sia previsti e posseduti dagli edifici dalla data di costruzione, sia per vetustà degli edifici e mancanza dei lavori di manutenzione.

L'ente provincia ha provveduto ad effettuare una rilevazione dei lavori occorrenti per l'adeguamento alla normativa di sicurezza di tutti gli edifici scolastici di sua competenza ed ha redatto un progetto per le opere di primo intervento per la sicurezza e la garanzia delle vie d'esodo; l'importo complessivo delle opere previste è pari a euro 5.367.261.

Per quanto riguarda gli edifici di competenza comunale, sia per il comune capoluogo sia per i comuni della provincia, non risultano comunicazioni ufficiali sui provvedimenti intrapresi o programmati da parte degli enti territoriali interessati ma risulta per le vie brevi che sono stati effettuati o almeno previsti i più urgenti lavori necessari a consentire la ripresa dell'attività didattica laddove possibile.

Atteso il carattere di priorità e di urgenza che riveste la problematica della funzionalità degli edifici scolastici e della sicurezza nei confronti degli studenti e degli operatori scolastici, in data 18 dicembre 2002, il, dirigente generale dell'ufficio me-

desimo ha sottoscritto, unitamente all'ANCI PUGLIA ed all'UPI PUGLIA, secondo i rispettivi ambiti di competenza, un protocollo d'intesa per la costituzione di un apposito tavolo di lavoro di carattere sistematico e permanente per lo studio di iniziative atte a rendere efficaci gli interventi degli enti locali.

In merito alla situazione relativa alla Molise ed in particolare alla provincia di Campobasso si fa presente che gli interventi effettuati sono stati tali da consentire la ripresa delle attività scolastiche in tempi ragionevolmente brevi; rimane la situazione di precarietà di poche scuole i cui edifici sono stati dichiarati inagibili e conseguentemente sono state allocate in altri immobili disponibili.

Nella maggior parte delle scuole sono in atto lavori di ristrutturazione, di recupero e di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 626 del 1994 e successive modifiche.

Si forniscono, infine, assicurazioni che continuerà ad essere cura costante di questo Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FOTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

in Italia almeno 2 milioni di persone soffrono di diabete ed almeno 1 milione non lo sa;

il diabete è una patologia che può dar luogo a gravi problemi quali: cecità, infarto, ictus, necessità di dialisi, rischio di amputazioni non traumatiche;

l'urgenza di tali complicanze può aumentare sensibilmente i costi sociali per l'assistenza al diabetico;

attualmente sono disponibili per la gestione del diabete nuove formulazioni terapeutiche in grado di ritardare il ricorso all'insulina e il conseguente impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti;

con la recente entrata in vigore del nuovo Prontuario Terapeutico Nazionale si è perseguito l'obiettivo di razionalizzare l'offerta terapeutica al cittadino riducendo il prezzo delle specialità più costose, consentendo nel contempo l'accesso — a carico del Sistema Sanitario Nazionale — ad un numero maggiore di farmaci e in particolare a quelli innovativi;

nel nuovo prontuario risultano esclusi — tuttavia — dalla lista dei prodotti inserita nella fascia A farmaci antidiabetici innovativi come i glitazoni, per i quali la reale possibilità di utilizzo da parte dei pazienti è gravemente ostacolata dalle modalità distributive (esclusivamente ospedaliere e molto macchinose) come lamentato in questi giorni, attraverso la stampa, dalle associazioni dei pazienti diabetici;

le limitazioni applicate in Italia per i glitazoni non trovano riscontri in altri Paesi europei dove questi prodotti risultano invece essere facilmente disponibili e rimborsati;

l'utilità dei glitazoni nella terapia del diabete è anche riconosciuta da istituzioni prestigiose quali il *National Institute of Clinical Excellence* (NICE) in Gran Bretagna —:

quale sia il motivo della esclusione dei glitazoni dalla fascia di piena rimborsabilità;

se e quali iniziative intenda assumere per porre rimedio a questa situazione che penalizza i pazienti diabetici italiani rispetto a quelli degli altri paesi europei. (4-05231)

RISPOSTA. — *Il nuovo PNF ha determinato la ristrutturazione dell'elenco dei farmaci rimborsati dal servizio sanitario nazionale, sulla base del criterio costo-efficacia, nel rispetto della legge 8 agosto 2002, n. 178.*

Uno degli obiettivi del nuovo prontuario è stato quello di assicurare la copertura completa di tutte le patologie clinicamente ed epidemiologicamente rilevanti.

Nello specifico, i farmaci antidiabetici non hanno subito alcuna penalizzazione in quanto, gli esperti della CUF hanno riservato un'attenzione particolare a questa come ad altre categorie di farmaci essenziali.

I farmaci a base di glitazoni non hanno cambiato la loro modalità di dispensazione in quanto oggi risultano classificati in fascia H (con distribuzione diretta da parte dei centri antidiabetici), come precedentemente all'entrata in vigore del nuovo prontuario.

È importante sottolineare che i farmaci classificati in fascia H non sono stati oggetto della manovra di ristrutturazione del nuovo prontuario in quanto non sono contemplati nella disposizione normativa recata dal comma 2, articolo 9 legge 178 del 2002 cit.

La commissione unica del farmaco (CUF), nell'atto di esprimere il proprio favorevole parere all'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ha richiesto alle ditte titolari delle specialità a base di glitazoni lo svolgimento di specifici progetti di sorveglianza che porteranno a definire la tipologia di paziente affetto da diabete di tipo 2: ciò è stato fatto per poter trarre un vantaggio clinico dal trattamento con questi farmaci e quindi poter meglio definire il rapporto rischio/beneficio.

In tal senso la commissione europea, sul parere espresso dalla CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) ha rilasciato l'autorizzazione alla commercializzazione di tali farmaci subordinata allo svolgimento di due studi clinici con gli obiettivi di:

raccogliere informazioni relative alla tollerabilità generale ed in particolare cardiovascolare;

raccogliere informazioni sulla morbilità/mortalità in pazienti in trattamento con associazioni di glitazoni e sulfaniluree o metformina.

In questo contesto devono essere lette le limitazioni alla dispensazione di queste specialità che non intendono penalizzare i pazienti diabetici, bensì sono i presupposti di un'attività di Farmacovigilanza che il Ministero della salute intende attuare per una migliore definizione qualitativa e quantitativa degli eventi avversi correlati all'uso di queste specialità.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

GALVAGNO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Asti fu colpita a fine agosto del 2000 da un evento sismico che raggiunse il 7° grado della scala Mercalli e causò ingenti danni a moltissimi edifici;

furono 85 i comuni che segnalavano danni e la prefettura, a suo tempo, aveva inoltrato l'elenco dei centri danneggiati al ministero dell'interno. I sindaci firmarono 750 ordinanze di inagibilità totale o parziale; solo nel capoluogo vi furono 1925 richieste di sopralluogo (in totale quelle eseguite su tutto il territorio furono 3800);

alla luce della tragedia che ha colpito il Molise appare necessario ed urgente promuovere un intervento di carattere straordinario per mettere in sicurezza gli edifici scolastici italiani con precedenza verso quelli che si trovano nelle zone a rischio sismico —:

quali provvedimenti urgenti il ministro abbia adottato o intenda adottare per dare concreta risposta a un problema che tiene in ansia milioni di famiglie;

se, alla luce di quanto accaduto, il Governo intenda varare un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici italiani e se in tale auspicata eventualità verrà data la precedenza alle zone già colpite da eventi sismici o a quelle incluse nelle aree a rischio sismico. (4-04383)

RISPOSTA. — *Si ricorda preliminarmente che il ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Pertanto le amministrazioni locali sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.*

Per quanto riguarda le questioni strutturali, ogni intervento in materia è di competenza, quindi, degli enti locali.

L'amministrazione è comunque intervenuta a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali; e ciò ha fatto attraverso la concessione di mutui accendibili presso la cassa depositi e prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato medesimo.

La legge 11 gennaio 1996, n. 23 (legge-quadro sull'edilizia scolastica) ha poi consentito, com'è noto, l'attivazione di piani triennali di programmazione, articolati in singoli piani annuali e a tutt'oggi — a conclusione del secondo triennio di programmazione 1999/2001 — sono stati complessivamente assegnati 3000 miliardi circa di vecchie lire che hanno consentito l'attivazione di circa 9000 opere, la maggior parte delle quali ha riguardato proprio l'adeguamento e la messa a norma degli edifici scolastici favorendo così la concreta applicazione, da parte dei competenti enti locali, dell'articolo 15 della legge n. 265 del 1999 (che prevede il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004) e consentendo il soddisfacimento del fabbisogno di aule, completamenti funzionali nonché la costruzione di palestre e la eliminazione dei fitti onerosi e dei doppi turni.

Tale somma, peraltro, si aggiunge a quelle già erogate con precedenti leggi (n. 488 del 1986 e n. 430 del 1991 e n. 431 del 1996) per analoghe finalità ed ammontanti ad altri 5.700 miliardi di vecchie lire.

Si ricorda, anche, che il disegno di legge di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli generali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definitivamente approvato, ha previsto un apposito piano programmatico di interventi finanziari, tra i quali anche quelli diretti all'adeguamento delle strutture di edilizia scolastica; a questo fine saranno previste specifiche risorse nell'arco della legislatura.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 finanziaria 2003, prevede, sempre sotto forma di mutui accendibili presso la cassa depositi e prestiti, un finanziamento che consentirà l'accensione di mutui per circa 100 milioni di euro, equivalenti a quasi 200 miliardi di vecchie lire nel 2003 e di più di 300 milioni di euro, equivalenti a circa 610 miliardi delle vecchie lire, nel 2004.

La medesima legge, finanziaria 2003, prevede anche ulteriori interventi sia per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antisismica che per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare di quelli situati in zone a rischio sismico, quali:

la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la cassa depositi e prestiti per anticipare le spese per la progettazione delle opere dirette ad adeguare le scuole alla normativa antisismica (articolo 70 legge finanziaria 2003). Questo comporta l'anticipo delle somme necessarie da parte della Cassa, somme che dovranno poi essere restituite alla Cassa medesima mentre restano a carico dello Stato gli interessi;

un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge n. 443 del 21 dicembre 2001, con ripartizione, da parte del CIPE, della somma necessaria tratta dalle risorse di cui

all'articolo 13, comma 1 della legge n. 166 del 2002 attivabile secondo le attuali competenze di comuni e province (articolo 80 comma 21 legge finanziaria 2003).

L'Amministrazione scolastica è invece interessata alle attività in materia di sicurezza di competenza dei capi d'istituto ed a tal fine si attiva per realizzare iniziative di formazione alla sicurezza nelle scuole, prioritariamente indirizzate alla formazione delle così dette figure sensibili, personale cioè deputato all'esercizio di specifiche funzioni attinenti alla sicurezza nelle scuole. Le attività formative del personale interessato possono essere realizzate anche con la collaborazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione.

A tal fine sono stati assegnati agli uffici scolastici regionali nell'anno 2002 più di 20 milioni di euro che si aggiungono ai 40 miliardi di vecchie lire già assegnati, per le stesse finalità, nel 2001; e la finanziaria 2003 prevede altrettanto.

Per conoscere lo stato di avanzamento delle attività di competenza dell'amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle iniziative di formazione del relativo personale, è stato effettuato di recente un monitoraggio sulla « cultura della sicurezza nelle scuole ».

Poiché, poi, nel corso del monitoraggio sono emerse anche altre indicazioni riguardanti attività di diretta pertinenza degli Enti locali — quali certificazioni e attività strutturali — le indicazioni stesse sono state opportunamente inoltrate, per quanto di rispettiva competenza, anche alle rappresentanze degli Enti locali medesimi.

Ciò premesso, con riguardo in particolare alla provincia di Asti, si fa presente, che a seguito dell'evento sismico registrato il 21 agosto 2000, le istituzioni scolastiche della provincia non hanno sostanzialmente subito danni rilevanti, ad eccezione della scuola materna di Castagnole Lanze e della scuola media di Rocchetta Tanaro.

Il comune di Castagnole Lanze ha provveduto a riparare i danni con lavori di consolidamento della struttura e la scuola è stata resa nuovamente agibile per l'anno scolastico 2001/2002.

Il comune di Rocchetta Tanaro ha precisato che l'unico fabbricato sottoposto ad ordinanza di inagibilità temporanea è stata la palestra della scuola media. I danni riparati non hanno comunque interessato le strutture portanti.

Si desidera, infine, assicurare che continuerà ad essere costante cura dell'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GHIGLIA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di gratuità di viaggio al personale FS, in vigore dal 1° gennaio 1992, ha confermato, nella fattispecie, le preesistenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale 1619/1975 e dal decreto ministeriale 650/1978, il quale ultimo prevedeva espressamente che il beneficio in parola non è applicabile al coniuge della dipendente donna che rimanga vedovo —:

se tale disparità di trattamento non sia una palese violazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità e come si intenda ovviare a tale oggettiva discriminazione. (4-00807)

RISPOSTA. — *Intendo innanzitutto ringraziarLa per aver attirato l'attenzione su una ingiustificata ipotesi di diversità di trattamento tra uomini e donne.*

In merito ho il piacere di comunicarLe che, a seguito della Sua segnalazione, ho incaricato i miei uffici di sottoporre la questione all'attenzione dei competenti organi delle Ferrovie dello Stato al fine di verificare la disponibilità ad eliminare tale situazione discriminante.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, accertata la fattibilità dell'intervento, ha provveduto

ad estendere il beneficio delle concessioni di viaggio già riconosciute alle vedove dei dipendenti, anche ai vedovi delle dipendenti, sanando così una situazione di evidente disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il Ministro per le pari opportunità: Stefania Prestigiacomo.

GIORDANO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 giugno 2002 la compagnia Alitalia cancellava ben 4 voli con partenza Fiumicino e destinazione Rimini, Firenze, Ancona costringendo i passeggeri ad attendere il volo successivo o al trasferimento via pullman;

la compagnia giustificava i disagi per « inefficienza aeromobile » del modello Atr 42;

nello stesso giorno il medesimo modello Atr 42 veniva tuttavia autorizzato al primo volo della linea Roma Fiumicino-Albenga;

l'aereo Az 1381, che effettua questa linea, partiva vuoto, senza alcun passeggero a bordo, e rimaneva inoperativo fino alle ore 6,55 del mattino successivo per il volo di ritorno Albenga-Roma;

l'aereo, con capienza dai 30 ai 45 passeggeri, a secondo del modello, parte quotidianamente da Roma per Albenga alle 17,45 (tranne il sabato) e riparte l'indomani da Albenga verso Roma, alle 6,55 (tranne la domenica); ad oggi ha registrato un massimo di 18 passeggeri per volo;

come riportato dal quotidiano genovese *Il Secolo XIX* del 27 e 28 novembre 2001 sembra che il Ministro dell'interno, Claudio Scajola, che abita ad Imperia, a circa 30 chilometri da Albenga, abbia sostenuto questo progetto presenziando, assieme all'amministratore delegato di Alitalia Mengozzi, alla cerimonia di inaugurazione della nuova linea il 17 maggio

2002 a Villanova d'Albenga. Lo stesso sindaco di Villanova, Balestra, dichiarava al quotidiano che « da tempo il Ministro si interessa dello scalo » dato che « ritiene che lo sviluppo dell'aeroporto rivestirà un'importanza fondamentale per l'economia del ponente ligure »;

la compagnia Alitalia versa da tempo in una gravissima crisi con ripercussioni pesanti per gli utenti e per i lavoratori del settore;

negli ultimi anni la compagnia ha soppresso i voli per Rio de Janeiro, Pechino, Honk Kong, Bangkok, Los Angeles, Detroit e, in Europa, linee importanti come Venezia-Parigi, Venezia-Londra, Bologna-Londra;

dopo l'11 settembre l'Alitalia ha perso oltre il 25 per cento di offerta posti, 1000 lavoratori sono stati incentivati ad abbandonare il lavoro, sono stati attivati i contratti di solidarietà e bloccati i rinnovi contrattuali per due anni, mentre da sei mesi 400 dipendenti della ex Ligabue sono senza stipendio perché la società per cui lavoravano, che forniva i pasti per gli aerei in partenza da Fiumicino, è fallita —:

se non ritenga opportuno dover appurare la reale necessità della linea Roma Fiumicino-Albenga;

se non ritenga necessario fare chiarezza sull'intera vicenda. (4-03368)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi cui si risponde congiuntamente, l'ENAC — Ente nazionale per l'aviazione civile — fa presente che il collegamento Roma-Albenga è stato attivato dalla compagnia Alitalia solamente su base stagionale, vale a dire dal 16 giugno al 30 settembre 2002, atteso che l'aeromobile tipo ATR42 con il quale il collegamento è stato attuato, era disponibile in flotta solamente fino al mese di settembre 2002.*

I risultati conseguiti dalla Compagnia, in termini economici, sono stati considerati favorevoli, atteso che l'aeromobile in questione ha superato la soglia di riempimento

del 50 per cento rispetto all'offerta di cabina di 30 posti e, nella giornata dell'8 luglio 2002, il volo AZ1380 ha registrato il totale riempimento dei posti disponibili.

L'ente precisa che le motivazioni addotte dall'Alitalia in merito all'attivazione del collegamento in questione, sono da attribuire alla ravvisata opportunità di impiegare, per il tempo per cui ne era prevista la disponibilità in flotta, un aeromobile che altrimenti sarebbe rimasto inutilizzato. Difatti, il medesimo aeromobile era stato fino a quel momento inattivo e quindi l'Alitalia sostiene di aver impiegato solo una risorsa marginale non sottraendola ad altri punti di rete.

A riguardo fa conoscere che il collegamento da Albenga si inseriva in una strategia di « scouting » di rotte minori allo scopo di verificarne il potenziale di offerta della rete su una area geografica che vede già serviti Genova e Nizza.

Per quanto concerne la cancellazione dei voli del giorno 16 giugno 2002, l'ENAC riferisce che la società di bandiera gestisce il collegamento Roma-Rimini in code share con la compagnia Minerva Airlines alla quale compete, esclusivamente, la gestione operativa dei voli. I voli per Firenze ed Ancona, invece, sono operati da Alitalia con aeromobile ATR72 che è a più ampia capacità rispetto all'ATR42, vale a dire con n. 66 posti contro i n. 42; per cui l'impiego di quest'ultimo avrebbe comportato, in ogni caso, una penalizzazione per i passeggeri prenotati.

Lo scalo di Albenga consente, inoltre, movimenti di atterraggio e di decollo solo entro le effemeridi (ore di luce diurna). Di conseguenza, la soppressione del volo AZ1380 (partito senza passeggeri a bordo) e l'impiego dello stesso su altra tratta avrebbe, a detta dell'ENAC, parzialmente soddisfatto le esigenze dei più numerosi passeggeri prenotati sui voli cancellati da Ancona o da Firenze e avrebbe comportato, altresì, la soppressione del volo mattutino da Albenga per mancato posizionamento dell'aeromobile.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Pietro Lunardi.

GIULIETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il bilancio delle vittime di incidenti stradali accaduti sul tratto della strada statale Flaminia del tratto umbro tra Spoleto Trevi e Foligno Valtopina è agghiacciante;

nel corso 2002 si sono registrati 11 morti e 66 feriti;

i tratti più pericolosi si sono rivelati quelli ancora con il tracciato a due corsie, in particolare la zona di Nocera Umbra;

molti sindaci, tra i quali il sindaco di Nocera Umbra, hanno sottolineato più volte la pericolosità del tracciato attuale —:

se all'interno del piano delle opere pubbliche previste per il 2003/2004, sia previsto l'adeguamento da 2 a 4 corsie per i tratti succitati;

se non sia opportuno, in attesa dell'adeguamento del tracciato, prevedere interventi atti a garantire maggiore sicurezza alla circolazione, in particolare predisponendo nuova segnaletica, tratti di spartitraffico in cemento e dissuasori di velocità. (4-04956)

RISPOSTA. — *L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che, a decorrere dal 1° ottobre 2001, in ottemperanza a quanto stabilito con il decreto legislativo 112 del 1998 che ha trasferito parte del patrimonio stradale al demanio delle Regioni, la strada statale n. 3 «Flaminia» è stata trasferita alla regione Umbria cui spetteranno, pertanto, gli eventuali interventi per la messa in sicurezza di detta viabilità.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

JANNONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

allo stato attuale, secondo un elenco stilato dal settore Patrimonio e Gestione

del territorio del comune di Bergamo, risultano in stato di dismissione alcuni immobili demaniali, segnatamente trattasi di cinque caserme, un palazzo storico, un centro servizi e un ex carcere, insistenti sul territorio comunale, così come di seguito descritti;

ex caserma Scotti; ex caserma Montelungo; ex caserma Li Gobbi; ex caserma Flores; ex sede comando, divisione Legnano; ex caserma Corridoni; ex carcere di Sant'Agata; Centro servizi ministero delle finanze;

in una provincia come quella di Bergamo, gravemente carente di spazi utilizzabili da strutture pubbliche, non può risultare comprensibile che complessi di tali dimensioni ed importanza, e che oltretutto hanno vantato (come nel caso del Centro servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di Azzano San Paolo) per lo Stato costi particolarmente gravosi, restino inutilizzati;

essendo venuti meno i principi ispiratori sottostanti alle normative che ne avevano previsto l'istituzione e l'utilizzo, non si è ad oggi addivenuti ad un'adeguata ipotesi di tempistica del completamento dei lavori — per ciò che riguarda il centro servizi del ministero dell'economia e delle finanze —, né tantomeno alla definizione di una possibile destinazione d'uso degli altri complessi che, tra l'altro, giacciono in un preoccupante stato di abbandono strutturale ed architettonico, che rende necessari interventi di restauro conservativo;

varie soluzioni di utilizzo prospettate da parte degli amministratori del comune di Bergamo, non hanno trovato nei competenti organi riscontro alcuno, in particolare, per ciò che attiene al centro servizi finanze, all'ex carcere di Sant'Agata, alla caserma Montelungo (che pareva nel 2001 essere destinata al Comando provinciale della guardia di finanza);

agli annunci di cessione da parte dello Stato, inerenti sia la Caserma Flores che la caserma Corridoni, pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente nel feb-

braio 2001 e nel luglio 2000, non solo non ha fatto seguito alcuna trattativa, ma la stessa caserma Corridoni non è più comparsa nell'elenco dei beni dismissibili relativi all'anno 2001;

il comune di Bergamo intenderebbe attuare, coerentemente con gli strumenti urbanistico-architettonici vigenti ed approvati, importanti progettualità di recupero, restauro ed utilizzo degli stessi beni demaniali, con destinazioni d'uso di edilizia pubblica, verde pubblico e parcheggio, particolarmente rispondenti alle necessità socio-urbanistiche della città di Bergamo —:

quali reali intendimenti e in quale ordine di tempo, il Ministro interrogato intenda adottare in relazione alla dismissione degli immobili in oggetto;

quali misure, nel caso i succitati complessi restassero di proprietà demaniale, il Ministro stesso intenda adottare al fine di stabilire, in tempi ragionevoli e non più procrastinabili, un'adeguata destinazione d'uso degli stessi. (4-03230)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede chiarimenti relativamente ad una prospettata dismissione di alcuni immobili di proprietà demaniale siti a Bergamo ed alla destinazione da conferire loro.*

Al riguardo, si comunica quanto rappresentato dall'Agenzia del demanio per ciascuno dei seguenti immobili menzionati dall'interrogante:

l'ex caserma Scotti è tuttora nella disponibilità del ministero della difesa;

l'ex caserma Montelungo, dismessa dal ministero della difesa, è in consegna al comando provinciale della guardia di finanza per fini istituzionali;

l'ex caserma Li Gobbi, dismessa definitivamente dal ministero della difesa, è utilizzata dall'agenzia delle entrate di Bergamo, dall'agenzia del territorio di Bergamo e dalla soprintendenza dei beni ambientali e culturali;

l'ex caserma Flores è tuttora nella disponibilità del ministero della difesa;

l'ex comando, divisione Legnano, denominato Palazzo Lupi, è tuttora nella disponibilità del ministero della difesa;

l'ex caserma Corridoni risulta inserita nel decreto ministeriale 27 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000 riguardante gli immobili alienabili ai sensi della legge del 23 dicembre 1996, n. 662;

l'ex carcere di Sant'Agata è parzialmente utilizzato, a titolo precario, dal comune di Bergamo per fini istituzionali.

Per quanto attiene, infine, l'utilizzo dell'ex centro di servizio di Azzano San Paolo (Bergamo), si rappresenta che ad oggi sono in corso le operazioni di presa in consegna dal consorzio CO.E.FIN., che ne ha curato la costruzione, e che ne è prevista la destinazione ad usi governativi, non ancora completamente definiti.

Pertanto, l'unico bene al momento senza destinazione d'uso, tanto è vero che è stato inserito nell'elenco dei beni alienabili da parte dello Stato ai sensi della legge n. 662 del 1996, è l'ex caserma Corridoni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

JANNONE. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

come ogni anno il problema degli incendi boschivi si ripresenta in tutta la sua gravità, ad evidenziare come nonostante le numerose polemiche, discussioni e dibattiti non si siano ancora prodotti reali miglioramenti nella prevenzione e nella repressione dei frequenti incendi che caratterizzano i mesi più caldi dell'anno;

le devastazioni prodotte dal fuoco comportano l'incenerimento di migliaia di ettari di boschi e arbusti, primaria risorsa naturale del nostro Paese, e pregiudicano l'esistenza di numerose specie animali, in

molte circostanze vittime impotenti della furia delle fiamme;

le conseguenze degli incendi, che in alcune regioni italiane si susseguono con drammatica continuità coinvolgono molto spesso i centri abitati e la popolazione residente, con grave rischio e pericolo per l'incolumità fisica delle persone e per l'integrità delle abitazioni civili;

tale fenomeno distruttivo rappresenta per alcune regioni italiane, che in modo primario dipendono dalla risorsa del turismo, una grave perdita economica in considerazione sia dei rilevanti danni materiali prodotti dagli incendi che delle situazioni di reale o potenziale pericolo corse dai turisti;

una delle principali cause delle devastazioni descritte risulta essere la scarsa attività di impianto e manutenzione del patrimonio boschivo, in relazione alla quale appare quindi chiaro che le azioni dirette alla difesa del bosco debbano essere preventivabili ed attuabili nelle normali ipotesi di lavoro; essenziali al riguardo sono gli interventi infrastrutturali quali la viabilità forestale (con la duplice funzione di frangifuoco ed accesso alle zone boscate di pericolosità e di difficile accesso), la costruzione di vasche o di bacini di approvvigionamento idrico e gli interventi silvo-colturali indirizzati alla pulizia e manutenzione del sottobosco, delle scarpate e del rimboschimento;

la mancata predisposizione da parte di numerose regioni, a cui sono demandate le competenze specifiche ai sensi della legge n. 47 del 1975 dei piani regionali antincendi secondo le diversificate caratteristiche ed esigenze del singolo territorio e, come denunciato dal Coordinamento nazionale dei vigili del fuoco, sono solo alcuni dei rilevanti aspetti che evidenziano una grave situazione di sostanziale immobilismo senza dubbio negativa ai fini della prevenzione degli incendi;

gli studi effettuati dai Dipartimenti della protezione civile sottolineano come solo il 60 per cento delle Regioni disponga

di un censimento sull'andamento dei sinistri, addirittura nemmeno impostato da talune delle regioni inadempimenti; è d'altra parte pacifico che l'analisi del terreno e della vegetazione risulta essere elemento essenziale per la creazione di mappe di vulnerabilità che individuino, a priori, le aree più pericolose;

l'attività di prevenzione, nelle sue componenti meno pericolose, può essere opportunamente espletata anche con l'ausilio di personale volontario e di lavoratori adibiti a lavori socialmente utili adeguatamente addestrati, in parziale controtendenza con i comportamenti sin qui tenuti da alcune Regioni;

la non corretta utilizzazione delle risorse disponibili, in termini di uomini e di mezzi, così come le evidenti difficoltà nel coordinamento delle diverse unità operative preposte alla repressione degli incendi evidenziano la necessità di un serio riesame delle risorse dedicate alla prevenzione e di una pronta attivazione di misure che consentano, oltre che una miglior prevenzione, un pronto ed efficace intervento repressivo del fenomeno;

lo Stato ha infine, per tutte le suddette ragioni, il dovere di impiegare le risorse necessarie a fronteggiare un fenomeno di così vasta portata. Gli studi basati sul rapporto costi benefici tra i mezzi e gli uomini impiegati e la salvaguardia del territorio (nonché il ripristino dello stesso) dimostrano la necessità per il nostro Paese di un adeguato impegno economico-finanziario volto a fronteggiare gli incendi —:

se siano attualmente allo studio misure atte a prevenire ed a ridimensionare il potenziale rischio di incendi boschivi che ogni anno distruggono migliaia di ettari del patrimonio boschivo e faunistico del Paese; inoltre, attesa la rilevante pericolosità per l'incolumità fisica delle migliaia di cittadini che vivono o che soggiornano nelle aree maggiormente interessate, quali soluzioni immediate si intendano adottare per arginare le devastanti conseguenze prodotte dagli incendi in attesa di una efficace e definitiva soluzione

normativa ed organizzativa delle problematiche suesposte. (4-04534)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede quali iniziative si intendano promuovere per fronteggiare nel periodo estivo i numerosi incendi boschivi, si fa presente quanto segue.*

In merito alle iniziative adottate per la realizzazione di un piano di prevenzione incendi, la legge-quadro in ordine agli incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000), che costituisce il principale riferimento normativo in materia, tra gli obiettivi principali, definiti con l'articolo 1, menziona proprio l'attività di previsione e di prevenzione, oltre alla cosiddetta « lotta attiva » contro gli incendi stessi.

È altresì importante sottolineare come, sempre nell'articolo sopra citato, si evidenzia che la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, costituisca un principio fondamentale dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale.

Tale priorità è stata, del resto, confermata anche a seguito delle modifiche apportate al citato articolo della Costituzione, il quale, infatti, nel definire le materie di competenza esclusiva dello Stato, include la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che l'attività di previsione e prevenzione in materia di incendi sia un fattore di fondamentale importanza per la tutela del territorio, nonché, ovviamente, per la sicurezza degli abitanti.

Tale attività, in base alla suddetta legge-quadro, è delegata alle Regioni che sono state investite del compito di adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della legge n. 353 del 2000.

Le regioni, infatti, hanno un ruolo chiave, in materia di incendi boschivi, tant'è che, ai sensi dell'articolo 3 della legge-quadro più volte citata, provvedono all'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli stessi

incendi boschivi sulla base di determinate linee guida e direttive emanate dal Governo.

Oltre ai piani regionali, particolare attenzione nel corpo della legge è dedicata alla eliminazione delle cause che originano i cosiddetti « incendi per interesse »: infatti, ad esempio, l'articolo 10 della legge 353 del 2000 pone forti restrizioni sulla destinazione delle aree percorse dal fuoco, stabilendo il divieto per 10 anni della realizzazione di edifici nelle suddette aree. Inoltre tali zone non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio per almeno 15 anni.

Allo scopo di « scoraggiare » gli incendi dolosi, le sanzioni che la legge 353 del 2000 prevede, si aggiungono a quelle previste nella legge forestale e a quelle, più generali, contemplate nel codice penale.

Il quadro normativo contempla, inoltre, alcune disposizioni rivolte a sensibilizzare la popolazione riguardo le problematiche connesse agli incendi boschivi, attraverso la formazione, soprattutto nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado « ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile ».

Un altro elemento di fondamentale importanza è costituito dalla possibilità, prevista dalla legge, di concedere dei contributi per opere di manutenzione dei boschi (articolo 4, comma 3); infatti, oltre la metà del patrimonio boschivo appartiene ai privati che spesso non provvedono alla necessaria manutenzione per scongiurare il pericolo di incendio.

Al riguardo si fa presente che subito dopo l'approvazione delle « linee-guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi », avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2001, sono state adottate una serie di iniziative nei confronti delle Regioni, al fine di accrescere il livello di sensibilizzazione, di attenzione e di impegno per arginare il più possibile le devastanti conseguenze prodotte dagli incendi.

Infatti, con due note, datate rispettivamente 6 marzo e 14 giugno 2002, a firma

del Ministro dell'Interno, al tempo delegato per il coordinamento della protezione civile, sono state fornite a tutte le regioni indicazioni, anche di carattere operativo, per accrescere la capacità di contrasto contro gli incendi boschivi.

Altresì, il dipartimento della protezione civile con note del 26 aprile e 28 ottobre 2002 ha chiesto alle regioni di fornire elementi circa lo stato di attuazione della pianificazione antincendio.

Per ciò che riguarda, invece, in particolare, la cosiddetta « lotta attiva » contro gli incendi boschivi, che comprende le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del centro operativo aereo unificato (COAU), garantisce e coordina le attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

Infine, si rappresenta che con l'ordinanza di protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante « disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale » e con la successiva ordinanza di protezione civile n. 3231 del 24 luglio 2002 recante « disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale », la flotta aerea antincendio è stata ulteriormente potenziata al fine di provvedere più compiutamente al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione ed allo spegnimento con mezzi aerei degli incendi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

LOSURDO. — Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 4-01209 del 26 ottobre 2001 veniva segnalato come

l'amministratore di una società consortile privata denominata « Vedute d'insieme », con varie attività nel settore editoriale e televisivo, si presentasse presso il ministero delle politiche agricole e forestali quale rappresentante della Rai, in quanto legato dal contratto temporaneo di collaborazione alla redazione di Rai Educational, al fine di ottenere incarichi e convenzioni per la Rai, che sarebbero poi stati gestiti e realizzati nello stesso consorzio da egli rappresentato;

risulta ora all'interrogante che lo stesso esponente del suddetto consorzio si stia presentando presso diversi Ministeri proponendo a nome di Rai Sat, la struttura della Rai preposta alle emissioni satellitari, il finanziamento di un canale satellitare tematico sull'ambiente, la cultura e i prodotti enogastronomici, accompagnato in queste visite da funzionari della stessa struttura Rai, e proponendo spesso anche il finanziamento di pubblicazioni editoriali periodiche edite dal medesimo consorzio o da società ad esso associate —:

se non si ritenga che i Ministri interrogati debbano accreditare presso i loro uffici regolari interlocutori Rai e non produttori privati. (4-01474)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno permettere che non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della società stessa che opera, in materia di programmazione televisiva, tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare, in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, la medesima RAI la quale ha riferito che presso la sede di Rai Sat, si è svolto, nel gennaio 2001, un incontro fra il presidente e amministratore delegato di Rai Sat ed il consigliere per la comunicazione istituzionale del ministero delle poli-

tiche agricole e forestali, alla presenza dell'amministratore delegato di « Vedute d'insieme » — società di produzione che lavora per la RAI e per RAI Sat — per discutere un progetto di un canale tematico satellitare sull'ambiente che, all'epoca, interessava sia RAI Sat, sia il suddetto ministero.

Stando a quanto riferito dalla RAI il medesimo amministratore della società « Vedute d'insieme » non si sarebbe presentato a nome di RAI Sat — né, tantomeno, sarebbe stato accompagnato da funzionari di tale struttura — presso vari ministeri, proponendo un finanziamento per un canale satellitare avente per oggetto l'ambiente, la cultura ed i prodotti enogastronomici.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

LUMIA. — *Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

la presenza in Sicilia dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti di Palermo è segnalata come una novità positiva in grado di offrire una speranza di guarigione e in grado, soprattutto, di far crescere l'offerta sanitaria in un settore strategico come quello dei trapianti. Un settore sino ad oggi caratterizzato dal deficit di offerta che soprattutto nel Mezzogiorno ha causato tanti disagi ai cittadini;

con la nascita dell'Ismett, la regione Sicilia ha voluto imprimere una svolta ed avviare una inversione di tendenza: cercare di tenere in Sicilia quelle professionalità costrette ad emigrare per raggiungere, come è spesso accaduto, risultati eccellenti nei centri della sanità mondiale. In questi anni l'Istituto ha accumulato una grande esperienza nella fase operatoria ma anche nel decorso post trapianto, ha permesso ad un numero elevato di malati di usufruire di un servizio di alta qualità nella propria regione. Si è voluto, quindi, attuare un cambiamento importante per i cittadini siciliani costretti, per usufruire di un trapianto, a recarsi in altre realtà

sanitarie in Italia e all'estero, a compiere i cosiddetti « viaggi della speranza »;

è innegabile che l'Ismett in questi anni, soprattutto grazie all'azione del professor Marino, sia cresciuto e si sia sviluppato;

i record, sotto la sua direzione, si sono susseguiti con un ritmo sempre più incalzante e sono stati spesso oggetto dell'attenzione dei media. Basti ricordare il primo trapianto di fegato fatto in Sicilia o i 120 trapianti in 4 anni con una sopravvivenza di oltre il 90 per cento;

dalle dichiarazioni rilasciate recentemente alla stampa dallo stesso Marino, apprendiamo ora, invece, che una Sanità pubblica profondamente cambiata e una burocrazia troppo « pressante » per la libertà di ricerca lo hanno costretto a lasciare nuovamente l'Italia;

anche il Presidente Ciampi si è dichiarato fortemente colpito per la perdita di una ricchezza di competenza e professionalità come quelle apportate dal professor Marino lanciando un appello affinché si creino le condizioni per un suo rientro. Le reazioni in Sicilia sono state contraddittorie. Preoccupate quelle dell'assessore Cittadini: « Spero che ci sia la possibilità che Marino non lasci il nostro paese e che gli italiani non perdano un chirurgo della sua esperienza e professionalità », mentre ad avviso dell'interrogante sono arroganti e critiche quelle dell'assessore Pagano « L'hanno eliminato quelli di Pittsburgh, adesso almeno comincino a dare risultati. Quelle di Cittadini sono lacrime di cocodrillo » —:

come intenda procedere per il rientro di Marino in Italia, come auspicato dal nostro Presidente Ciampi e da tutta la comunità internazionale;

se il Ministro sia a conoscenza dei motivi che hanno causato la scelta del professor Ignazio Marino;

come intenda agire per garantire all'Ismett alti livelli di *standard*;

cosa intenda fare nel campo della sanità e sul piano della ricerca scientifica per rilanciare in Sicilia una presenza di alta qualità. (4-05092)

RISPOSTA. — *In base alla sperimentazione gestionale approvata dalla conferenza Stato-regioni, l'attività dell'istituto mediterraneo trapianti (Ismett) è regolata attraverso un accordo siglato tra l'università di Pittsburgh e le aziende ospedaliere « Civico » e « Cervello » di Palermo.*

L'accordo prevede che la direzione dell'Ismett sia affidata all'università di Pittsburgh, che all'epoca designò il professore Ignazio Roberto Marino.

Il professore Marino ricopriva nell'Istituto il duplice ruolo di amministratore delegato e direttore medico.

Le motivazioni della dimissione del professore Marino riguardano le sue relazioni professionali con l'università di Pittsburgh e si riferiscono sia alla strategia assistenziale sia alla gestione amministrativa dell'Ismett.

Il professore Marino ha firmato una lettera di dimissione che riguarda la definitiva interruzione del rapporto di lavoro con l'università di Pittsburgh (UPMC) sia in Italia sia negli Stati Uniti.

Le autorità e le istituzioni sanitarie nazionali e regionali sono estranee alla vicenda e non sono state avvisate o consultate né dal professore Marino né dall'amministrazione dell'Ismett.

L'Ismett rappresenta tuttora l'unico esempio di sperimentazione gestionale del settore trapianti. La messa a disposizione di posizioni di lavoro nel settore dei trapianti dipende dalle aziende ospedaliere autorizzate al trapianto.

Il ministero della salute garantisce il proprio impegno, sia presso le Istituzioni sanitarie siciliane, sia presso l'università di Pittsburgh, per assicurare all'Ismett la prosecuzione di una attività assistenziale ad alto livello. In questo senso, le azioni sono già iniziate nell'ottobre 2002, quando le dimissioni del professore Marino sono state rese note.

Da allora, l'attività dell'Ismett, anche grazie al supporto del ministero della sa-

lute, è regolarmente proseguita mantenendo gli stessi livelli di quantità e qualità raggiunti sotto la direzione del professor Marino.

I livelli di qualità raggiunti dai centri di trapianto di fegato sono dettagliatamente riportati nel sito del Ministero. Una valutazione comparativa di essi, evidenzia come i risultati dell'Ismett siano nella media nazionale.

L'attività dell'Ismett, pur contrassegnata da costi elevati, può senz'altro essere considerata positiva sul piano della ricerca scientifica e della Sanità in Sicilia. Nel corso della permanenza del professore Marino, l'Ismett era stato invitato dal Centro Nazionale Trapianti a partecipare a diverse sperimentazioni (il trapianto di fegato nei soggetti sieropositivi, il trapianto di organi nell'anziano, il fegato bioartificiale) ed autorizzato all'attività di trapianto di fegato da donatore vivente.

Tutte le attività in atto presso l'Ismett saranno mantenute ed implementate da altre ricerche, con un duplice obiettivo:

a) *mantenere la qualità scientifico-assistenziale di Ismett;*

b) *inserire l'Ismett nella rete sanitaria siciliana.*

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi sono in atto contatti tra il CNT, il centro di riferimento trapianti della regione Sicilia, le autorità sanitarie della regione Sicilia e la direzione dell'Ismett.

Infine, va ricordato che per organizzare in modo appropriato un'attività di trapianto è necessario considerare le caratteristiche di rete dell'attività stessa, che coinvolge non solamente il centro chirurgico, ma anche la rianimazione, le strutture di coordinamento, le istituzioni sanitarie e tutti i centri trapianto attivi nel territorio.

All'attivazione complessiva di questa rete, e non solo all'attività dell'Ismett, è legato l'incremento delle donazioni e dei trapianti registrato in Sicilia negli ultimi due anni.

Per questo motivo l'Ismett deve costituire un momento di eccellenza nella rete e

non un corpo isolato, che agisce in contrapposizione alla rete stessa.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con gli ordini di servizio n. 25 del settembre 2002 e 27-28 del novembre 2002, l'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. Massimo Sarmi riduceva da 15 a 9 le strutture regionali di Poste Italiane sul territorio nazionale;

venivano effettuati accorpamenti di regioni con tessuto sociale ed economico diversi come tra la regione Marche e la regione Emilia Romagna e qui è bene ricordare che storicamente la regione Marche è stata sempre legata alla regione Umbria e, nell'ultimo periodo, alcuni settori delle Poste come il commerciale, quello dei pacchi e le risorse umane, avevano visto l'accorpamento delle regioni con caratteristiche simili e cioè: Marche, Umbria, Abruzzo e Molise con risultati ottimi (Marche e Umbria erano infatti la realtà di punta su tutto il territorio nazionale per i ricavi, per la snellezza della struttura organizzativa e, non per ultimo della qualità dei servizi offerti, con punte d'eccellenza nel settore della consegna della corrispondenza). Il nuovo *management* invece ha proceduto all'accorpamento di grandi regioni, come nel caso specifico l'Emilia Romagna che non è competitiva nei risultati come le Marche, con realtà più piccole che in sostanza sono state fagocitate;

l'accorpamento di cui sopra può portare a nuovi tagli all'occupazione proprio nella regione più tartassata con le chiusure di uffici postali e di grossi centri di produzione come il centro meccanizzato pacchi;

la regione Marche ha già razionalizzato la propria struttura a rete con la chiusura di 40 uffici postali e con l'apertura a giorni alterni o un'ora al giorno in

altri 80 uffici, incidendo così su più del 20 per cento del totale, così come anche constatato dal Ministro nella interrogazione parlamentare presentata nella seduta del 4 novembre 2002 —:

quali iniziative intenda assumere il Governo di fronte al rischio di perdite di posti di lavoro nelle regioni più piccole del nostro Paese;

se ritenga positivo il fatto che mentre si parla di federalismo, per le regioni più piccole, come nel caso specifico delle Marche, si perdono gli insediamenti produttivi ed i centri decisionali e direzionali delle grandi aziende, questo, in netto contrasto con l'autonomia federalista. (4-04478)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Il ministero delle comunicazioni — quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale — ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, è in via di realizzazione, sul territorio nazionale, un mutamento organizzativo che comprende la costituzione di 9 macro-aree di coordinamento geografico delle funzioni territoriali della divisione rete territoriale e della direzione centrale risorse umane ed organiz-

zazione, i cui responsabili sono posti alle dirette dipendenze delle rispettive strutture centrali.

Tale riassetto è volto a ridurre il numero dei referenti ai responsabili centrali dei succitati organi allo scopo di accelerare i processi decisionali senza influire in maniera rilevante sulla presenza geografica delle specifiche funzioni territoriali sia in termini di responsabilità che occupazionali.

L'individuazione delle macro-aree geografiche è stata definita da Poste sulla base di valutazioni aziendali che hanno preso in considerazione sia indicatori di tipo operativo, quali ad esempio il numero degli uffici e del personale impiegato sul territorio, sia indicatori statistici relativi ad esempio alla superficie servita, alla popolazione residente, al reddito complessivo della stessa. Rispetto a tali indicatori la macro-regione Emilia Romagna e Marche, ha sottolineato la società, si attesta sui valori medi nazionali.

La disposizione degli assetti commerciali all'interno dei bacini geografici delimitati dalle macro-regioni istituite con gli ordini di servizio menzionati nell'atto parlamentare in esame, consente, ha concluso la società, una risposta adeguata alle esigenze dei clienti in termini sia di qualità che di quantità dei servizi offerti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MARTELLA, CAZZARO e RUZZANTE.
— Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

nel mese di novembre 2002 hanno avuto luogo in molte realtà del territorio veneziano delle forme di autogestione e di occupazione degli istituti scolastici da parte degli studenti;

queste manifestazioni organizzate dagli studenti avevano come obiettivo l'approfondimento dei provvedimenti della riforma scolastica, e la discussione sui temi della pace e dell'ambiente, attraverso incontri e dibattiti che hanno visto la par-

tecipazione di docenti, rappresentanti istituzionali e relatori esterni;

sessantaquattro studenti dei quali quarantuno minorenni frequentanti varie istituzioni superiori della Provincia di Venezia, sono stati denunciati per diversi reati (fra cui pare invasione di edificio pubblico, danneggiamenti ed interruzione di pubblico servizio) connessi alle occupazioni studentesche del novembre 2002;

appare evidente che con le denunce si intendono colpire gli studenti che hanno occupato simbolicamente le scuole e ancora una volta si registra il tentativo di ridurre le legittime proteste e rivendicazioni di contenuto politico e di valore democratico a semplici questioni di ordine pubblico;

nell'articolo apparso sulla stampa locale (*La Nuova* di Venezia e Mestre del 30 gennaio 2003) del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, Enzo Martinelli appare all'interrogante evidente, unitamente alla disinformazione sui fatti della cronaca politica del nostro paese e all'ignoranza delle ragioni e della identità politica dei protagonisti della protesta sociale studentesca degli anni sessanta, il tentativo di delegittimare il movimento degli studenti e il diritto alla pacifica dimostrazione di dissenso —:

se il suddetto Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico debba considerarsi l'ispiratore delle sopraindicate iniziative e se le sue esternazioni siano da porsi in qualche modo in relazione a Direttive ministeriali e se, con riferimento al citato articolo, ritenga che siano stati rispettati i doveri di imparzialità e di correttezza che gli derivano dall'esercizio della sua alta carica amministrativa. (4-05305)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante le occupazioni di alcuni istituti scolastici di istruzione superiore di Venezia, avvenute nel novembre 2002.

Appare fuor di dubbio che l'esercizio della critica è una espressione di responsabilità personale. Gli studenti possono

esercitare tale espressione legittimamente, purché in forma pacifica, negli appropriati spazi assegnati loro come le assemblee di classe, di istituto e le Consulte.

In tale contesto gli studenti, infatti, hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, possono elaborare proposte, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere allo statuto degli studenti e delle studentesse, che riconosce loro molteplici diritti quali la libertà di pensiero, di riunione ed altri ancora, hanno diritto di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola, possono, qualora vi fossero inadempienze o torti nei loro confronti, appellarsi all'organo di garanzia provinciale operante presso i centri dei servizi amministrativi.

L'insieme di tali diritti, e dei connessi doveri, è oggetto da anni di iniziative da parte del ministero che ha inteso sviluppare, nel contesto dei progetti di educazione alla cittadinanza rivolti alla popolazione studentesca, la consapevolezza dei limiti degli stessi diritti e dei corretti modi di espressione del dissenso.

Per quanto attiene ai possibili atti di vandalismo nei momenti e negli spazi previsti per l'esercizio di una democratica manifestazione di dissenso, la scuola è tenuta a prendere tutti quei provvedimenti, ritenuti opportuni in base alle circostanze, previsti dal regolamento d'istituto, il quale non solo individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari ma anche le conseguenti sanzioni, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998.

La scuola medesima è tenuta, in presenza di situazioni in cui sono configurabili ipotesi di reato, ad informarne l'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, per quanto riguarda la questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, ed in particolare, le denunce connesse alle occupazioni che hanno interessato alcuni istituti superiori di Venezia nel novembre 2002, si precisa che il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto ha appreso di tali denunce dai giornali e non è mai

stato coinvolto nella vicenda né prima né dopo l'emersione pubblica della questione, né ha avuto alcun contatto formale o informale con la Digos o con la magistratura.

Il medesimo dirigente ha tuttavia confermato che da notizie stampa risulta che sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria su eventuali responsabili.

Quanto alle dichiarazioni rese alla stampa locale sul tema, lo stesso dirigente ha precisato di aver già trattato in passato tale argomento su vari quotidiani con identiche considerazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MARTINELLI. — *Al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è ormai accertata sul nostro territorio la carenza endemica di personale infermieristico qualificato da inserire in strutture ospedaliere, case di cura e similari sia pubbliche che private;

l'attuale esigenza di personale per sopperire alle carenze in essere nel nostro Paese è stimata in circa 80.000 unità;

da indagini di mercato è emerso che specialmente i Paesi dell'est dispongono di grosse potenzialità sia dal punto di vista del livello di qualificazione professionale, sia sotto il profilo del personale disposto a trasferirsi in Italia;

nell'ottobre del 2001 la cooperativa Geser a responsabilità limitata ha fatto richiesta di personale infermieristico proveniente dai paesi dell'Est, avvalendosi di un'istanza della regione Lombardia e interessando alla questione sia il Consolato di Kiev che l'unione dei sindacati ucraini;

nonostante la presentazione di tutta la documentazione idonea al rilascio del visto, la cooperativa Geser non è riuscita a far arrivare in Italia alcun candidato;

di norma, per ottenere con facilità un visto di uscita, è necessario versare una cifra che varia dai 200 ai 300 dollari statunitensi;

i meccanismi legati al rilascio dei visti nei paesi dell'est sembrano offuscati da vicende spesso poco chiare e trasparenti, legate al potere occulto di alcuni personaggi di dubbia fama;

i meccanismi di selezione del personale utilizzati dalla cooperativa Geser sono fondati su una valutazione accurata delle competenze professionali del suddetto personale, su un'adeguata formazione in materia di lingua italiana, su una preparazione dei documenti di viaggio, sulla ricerca di un contratto di lavoro in base al numero dei posti a disposizione e sulla sistemazione in Italia presso strutture della cooperativa medesima o all'interno dei convitti ospedalieri —:

come i Ministri interrogati intendano intervenire per facilitare il rilascio dei visti a favore del personale infermieristico specializzato proveniente dai paesi dell'Est, che potrebbe essere utilmente impiegato nelle strutture ospedaliere, nonché nelle altre strutture assistenziali pubbliche o private del nostro paese. (4-04182)

RISPOSTA. — In relazione alle difficoltà prospettate nell'atto parlamentare in esame, afferenti il rilascio dei visti d'ingresso, si fa presente che il ministero della salute è competente a riconoscere i titoli stranieri, e che questo riconoscimento è il presupposto di altri atti che, coinvolgendo diverse amministrazioni, consentono l'ingresso dello straniero in Italia.

Tuttavia, una volta portata a conclusione, con un provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza, la procedura di riconoscimento, il ministero della salute non ha alcuna competenza sugli ulteriori procedimenti necessari ai fini dell'ingresso dello straniero nel territorio italiano.

Per quanto concerne la situazione di carenza di personale infermieristico, che riguarda soprattutto le regioni settentrionali del Paese, si fa presente che il ricorso a

professionisti extracomunitari fra cui, in particolare, quelli provenienti dai Paesi dell'est europeo, cui fa riferimento l'interrogante, costituisce una risorsa da tenere in considerazione.

In particolare, il ministero della salute riconosce, in quanto conseguiti al termine di un percorso formativo adeguato, i titoli di Pielegniarka per quel che riguarda la Polonia e di Asistent Medical per quanto concerne la Romania.

Inoltre, laddove il percorso formativo sia ritenuto adeguato, sono riconosciuti anche titoli acquisiti in Paesi diversi da quelli citati.

Si segnala, altresì, che il Ministero della salute, al fine di accelerare l'iter procedurale che porta al riconoscimento dei titoli e di interessare gli enti territoriali in quanto soggetti maggiormente coinvolti in questo genere di problematiche, ha emanato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 10 ter, del decreto legge n. 402 del 2001, il decreto ministeriale 18 giugno 2002.

Con il citato decreto, le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state autorizzate a compiere gli atti istruttori di verifica per il riconoscimento di titoli extracomunitari relativi a professioni non mediche.

Successivamente, anche le regioni Calabria e Liguria hanno formalmente manifestato la loro disponibilità a svolgere tale attività istruttoria, e l'articolo 1 del decreto ministeriale di cui si è detto è stato integrato dal decreto ministeriale 2 agosto 2002.

Da ultimo, anche la regione Campania ha chiesto formalmente di essere autorizzata a compiere gli atti istruttori di verifica per il riconoscimento ed è stato predisposto il decreto ministeriale, ad integrazione dei precedenti, di inclusione di questa regione.

Il coinvolgimento degli enti territoriali dovrebbe portare, da un lato, allo snellimento delle procedure di riconoscimento, in quanto perverranno al ministero le pratiche già istruite, che dovranno essere valutate nel merito e, dall'altro, alla possibilità per

gli enti coinvolti di operare tenendo conto delle effettive esigenze del loro territorio.

Per chiarezza espositiva, può risultare utile l'allegato schema (disponibile presso il Servizio Assemblea) sul procedimento vigente per il riconoscimento dei titoli in base alle istanze pervenute dalle regioni.

Per quanto di propria competenza, il ministero degli affari esteri ha comunicato che non risultano presentate, alla rappresentanza d'Italia in Kiev, richieste di rilascio di visti in favore di personale infermieristico ucraino da parte della cooperativa Geser.

Il riconoscimento professionale del ministero della salute italiano avviene soltanto dopo che, tramite l'ambasciata, sono stati svolti in loco i necessari accertamenti concernenti la verifica dell'autenticità, nonché il valore professionale dei titoli di studio presentati dagli interessati.

Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse allo stesso Ministero della salute.

L'emissione del provvedimento di riconoscimento professionale da parte italiana è uno dei requisiti necessari per la concessione di tale tipologia di visto.

La cifra ufficiale per il rilascio di un visto varia dai 25 ai 34 USD a seconda della tipologia richiesta.

Le cifre citate nell'interrogazione non riguardano, quindi, in alcun modo le tariffe consolari previste dalla legge.

Si ricorda, infine, che la nuova legge n. 189 del 30 luglio 2002, concernente la normativa in materia di immigrazione e di asilo, prevede l'ingresso al di fuori delle quote di infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

MELANDRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

in data 3 Marzo 2003 appariva, riportata dall'Agenzia di Stampa AGI la notizia dell'avvenuta cessione di 36 im-

mobili di proprietà del Ministero dell'economia al fondo privato statunitense *Carlyle*;

nel suddetto lancio d'agenzia si specificava che l'operazione era del valore di 230 milioni di euro e riguardava immobili controllati da « Patrimonio Spa »;

successivamente, nel corso della stessa giornata, l'ufficio stampa di Patrimonio Spa specificava che gli immobili in questione « non erano in portafoglio a Patrimonio Spa ma detenuti direttamente dal Ministero dell'economia »;

nessun'altra notizia riguardante i dettagli dell'operazione era possibile rinvenire;

l'operazione in questione appare dunque dai contorni abbastanza imprecisi;

da oltre un anno, malgrado le richieste provenienti dall'opposizione, dalle associazioni ambientaliste, l'attività di cartolarizzazione dei beni del demanio pubblico avviata dal Governo Berlusconi, procede ad avviso dell'interrogante con scarse garanzie di trasparenza e di tutela dei beni di valore storico-artistico;

il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri il 15 giugno 2002, in occasione, della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002 aveva evidenziato la necessità di assicurare la valorizzazione del patrimonio nel rispetto delle finalità proprie dei beni pubblici, in particolare di quelli culturali e ambientali;

non ci sono, infatti, notizie chiare sui programmi e sulle attività di Patrimonio Spa, sono state di fatto abrogate le norme che tutelavano dal rischio di svendita monumenti, musei, palazzi storici, aree archeologiche, non ci sono più certezze mentre continuano operazioni commerciali aventi ad oggetto beni immobili del demanio pubblico;

a fronte dell'avvenuto superamento, da parte della normativa che ha istituito Patrimonio Spa (leggi 410 del 2001 e 112 del 2002) della disciplina dettata dal de-

creto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000 e della dichiarata assenza di volontà da parte del Governo di ripristinare tali norme, appare poco rassicurante la circolare Cipe emanata recentemente contenente le disposizioni a cui assoggettare il patrimonio storico artistico nelle operazioni di cartolarizzazione;

ciò ha rafforzato i dubbi sorti intorno alle cartolarizzazioni promosse dal Ministro Tremonti ed alla costituzione di Patrimomo Spa —:

a proposito dell'operazione di cessione di 36 immobili del demanio alla società statunitense *Carlyle* di quali immobili si tratti, a che condizioni siano stati ceduti e per quale valore e, soprattutto, se vi siano tra essi beni di valore storico-artistico;

se non ritengano opportuno che siano resi noti i particolari di quest'operazione così come di tutte le prossime operazioni aventi ad oggetto la cessione a privati di beni del demanio pubblico;

se non ritengano che sia oltremodo necessario ed urgente ripristinare e dare valore di norma primaria alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, « regolamento per l'alienazione, il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni immobili del demanio storico-artistico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni », la norma che stabiliva tutele e regole per beni di valore storico-artistico. (4-05613)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la cessione di immobili cartolarizzati nella prima operazione di cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi della legge n. 410 del 2001.*

Al riguardo, si fa presente che gli immobili oggetto della cessione sono 36 e sono stati assegnati a seguito di apposita asta condotta il 25 febbraio scorso dal consorzio G6 Advisor, incaricato della conduzione delle aste degli immobili commerciali realizzati nella prima operazione di cartola-

rizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, realizzata attraverso la società S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili pubblici Srl.

Il portafoglio oggetto dell'asta, con prezzo base di euro 230.033.799, comprendeva 36 immobili, già precedentemente tutti offerti in asta singolarmente per tre tornate d'asta a prezzo pieno. I medesimi immobili sono successivamente stati offerti in lotti aggregati per due tornate d'asta con sconto del 25 per cento. L'asta nella quale ha acquistato il fondo Carlyle è stata esperita con un prezzo basi d'asta ridotto del 35 per cento rispetto alla somma delle valutazioni dei singoli beni.

Esistenza di vincoli di valore storico artistico in relazione ai beni ceduti.

Tra i 36 immobili ceduti attraverso l'asta del 25 febbraio 2003, i seguenti presentano vincoli paesaggistici e/o monumentali:

1. Immobile sito in Reggio Emilia, piazza del Monte 6/7/8. Prezzo d'asta euro 5.710.207. Palazzo utilizzato quale sede provinciale dell'INPS. Eretto nel 1642, ha subito numerose modifiche nel tempo essendo stato adibito a tipografia e poi a bar ristorante. Restaurato nel 1921, sopravvivono delle decorazioni originarie in 2 stanze affrescate. L'immobile è vincolato ai sensi del decreto legislativo 490 del 1999.

2. Immobile sito in Reggio Emilia, via Roma, 11 e via Cambiatori 11. Precedente proprietario INPDAP. Prezzo d'asta euro 1.061.514. Eretto intorno al 1500 ha subito numerose ristrutturazioni e modifiche nel tempo e stato infine restaurato nel 1901. L'immobile è vincolato ai sensi del decreto legislativo 490 del 1999 per la presenza di una sala a cassettoni affrescati.

3. Immobile sito in Roma, via Cassia 471. Precedente proprietario INPDAl. Prezzo d'asta euro 3.311.781. Villa dei primi del '900, ora rudere, circondata da un giardino di circa 90.000 mq. Immobile sottoposto a vincolo ex decreto legislativo 490 del 1999, per la presenza di strutture

romane e di porzione del lastricato di via Clodia, ed a vincolo ex lege 1497 del 1939 per destinazione a parco nel piano regolatore di Roma.

4. Immobile sito in Genova Via Balbi 40. Precedente proprietario INPDAP. Prezzo d'asta euro 8.638.517. Vincolato ai sensi del decreto legislativo 490 del 1999 per l'esistenza di alcune particelle comuni con l'immobile del ex Hotel Colombia a sua volta vincolato per i valori artistici e architettonici che lo caratterizzano.

I prezzi indicati costituiranno la base per la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 490 del 1999, a favore del ministero per i beni culturali e ambientali da effettuarsi entro 30 giorni dalla vendita ai fini dell'esercizio del relativo diritto di prelazione.

Si ritiene di precisare, al riguardo, che le procedure di notifica e di prelazione sono parte del quadro normativo per la tutela dei beni culturali e ambientali tuttora vigente, per le quali non vi è quindi alcuna esigenza di ripristino non essendo mai state abrogate le relative disposizioni di legge. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 283 del 7 settembre 2000 di cui si richiede il ripristino, costituisce il solo regolamento applicativo.

Si precisa, in ogni caso, che l'elenco dei beni oggetto della vendita è stato determinato nella precedente legislatura, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale pro-tempore di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con decreto ministeriale 27 settembre 2000. Va peraltro sottolineato come ai sensi del medesimo decreto legislativo 409 del 1999 gli enti previdenziali venditori effettuarono al Ministro dei beni culturali e ambientali pro-tempore, le necessarie notifiche ricevendone l'assenso alla vendita.

Trasparenza del processo di vendita

Per quanto concerne la richiesta di particolari garanzie di trasparenza sulle operazioni di cartolarizzazione dei beni del demanio pubblico, si precisa che l'asta è

stata ampiamente pubblicizzata con avvisi pubblicati lo scorso 22 gennaio 2003 sulle seguenti testate:

1. Il Sole 24 Ore
2. Il Corriere della Sera
3. Il Messaggero
4. Milano Finanza
5. Financial Times.

Gli immobili offerti in asta sono stati, inoltre, pubblicizzati sul sito internet del consorzio G6 Advisor incaricato della vendita e sono stati oggetto di apposita data room aperta ai potenziali investitori.

Il medesimo procedimento e la medesima forma di pubblicità sulla stampa sono stati adottati in occasione di ognuna delle precedenti 5 aste, mentre informazioni aggiornate su base trimestrale sono disponibili attraverso i Rapporti agli Investitori riportati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.tesoro.it).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

MESSA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che RAI 3 sia oggetto di pesanti tagli al budget a sua disposizione;

la minore disponibilità di risorse finanziarie rischia di limitare le potenzialità della rete e riduce gli spazi di pluralismo informativo —:

se non ritenga di adottare iniziative normative finalizzate ad introdurre la previsione dell'obbligo di un'equa ripartizione tra le diverse reti RAI, del budget complessivamente a disposizione dell'azienda. (4-05008)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del

Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a cui è attribuita, altresì, la materia dei controlli sulla programmazione della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria Rai la quale ha comunicato che le assegnazioni di budget riconosciute a Raitre e finalizzate alla realizzazione del prodotto di Rete nel triennio 2001-2003 sono ammontate rispettivamente:

per l'anno 2001 a 52,8 milioni di euro; per l'anno 2002 a 52,3 milioni di euro; per l'anno 2003 a 51,7 milioni di euro.

Come emerge dal prospetto fornito dalla concessionaria le conseguenze del processo di contenimento dei costi messo in atto dall'azienda nell'ultimo biennio hanno determinato sulla Rete un primo taglio di risorse, pari a 0,5 milioni di euro nel 2002, al quale va ad aggiungersi l'ulteriore contenimento di 0,6 milioni di euro per la produzione da sviluppare nel 2003.

La riduzione del budget, ha precisato la Rai rientra nella politica di contenimento dei costi attuata dal Consiglio di amministrazione.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.**

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

quante siano le case cantoniere facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Anas;

quante siano quelle occupate da dipendenti dell'ente e quante, eventualmente da abusivi;

quale sia l'importo dell'affitto mensile, minimo e massimo, pagato dai dipendenti;

a quanto ammonti l'introito annuale delle locazioni;

quali siano i costi annuali di manutenzione di questo patrimonio immobiliare. (4-05014)

RISPOSTA. — *L'Anas S.p.A. ha fatto conoscere che le case cantoniere in carico alla società alla data odierna sono 1112 dislocate sull'intero territorio nazionale.*

Tali immobili sono utilizzati dall'Anas a fini istituzionali (ad esempio come punti di ritrovo per le squadre di esercizio, deposito attrezzi, macchinari, ecc.) e possono essere concessi a titolo gratuito come abitazione agli operatori su strada mentre a titolo oneroso ad altri dipendenti e ad enti e/o istituzioni non aventi scopo di lucro.

I contratti di concessione vengono stipulati per una durata che varia da uno a quattro anni, sono rinnovabili e contengono la clausola secondo la quale le case cantoniere devono essere restituite, in qualsiasi momento, all'Anas qualora necessitino per fini istituzionali.

La società stradale precisa, infine, che tale patrimonio immobiliare non ha avuto, sinora, per la propria natura giuridica di bene demaniale, una gestione economica di mercato.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere: quali siano gli importi, minimi e massimi, delle consulenze e delle collaborazioni esterne attualmente in essere presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anas e le Fs. (4-05016)

RISPOSTA. — *Per quanto attiene gli incarichi di consulenza esterni affidati dall'Anas S.p.A., questa fa conoscere che l'attuale gestione si è trovata ad affrontare, risolvere o, comunque, avviare a soluzione una situazione gestionale complessa, individuando ed attuando misure organizzative e strumenti idonei a riavviare i processi produttivi per la realizzazione del programma di opere pubbliche.*

Tale contesto ha resa necessaria la consulenza di professionisti esterni alla struttura con la professionalità idonea a risolvere con immediatezza ed efficacia tali situazioni.

La società evidenzia che gli importi delle consulenze sono correlati non solo alla professionalità e competenza del professionista ma, anche, alla durata temporale della consulenza stessa. Detti importi sono comunque contenuti nei limiti delle vigenti tariffe professionali.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, per la parte di propria competenza, ha fatto conoscere che l'azienda, con la nuova gestione subentrata alla fine del 1996, ha subito una profonda riorganizzazione avvenuta prima con la divisionalizzazione e, in seguito, con la societizzazione.

In tale fase di cambiamento, il gruppo ha avvertito la necessità di dotarsi di competenze esterne di aziende industriali e di servizi che operano sul mercato per attuare, al proprio interno, le migliori pratiche sviluppate a livello nazionale ed internazionale e per identificare problematiche ed opportunità, adottando soluzioni ed iniziative concrete.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previ-

ste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base di quanto previsto dall'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola del 18 ottobre 2001;

il citato accordo prevede che presso le articolazioni territoriali del ministero dell'Istruzione venga istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura;

l'Accordo medesimo non prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;

l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pur avendo costituito il predetto ufficio si dichiara incompetente a discutere liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra docenti e dirigenti scolastici;

nelle altre regioni d'Italia il suddetto ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti dall'ufficio scolastico regionale della Basilicata;

in tal maniera l'ufficio della Basilicata determinerebbe ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi di composizione delle stesse;

l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato accordo, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile —:

quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e quindi ivi compreso in Basilicata, vengano poste in atto procedure finalizzate alla composizione delle citate

controversie tra docenti e dirigenti scolastici, al fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato istituto deflattivo e se non ritenga necessario promuovere un'interpretazione autentica del citato articolato pattizio per il tramite della riconvocazione delle parti e la relativa stipula del successivo accordo interpretativo. (4-04999)

RISPOSTA. — Si premette che l'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001, prevede la possibilità che il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 65, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possa svolgersi secondo una procedura alternativa a quella disciplinata dall'articolo 66 del medesimo decreto; in particolare è stata prevista l'istituzione presso le articolazioni territoriali dell'Amministrazione di un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere la procedura conciliativa.

Il ministero, nel trasmettere agli Uffici scolastici regionali il testo dell'Accordo, sollecitava l'adozione di misure organizzative per una concreta applicazione delle nuove procedure, richiamando l'attenzione tra gli altri aspetti, sulla circostanza che gli uffici di segreteria dovessero essere individuati nell'ambito delle articolazioni provinciali.

Pertanto il tentativo di conciliazione c.d. negoziale deve essere esperito negli uffici di segreteria istituiti presso i centri amministrativi e può avere per oggetto qualsiasi controversia di lavoro, non essendo previsto nel suddetto Accordo alcun limite in tal senso.

Ciò premesso, si fa presente che a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata circa l'operato dell'Ufficio di Segreteria di conciliazione di Potenza — il quale ha respinto il tentativo di conciliazione presentato da una docente per la revoca del contratto a tempo determinato operata dal dirigente scolastico — e delle argomentazioni addotte dal medesimo ufficio scolastico regionale circa la legittimazione processuale dei dirigenti scolastici, il ministero ha ritenuto di

fornire i necessari chiarimenti all'Ufficio scolastico regionale della Basilicata.

È stato al riguardo precisato che a seguito del nuovo sistema normativo che disciplina ruolo, compiti e responsabilità del capo d'istituto in relazione all'attribuzione dell'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche ed al trasferimento di funzioni già spettanti all'amministrazione periferica, il dirigente scolastico ha la legittimazione passiva in tutte le vertenze di lavoro derivanti da atti di gestione da lui adottati, ma non ha nella fase stragiudiziale, il potere di conciliare. Ciò in quanto l'articolo 16 lettera f) del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce esclusivamente agli uffici dirigenziali generali il potere-dovere di conciliare e transigere le liti e quindi la competenza ad assumere decisioni sull'opportunità o meno della conciliazione, con conseguente assunzione di obbligazioni a carico dello Stato; tale conciliazione resta ferma anche quando oggetto della conciliazione sono atti di gestione adottati dal dirigente scolastico.

Contestualmente è stato ribadito che l'Accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.

Si fa anche presente che in merito al funzionamento degli uffici di segreteria sopra indicati è stata avviata una indagine conoscitiva da parte di questo ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da una recente indagine Confesercenti-People Swg su giovani e criminalità emerge una recrudescenza della violenza nelle scuole del paese;

secondo i ragazzi intervistati c'è molta insicurezza nelle scuole a causa

della facilità con la quale gli estranei riescono ad entrare e ad uscire dai singoli istituti scolastici;

non solo, ma nelle aule italiane si moltiplicano gli episodi di teppismo: tassa per andare nei bagni nella scuola media Ulisse Prota Giurleo di Ponticelli, nel napoletano; sprangate tra studenti dell'istituto di ragioneria Sommiller e quelli del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino, vandalismo di gruppo nelle toilette delle elementari Rovani di Sesto San Giovanni; coltellate nella scuola media Morelli di Torre del Greco; distruzione notturna dei registri dei voti, più furto degli estintori, nelle magistrali agrigentine di Favara; pestaggio finito con lesioni alla colonna vertebrale e rischio di paralisi ai danni di un compagno di classe quattordicenne, avvenuto nell'istituto tecnico Giorgi di Milano;

teppismo e bullismo diffuso tra studenti della scuola media Manara, a Porta Vittoria di Milano e nella vicina scuola elementare Morosini;

ogni anno vengono denunciati oltre 2 mila casi di una certa gravità, e l'età della violenza a scuola tende ad abbassarsi pericolosamente, così come dichiarato dal professor Stefano Maraschi, della scuola media Manara di Milano;

Roma, Milano, Bari, Napoli, l'Aquila, Ventimiglia, Palermo, Agrigento e si potrebbe continuare: tutte città colpite da violenze giovanili nelle scuole —:

se non ritengano necessario ed urgente effettuare opportuni interventi utili, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni, a far sì che la scuola italiana possa riprendere la sua primaria funzione educativa e formativa delle nuove generazioni;

se non ritengano, altresì, fornire adeguate direttive ai capi d'istituto affinché riescano ad intervenire con le dovute forme di contrasto alla dilagante violenza giovanile nelle scuole del nostro paese.

(4-02491)

RISPOSTA. — Gli specifici episodi segnalati nell'interrogazione si sono effettivamente verificati, come è stato confermato dal ministero dell'interno; essi risalgono, peraltro, agli anni 1999, 2000 e 2001.

Per quanto riguarda il problema di carattere generale, il negativo fenomeno è seguito con particolare attenzione sia da parte di questo ministero che da parte delle forze di polizia che hanno anche ripetutamente effettuato specifiche operazioni di contrasto.

Le dinamiche sottese al fenomeno scaturiscono in genere da contesti sociali deteriorati e sono spesso legate anche al disagio giovanile imputabile al clima relazionale che coinvolge le famiglie, la scuola, il territorio e più in generale il livello di convivenza civile.

In tali contesti, che influenzano la scuola e ne restano influenzati, la scuola medesima, per quanto possibile e con le risorse disponibili, si sforza di intervenire per modificare atteggiamenti e azioni che trovano il loro supporto valoriale negativo nell'ambiente stesso in cui essa opera.

Per contrastare la pericolosa linea di tendenza segnalata dall'interrogante le scuole, nell'ambito della loro autonomia, partecipano ad intese e prassi di lavoro comune con le altre istituzioni presenti nel territorio, secondo le norme che prevedono l'interazione tra i diversi organismi che, in sede locale, concorrono al processo di istruzione e di formazione dei ragazzi.

In alcuni contesti la sinergia di intenti e di azioni tra tutti gli organismi coinvolti ha prodotto visibili risultati in termini di contenimento della devianza sociale e, di conseguenza, di comportamenti negativi individuali e di gruppo. Negli stessi contesti è stato possibile condurre un'analisi a monte per individuare i possibili indicatori di probabili situazioni difficili ed intervenire sia sull'aspetto dell'organizzazione, fornendo supporto alle scuole per la realizzazione di una forte struttura interna di controllo e monitoraggio, sia su quello dell'arricchimento mirato dell'offerta formativa con l'attribuzione di maggiori finanziamenti.

La scelta di attuare interventi differenziati e mirati, integrati sul territorio, è prioritariamente finalizzata alla realizzazione di specifici progetti nazionali volti:

alla promozione della salute nella sua ampia accezione;

alla condivisione con i genitori e gli studenti delle scelte educative e del percorso formativo;

alla promozione di progetti di volontariato nelle scuole che vedano protagonisti i giovani e le altre componenti sociali del territorio;

a rafforzare gli interventi di integrazione sociale per una efficace accoglienza dei minori (in particolare immigrati, disabili, emarginati);

ad incoraggiare l'attività fisica sportiva come strumento di coesione sociale;

alla creazione di luoghi e momenti di aggregazione per il superamento delle difficoltà personali e sociali che impediscono la realizzazione della persona ed il raggiungimento della piena integrazione e della cittadinanza attiva.

Non va peraltro sottaciuto che gli studenti, da parte loro, possono elaborare proposte per migliorare la propria condizione in virtù delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 13 febbraio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Si aggiunge che i contenuti della legge di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 marzo 2003, nonché le «Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati», attualmente in sperimentazione nella scuola dell'infanzia e primaria, fanno espresso riferimento alla «Educazione alla convivenza civile» che è soprattutto la condizione ed il fine di tutta l'esperienza

scolastica. Tale educazione, unitamente ad un forte coinvolgimento delle famiglie, diventa uno strumento con cui agire nell'ambito della prevenzione delle forme di devianza e di disagio espresse dai fenomeni di violenza.

Alla luce dei positivi risultati ottenuti in talune realtà attraverso la concreta interazione tra le scuole e i diversi organismi coinvolti a livello locale, sembra opportuno muoversi in tale direzione, stimolando il funzionamento generalizzato di una rete a livello istituzionale che permetta agli organismi territoriali dell'istruzione di mantenere e sviluppare i contatti con le istituzioni locali.

Laddove però, nonostante tutte le possibili iniziative di prevenzione, si verificano comportamenti che investano la sfera disciplinare, i competenti organi scolastici assumono tutti i provvedimenti ritenuti opportuni in base alle circostanze e secondo il regolamento di istituto il quale individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari e stabilisce altresì le conseguenti sanzioni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Ove, poi, si verificano situazioni in cui sono configurabili ipotesi di reato, la scuola è tenuta ad informarne le competenti autorità di polizia e la magistratura.

Sono queste, in sintesi, le linee a cui si ispira l'azione dell'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la signora Troise Domenica, — nata a Napoli il 14 ottobre 1959, ed ivi residente alla via Luigi Volpicella, 246 — in data 8 gennaio 2001 presentava al Presidente della Repubblica «ricorso straordinario»

avverso alla decisione del provveditorato agli studi di Napoli di non riconoscergli la riserva perché invalida, così come previsto dal bando di concorso per insegnanti di scuola elementare;

in data 15 gennaio 2001 la segreteria generale della Presidenza della Repubblica, comunicava che il ricorso proposto era stato trasmesso per l'istruttoria e per il seguito di competenza al Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, comunicando altresì che l'istante poteva rivolgersi allo stesso ministero per avere « dirette notizie sullo stato del ricorso »;

in data 18 aprile 2001 la citata Troise si rivolgeva all'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per richiedere informazioni sullo stato del ricorso —:

se non ritengano necessario intervenire, visto il tempo trascorso, per comunicare alla signora Troise l'esito del ricorso. (4-03420)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede chiarimenti in merito « all'esito del ricorso straordinario presentato dalla signora Domenica Troise avverso la decisione del provveditorato agli studi di Napoli di non riconoscergli la riserva perché invalida, così come previsto dal bando di concorso per insegnanti di scuola elementare ».

Al riguardo si conferma che l'ufficio scolastico regionale della Campania dopo aver istruito il ricorso lo ha trasmesso per il seguito di competenza a questo ministero, il quale, in data 20 gennaio 2003, ha riferito in merito al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PASETTO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto si apprende dagli organi di stampa il presidente della Rai Antonio Baldassarre intenderebbe dare il via ad un progetto di decentramento di alcune produzioni Rai, caratterizzato dal trasferimento, entro due anni, dell'80 per cento delle produzioni della seconda rete a Milano;

quanto dichiarato dal consigliere di amministrazione della Rai, Luigi Zanda, il consiglio di amministrazione non ha ancora ottenuto alcun tipo di informazione riguardante le problematiche di razionalizzazione e di riequilibrio dell'attività dei centri di produzione Rai e da quanto dichiarato dal sindaco della città di Roma e dal presidente della regione Lazio, la realizzazione del progetto esposto dal presidente della Rai avrebbe dei certi effetti negativi, sia in termini occupazionali che di aggravio dei costi per l'azienda televisiva, che colpirebbero inevitabilmente la città di Roma —:

se verificata la fondatezza della proposta avanzata dal presidente della Rai non ritenga che la stessa sia incongrua sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità della gestione dell'azienda, anche considerando la forte ricaduta negativa che un eventuale decentramento delle produzioni televisive determinerebbe sia sotto il profilo occupazionale per la città di Roma. (4-03630)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tali problemi rientrano, infatti, ai sensi della legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) nelle competenze del Consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo; tale organo opera, come noto, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in ma-

teria di diffusione radiofonica e televisiva), nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a cui è attribuita la materia dei controlli sulla programmazione della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nel Patto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria Rai la quale ha comunicato che, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2003, è stato deliberato il trasferimento a Milano degli uffici del direttore di Raidue e, con la dovuta gradualità, di alcune strutture della programmazione nelle forme organizzative, produttive e di coordinamento aziendale che saranno precisate, approfondite e rese operative.

Contestualmente alla decisione di attuare tale decentramento la Rai ha comunicato di aver varato uno speciale piano di potenziamento dell'attività del centro di produzione tv di Roma, anche in collegamento con, il progetto di Saxa Rubra 2, come previsto dalle linee direttive del piano industriale dell'azienda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 di cui all'articolo 6 — in termini di definizione del « deposito temporaneo » — venivano stabiliti criteri di identificazione del rifiuto non pericoloso, tali da non modificare le condizioni di sicurezza ambientale;

il decreto suindicato esemplifica e rende evidentemente indicativa, nonché suscettibile di estensione analogica, la previsione che indica la natura dei materiali non pericolosi — comunemente depositati

— con un rinvio di interpretazione estensiva alle sostanze nella loro composizione organolettica;

con ordinanza n. 281 del 7 agosto 2002 a firma, per il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania e del Vice Commissario si disponeva « di approvare, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, con le prescrizioni di cui al parere tecnico [...], il progetto presentato dalla FIBE Spa, relativo al sito di stoccaggio provvisorio C.d.R. da realizzare su un'area disponibile ubicata in località Brezza nel Comune di Capua »;

con ordinanza n. 119 del 19 settembre 2002 il sindaco della città di Capua (Caserta) ordinava alla FIBE Spa con sede in Acerra (Napoli) alla Via Rossigni « l'immediata sospensione di ogni attività inerente i lavori di realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio di CdR in località Brezza del comune di Capua »;

la suindicata ordinanza sindacale era motivata tra l'altro dalla considerazione: l'area di località Brezza del comune di Capua « è fortemente vocata alla produzione di latte bufalino utilizzato per la produzione di mozzarella di bufala, protetta con marchio DOP-DOC »;

sarebbe indispensabile la revoca immediata di questa decisione basata su presupposti errati e la bonifica del sito dei rifiuti già stoccati —:

quali siano le ragioni per cui questa ordinanza sindacale del comune di Capua è rimasta del tutto disattesa dal Commissario Straordinario di Governo e le ragioni della scelta davvero discutibile con cui è stata individuata la realizzazione di « un sito di stoccaggio provvisorio C.d.R. nell'area ubicata in località Brezza nel comune di Capua »;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvaguardare le con-

dizioni igienico-sanitarie dei cittadini, anche bloccando immediatamente ogni stoccaggio provvisorio nell'area ed anzi ordinando la rimozione dei rifiuti già stoccati. (4-04632)

RISPOSTA. — *La struttura commissariale della regione Campania ha autorizzato (con ordinanze commissariali n. 281 del 7 agosto 2002, n. 308 del 23 settembre 2002 e n. 347 del 29 ottobre 2002 in località Brezza del Comune di Capua (Caserta), un sito di stoccaggio provvisorio di CDR prodotto negli impianti in esercizio nella regione Campania.*

Alle suddette autorizzazioni si sono opposte le istituzioni locali. Il sindaco di Capua, infatti, ha disposto per motivi igienico-sanitari la sospensione dei lavori di ultimazione dell'impianto cui è seguito un successivo divieto di scarico delle balle di CDR.

I suddetti provvedimenti sindacali sono stati contestati per difetto di competenza dal Commissariato per l'emergenza rifiuti e sono stati poi sospesi dal Tar Campania.

Conseguentemente, il 10 ottobre 2002, sono riprese le operazioni per la realizzazione delle piazzole di stoccaggio, ostacolate, tra l'altro, dalle manifestazioni di protesta della popolazione locale, rientrate dopo che i funzionari del Settore tutela ambiente della provincia avevano dato esecuzione ad un provvedimento emesso dagli organi di polizia di sequestro cautelativo delle piazzole, per presunta inidoneità sotto il profilo igienico-sanitario.

Tale provvedimento, però, non è stato convalidato dal G.I.P. presso il tribunale di S. Maria C.V. (Caserta) e il giorno 21 ottobre 2002 è stata nuovamente tentata l'attivazione del sito, anche questa volta impedita da ulteriori manifestazioni.

Il giorno 24 ottobre 2002 inoltre, si è tenuto un incontro presso la prefettura di Caserta tra il vice Commissario per l'emergenza rifiuti, e il sindaco di Capua, nel corso del quale è stata ribadita l'esigenza di attivare l'impianto essendo venuto meno il sequestro ed essendo stata acquisita la disponibilità del Commissario a ridurre parzialmente l'utilizzo quantitativo e temporale del sito in parola.

Il 31 ottobre, dunque, in coincidenza con la programmata attivazione dell'impianto, nel corso delle prime operazioni fortemente osteggiate dai residenti, sono sopraggiunti i tecnici dell'Asl e della provincia per dare esecuzione ancora, una volta ad un sequestro dell'area dell'impianto.

Anche quest'ultimo provvedimento di sequestro non è stato convalidato dal G.I.P., non avendo ravvisato nessuna « ipotesi incriminatrice » prevista dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Dal 6 novembre 2002 quindi, è ripreso il conferimento del CDR per le cui operazioni è stata assicurata una forte presenza del servizio d'ordine e sicurezza pubblica.

Secondo quanto riferito dalla struttura commissariale, le soluzioni tecniche adottate per il sito di stoccaggio provvisorio del CDR in balle ai fini della messa a riserva del combustibile da impiegare per produrre energia, sono quelle già ampiamente collaudate in altri siti realizzati nella regione Campania.

Inoltre, il sito viene costantemente monitorato dai tecnici dell'Arpac che provvedono ad informare le autorità locali competenti circa le condizioni igienico-sanitarie dell'area. Nel corso dei suddetti controlli non sarebbero stati riscontrati, secondo la Struttura commissariale, pericoli per i cittadini e per le attività economiche esistenti.

Tuttavia, sono pervenute note dell'Arpac e del Settore ecologia della provincia di Caserta in cui si segnala la mancata adozione di tutti gli accorgimenti per una corretta gestione del sito adibito a stoccaggio provvisorio; in particolare, è stato riscontrato che sette piazzole risultavano piene di balle non coibentate e, pertanto, esposte alla umidità a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Al riguardo risulta che la prefettura di Caserta abbia richiamato la particolare attenzione del commissariato di Governo e della società di gestione F.I.B.E. spa per le opportune verifiche.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PECORARO SCANIO e ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli antistaminici da assumere per via orale erano classificati, fino a dicembre del 2000, in fascia B, prevedendo quindi che al paziente spettasse la copertura dal 20 al 50 per cento del costo del farmaco, dal gennaio 2001 erano inseriti in fascia A, a carico quindi del servizio sanitario nazionale, a parte il pagamento del *ticket*;

a partire dal 7 novembre 2002, attraverso il Decreto Direttoriale del 4 novembre 2002, recante l'individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 « Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178 », è stato aggiornato il prontuario farmaceutico nazionale, classificando i farmaci antistaminici nella fascia C, ovvero in quella a totale carico dei cittadini, rendendo i costi della cura per le patologie allergiche estremamente elevati: ad esempio, una confezione di 20 compresse costa circa 10 euro ed è utilizzabile per 20 giorni;

tutti gli *spray* nasali per la cura della rinite allergica sono in fascia C e il costo medio di un farmaco è di 18 euro, per una copertura terapeutica compresa tra 10 e 30 giorni;

gli antistaminici sono i medicinali usati per la cura delle allergie, patologie che interessano almeno il 25 per cento degli italiani;

in particolare gli antistaminici sono l'unico rimedio per la sintomatologia delle dermatiti per la rinite si ricorre ai cortisonici (o steroidi) topici la cui parziale sopravvivenza in fascia A non è significativa in quanto si tratta di farmaci superati e che non vengono più prescritti;

la necessità della prescrizione degli antistaminici va al di là degli stessi dati sull'incidenza delle allergie: l'esperienza quotidiana dimostra come pazienti risultati negativi alle prove allergiche abbiano

comunque bisogno di un trattamento costante con questi farmaci; questa popolazione rappresenta il 30 per cento dei pazienti osservati presso un qualsiasi centro di allergologia e non ha alternativa terapeutica all'uso degli antistaminici;

in Italia vengono venduti 13 milioni di confezioni di antistaminici (compresse, gocce, sciroppi); ipotizzando un costo medio di 10 euro si stima un valore complessivo di circa 130 milioni di euro;

effettuando un confronto tra il dato delle vendite e la stima sul numero degli allergici si evince una sottoutilizzazione di questa terapia (molti allergici, quindi, sfuggono ad una corretta diagnosi) ed un uso molto mirato da parte di chi già utilizza il farmaco;

va sottolineata la pesante ricaduta delle allergie sulla qualità della vita, l'indagine pubblicata nel rapporto « Allergie respiratorie: un problema che riguarda 80 milioni di persone in Europa », pubblicato dalla federazione europea delle associazioni asma e allergia nel settembre 2001, è un indicatore significativo anche se limitato alle sole allergie respiratorie (asma e rinite):

a) circa il 70 per cento dei pazienti che hanno partecipato all'indagine lamenta limiti allo svolgimento della propria esistenza normale; più del 50 per cento ha difficoltà ad uscire di casa, il 30 per cento ha problemi nel mangiare fuori o nell'andare al cinema, il 25 per cento si sente condizionato nella scelta della villeggiatura;

b) circa il 50 per cento lamenta la difficoltà nell'eseguire anche piccoli sforzi (salire le scale, occuparsi della casa, ed altro) e accumula frustrazione, collera per la propria condizione, preoccupazione per il futuro;

esiste, inoltre, un pregiudizio che incide soprattutto in ambito infantile: le allergie non sono contagiose ma suscitano diffidenza nei genitori degli altri bambini

che tendono a proteggere i propri figli aumentando l'isolamento del bambino allergico;

la nuova classificazione degli antistaminici rappresenta un indubbio segnale di sottovalutazione delle ricadute socioeconomiche delle allergie, mentre in quasi tutte le regioni italiane i vaccini antiallergici sono a carico dei pazienti: si tratta di una spesa variabile dai 300 ai 600 euro all'anno;

i vaccini sono essenziali nell'approccio al problema: con i vaccini si può guarire, prevenire le involuzioni delle allergie e ridurre il costo sociale di queste patologie —:

se il Governo abbia attentamente valutato le conseguenze sociali ed economiche della nuova classificazione dei farmaci antistaminici;

se il Ministro della salute non intenda, alla luce di quanto riportato in premessa, riconsiderare la classificazione dei farmaci antistaminici in modo che il loro costo non debba essere lasciato a totale carico del malato;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della salute per diffondere il ricorso al vaccino, eventualmente anche attraverso il parziale trasferimento del costo dal cittadino al servizio sanitario nazionale. (4-04718)

RISPOSTA. — *La ristrutturazione del prontuario farmaceutico nazionale, ossia la lista dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è stata ispirata a criteri oggettivi intesi a garantire ai cittadini tutti i farmaci in commercio da utilizzare per patologie gravi, croniche e acute, purché questi siano di documentata efficacia clinica.*

Infatti, l'inserimento dei farmaci in fascia A avviene dopo un'attenta valutazione — da parte degli esperti della Commissione unica del farmaco (Cuf) — della documentazione estratta dalla letteratura scientifica più accreditata disponibile al momento.

I farmaci posti in fascia C sono quelli utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori, o quelli le cui prove di efficacia non sono altrettanto ampie e consolidate quanto quelle raccolte per i farmaci in classe A e che, pertanto, necessitano di ulteriori studi.

Nel contesto dei farmaci utilizzati nelle malattie allergiche si devono differenziare quelli ad attività sintomatica, come gli antistaminici nella rinite ed i broncodilatatori beta-2-agonisti selettivi, sia a breve che a lunga durata d'azione nell'asma, dai corticosteroidi definibili « di base », in grado cioè di ridurre l'infiammazione allergica delle vie aeree.

Tra i farmaci utili nella terapia dell'asma, ricordiamo inoltre gli anticoleuterinici e gli anticolinergici (broncodilatatori antimuscarinici).

Si sottolinea che tra le suddette categorie di farmaci solo gli antistaminici sono stati inseriti in fascia C, a totale carico del paziente, mentre le restanti categorie a cui si riconosce una maggiore rilevanza terapeutica non hanno subito alcuna riclassificazione, quindi si trovano in fascia A, a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

L'efficacia terapeutica degli estratti allergenici utilizzati per l'immunoterapia specifica (ITS), impropriamente definiti « vaccini antiallergenici » non è chiara.

Da una ricerca effettuata sulle più accreditate banche dati internazionali, è emerso che sono necessari ulteriori studi clinici per definire in modo chiaro ed esaustivo l'efficacia e la sicurezza dei « vaccini antiallergenici », dal momento che il meccanismo e la regolarità causale degli effetti della somministrazione di questi vaccini non sono stati ancora definiti in modo chiaro.

Infatti, la loro efficacia varia in relazione ai pazienti, ai tempi, ai modi e alle dosi della somministrazione.

Inoltre, l'ITS somministrata per via sottocutanea, è di non semplice attuazione pratica, dal momento che essa deve essere obbligatoriamente somministrata da medici specialisti in ambiente ospedaliero munito

di idonea attrezzatura per trattare le eventuali emergenze, come lo shock anafilattico.

L'ITS costituisce comunque un rimedio « iposensibilizzante » e non « desensibilizzante »; ne consegue che non è necessario associarlo sempre alla terapia farmacologica.

Un altro aspetto riguarda la formulazione: infatti, gli estratti allergenici utilizzati per l'immunoterapia specifica (ITS) non possono essere considerati alla stregua delle specialità medicinali, in quanto prodotti che possono variare nella composizione a seconda del soggetto e del trattamento desensibilizzante a cui sono destinati.

Inoltre, un altro requisito perché un farmaco possa essere dispensato a carico del Servizio sanitario nazionale è quello di essere in commercio ad un dosaggio definito, in una determinata forma farmaceutica.

Le ditte produttrici preparano questi vaccini in rapporto alle esigenze del singolo paziente ed applicano costi variabili, che sono di solito elevati, anche in considerazione dei tempi normalmente lunghi della ITS.

Infine, si precisa che a tutt'oggi i « vaccini anti allergici » non risultano essere dispensati dai Servizi sanitari dei Paesi che presentano un sistema sanitario assimilabile a quello italiano.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

PEZZELLA. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il quartiere Arenella, a Napoli, è stato scenario di un'ennesima disgrazia. Un giovane di 32 anni, Salvatore Chianese, originario di Sant'Antimo, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, precipitando dal settimo piano di un edificio, al quale solo da pochi giorni aveva cominciato a lavorare;

una morte straziante, cui hanno assistito, attoniti ed impotenti, i sei colleghi dell'operaio, tutti della ditta Cogicax di proprietà dei fratelli Cataldo;

le testimonianze degli operai, presenti all'accaduto hanno rivelato che, al momento del fatto, il Chianese stava scalpellando l'intonaco della facciata del palazzo. Lavorava ad oltre 17 metri d'altezza, sprovvisto della corda di sicurezza, resa obbligatoria dalla disciplina prevista dalle norme in materia di prevenzione d'infortuni. Un unico salto nel buio, verso la morte;

sul caso indagano, al momento, la Procura della Repubblica e l'Ispettorato del lavoro di Napoli;

tenuto conto che, la disgrazia indicata, è solo l'ultima in ordine di tempo, venutasi a verificare su di un territorio, come quello campano, teatro di innumerevoli « morti bianche » molte delle quali non balzano agli onori della cronaca per il silenzio complice di imprenditori e organi di stampa;

in ripetute occasioni, a seguito degli incidenti, gli organi sindacali, avevano denunciato la mancata applicazione delle norme di sicurezza, e la superficialità con cui erano effettuati i controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'Asl, e della Medicina preventiva —:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di assicurare il rispetto delle norme in tema di piani di sicurezza, non applicate sia da parte dei dipendenti che dagli stessi imprenditori i quali, sovente, investono pochi soldi, in questo settore. (4-00093)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 528 del 1999 di modifica del decreto legislativo n. 494 del 1996 all'articolo 23 ha integrato la specifica normativa riguardante i cantieri edili sugli aspetti dei livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere.

Le attività di vigilanza risultano assegnate alla competenza delle Asl territorialmente competenti e all'ispettorato del lavoro, in forza di quanto previsto rispettivamente dal comma 1 e comma 2 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il ministero della salute, al fine di rendere più incisive le attività di vigilanza e incrementare i controlli, sta predisponendo uno schema di decreto attuativo dell'articolo 7-octies del decreto legislativo 229 del 1999 — Programma di azione nazionale di prevenzione degli infortuni e tutela nei luoghi di lavoro e coordinamento tra gli organismi di vigilanza.

In armonia con i contenuti della comunicazione della Commissione delle Comunità europee, Bruxelles 11/3/2002 Nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006, è stato istituito presso il ministero della salute, direzione generale della prevenzione, un gruppo di lavoro per lo studio e l'elaborazione di proposte per la revisione della normativa vigente in materia di sicurezza e sorveglianza negli ambienti di lavoro, con decreto ministeriale 2 luglio 2002.

Inoltre si fa presente — in particolare — che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, attraverso il suo Dipartimento medicina del lavoro (DML), nell'ambito delle proprie competenze, organizza corsi di perfezionamento e aggiornamento per le associazioni di categoria, per gli organi del Servizio sanitario nazionale e per la pubblica amministrazione, al fine di promuovere una mentalità favorevole all'applicazione delle norme di prevenzione sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

PISICCHIO. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie. — Per sapere — premesso che:*

in relazione alle gare di informatizzazione della pubblica amministrazione con progetti di carattere nazionale che investono settori strategici della economia e della vita dei singoli cittadini (istruzione, sanità, previdenza, eccetera) con riflessi che si protrarranno negli anni futuri, se per ciascuna iniziativa strategica e/o in generale per tutte, siano state tracciate ed in tal caso, come vengano concretamente applicate, le linee guida di orientamento

per conciliare le esigenze di innovazione, qualità progettuali nonché di competitività economica mediante metodologie di analisi e valutazione oggettiva delle singole componenti dei progetti in esame —:

quale sia l'andamento, alla luce delle considerazioni di cui sopra, della importante gara del ministero dell'istruzione, relativa all'outsourcing dei servizi informativi, sotto il duplice profilo delle valutazioni di economicità di gestione nonché di adattabilità del progetto alle modifiche normative già approvate. (4-05344)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne le linee guida di orientamento seguite per conciliare esigenze di innovazione, di qualità progettuali e di competitività economica, si premette che il processo di profonda trasformazione dell'amministrazione statale per erogare servizi in linea con le esigenze dei cittadini-utenti, residenti in Italia e all'estero, richiede l'utilizzo di moderne infrastrutture « abilitanti » che assicurino in modo efficiente e garantito alcune funzionalità di base. Per poter ottenere un tale risultato, è necessario coordinare tutte le componenti coinvolte (normative, finanziarie, organizzative, procedurali e umane).*

Nell'ambito delle politiche strategiche di e-government, sono state adottate le seguenti linee guida di orientamento, qui esposte in modo sintetico:

Erogazione di servizi: nell'ambito dei servizi da rendere disponibili attraverso modalità innovative e con un livello di qualità elevato ad utenti e clienti (cittadini-imprese) ne sono stati individuati alcuni da considerare prioritari nelle iniziative di digitalizzazione. Alcuni tra questi servizi, pur coinvolgendo l'attività di più Amministrazioni, sono attualmente erogati in maniera unitaria ed interposta;

Riconoscimento digitale: con tale modalità è possibile il riconoscimento dell'utente e di firme sicure attraverso la carta d'identità elettronica, la Carta nazionale dei servizi e la firma digitale;

Canali di accesso: è implementata una pluralità di canali innovativi attraverso cui

l'utente accede ai servizi offerti: Internet, call center, cellulare, reti di terzi, etc.;

Interoperabilità e cooperazione: si garantisce uno standard di interfaccia tra le amministrazioni al fine di consentire comunicazioni efficienti e trasparenza verso l'esterno;

Enti eroganti: si realizza un back office efficiente ed economicamente ottimizzato dei diversi enti eroganti.

Siffatti orientamenti costituiscono l'esplicazione di numerosi atti di indirizzo formulati, a più riprese e con varie tipologie di atti (direttive, linee-guida, ecc..) dallo scrivente.

Per quanto concerne le informazioni relative alla gara di outsourcing dei servizi informativi a cui fa riferimento il deputato, premesso che le singole amministrazioni bandiscono e gestiscono in modo autonomo le proprie procedure concorsuali, si rappresenta quanto segue, sulla base di quanto comunicato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La gara, bandita il 13 marzo 2002 e per la quale sono pervenute tre offerte, è stata aggiudicata il 13 febbraio 2003 al R.T.I. composto da IBM Italia S.p.A., in qualità di mandataria, da Finsiel - Consulenze e applicazioni informatiche S.p.A., da Engineering - ingegneria informatica S.p.A., da Metropolis - Società per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali S.p.A. e da Pirelli & C Real Estate Facility Management S.p.A., in qualità di mandanti.

È stata adottata come procedura di aggiudicazione la licitazione privata (procedura ristretta), utilizzando come criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa, pari a 193.572.035,00 euro, IVA esclusa, ed è stata aggiudicata con un ribasso del 43 per cento rispetto alla base d'asta.

Il ricorso complessivo al subappalto a terzi non potrà superare il tetto del 30 per cento dell'importo complessivo e il contratto avrà durata quinquennale.

Pertanto anche nel caso della gara in questione, la cui aggiudicazione è stata effettuata sulla base della valutazione tecnico-economica di un'apposita Commis-

sione, risultano ampiamente applicati i profili di economicità di gestione e di adattabilità del progetto alle modifiche normative già approvate nel settore dell'istruzione.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: Lucio Stanca.

QUARTIANI e RAFFALDINI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la comunicazione radiomobile ha un'importanza notevole per il Paese, in settori fondamentali e delicatissimi, in quanto è utilizzata dagli enti pubblici e privati per adempire alle loro funzioni istituzionali, come ad esempio i Vigili del Fuoco, i servizi di ambulanza, polizia, eccetera, e che la stessa è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, «Regolamento recante disposizione in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato»;

la validità dell'impiego e di utilizzo di soluzioni analogiche, nel campo delle comunicazioni radiomobili, è confermata, oltre che dal patrimonio installato, anche dai significativi programmi di acquisto e di utilizzo della sicurezza e dell'emergenza a livello nazionale e regionale;

anche la più recente normativa come, ad esempio, il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 16 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2002, n. 252, Protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sostiene l'utilizzo di soluzione radiomobili analogiche;

il decreto ministeriale del 6 ottobre 1998 riserva 30 canali radio in esclusiva e gratuitamente al servizio sanitario nazionale per le comunicazioni radio di emer-

genza tra centrali operative provinciali e autoambulanza;

la Commissione tecnica paritetica — istituita nell'ambito del succitato decreto — ha in corso di definizione l'attribuzione dei canali radio alle regioni e alle province autonome per la realizzazione dei sistemi radio 118;

l'eventuale rimozione dell'esclusiva al 118 e l'introduzione di nuove canalizzazioni impedirebbero, di fatto, il proseguimento dei favori di assegnazione ordinata dei canali radio e genererebbe una situazione di disturbo ai danni delle comunicazioni di emergenza esistenti;

il Ministero delle comunicazioni ha predisposto una bozza di modifica del decreto ministeriale 6 ottobre 1998, « Assegnazione delle copie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanità per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del servizio sanitario nazionale dei 30 canali radio e la deregolamentazione della canalizzazione (attualmente a 12,5 KHz) »;

il Ministro delle comunicazioni, intervenendo — l'11 dicembre 2002 — ad un seminario ha affermato che « lo *standard* Tetra è una nuova frontiera per le comunicazioni mobili » e che « occorre da subito convogliare le risorse verso l'implementazione delle nuove infrastrutture digitali, limitando alle spese di manutenzione ordinaria le uscite a favore delle attuali reti analogiche... »;

la tecnologia digitale Tetra è ancora in fase sperimentale, molto complessa e — secondo gli esperti — i costi attesi sarebbero elevati poiché solo un paio di impianti, molto piccoli, sono al momento posti in funzione in tutta Italia e rappresenta solo una delle soluzioni utilizzabili per la realizzazione di reti di radiocomunicazione;

è indispensabile garantire la prosecuzione e il completamento del processo di potenziamento delle comunicazioni basilari di emergenza tra centrali operative 118 e ambulanze, salvaguardando le ca-

ratteristiche e l'assegnazione esclusiva dei canali radio riservati ai sistemi 118 —:

se la sospensione dei programmi di acquisto di reti radiomobili analogiche, auspicata dal Ministero delle comunicazioni e ipotizzata nella proposta di modifica del decreto ministeriale 6 ottobre 1998, non determini un forte disorientamento per tutti coloro — enti, istituzioni, imprese — che operano nel campo del radiomobile privato, ed in particolare nel settore delle comunicazioni di emergenza;

se non si ritenga che detti orientamenti ed ipotesi determinino un grave danno per le pubbliche amministrazioni in generale e per i sistemi di emergenza 118 in particolare, poiché gli stessi rischiano di provocare il blocco dei programmi avviati nonché dei numerosi operatori del settore, che restano senza lavoro, non essendo disponibile e consolidata una soluzione alternativa del tipo di quella auspicata dal Ministro delle comunicazioni;

se non ritenga che gli interventi ipotizzati dal Ministero delle comunicazioni, sopra richiamati, costituiscano una indebita interferenza nello svolgimento delle gare in corso ed alterazione delle regole della concorrenza del mercato come anche definite a livello comunitario;

se non si ritenga che le scelte a favore di determinate tecnologie e a favore di costruttori da parte del Ministero delle comunicazioni alterino le regole del mercato. (4-05716)

RISPOSTA. — *Si ritiene anzitutto opportuno far presente che il decreto ministeriale 6 ottobre 1998, prevede l'assegnazione al ministero della salute di 30 coppie di frequenze — ricadenti nella banda 450-470 MHz che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze destina ai sistemi radiomobili ad uso privato — per far fronte alle esigenze del sistema di emergenza sanitaria del servizio sanitario nazionale 118, nonché la ripartizione dei canali fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo una suddivisione per area geografica in ambito comunale e regionale.*

Nel tempo, sia la commissione tecnica paritetica — istituita allo scopo di esprimere pareri sui progetti tecnici di realizzazione delle reti presentati dalle regioni e dalle province autonome — sia i competenti organi ministeriali hanno evidenziato l'opportunità di apportare alcune modifiche al citato decreto.

Tenendo conto delle suddette proposte si è ritenuto di modificare la ripartizione dei canali secondo una attribuzione per aree provinciali o assimilate, sia sulla base di considerazioni tecniche, sia tenendo conto del contesto demografico della zona da servire; è stata eliminata l'indicazione della canalizzazione 12,5 kHz in modo da consentire l'introduzione di nuove tecnologie che necessitano di diversi passi di canalizzazione e, quindi, offrire la possibilità di ridistribuire le frequenze e modificare la canalizzazione rimanendo sempre all'interno della stessa banda.

È stato, inoltre, previsto che la messa a disposizione delle frequenze sia effettuata in relazione alle effettive esigenze dei servizi — sulla scorta dei pareri espressi dalla predetta commissione tecnica paritetica sui progetti di rete di radiocollegamenti presentati dalle regioni — indipendentemente dal fatto che il progetto ne preveda la realizzazione con sistemi a canali dedicati, ovvero in tecnologia digitale multiaccesso.

Ciò chiarito in estrema sintesi, occorre sottolineare che con le modifiche apportate al decreto — attualmente all'esame del ministero della salute — non è stata revocata l'assegnazione delle 30 coppie di frequenze al servizio di emergenza sanitaria 118 e non è stato sancito il passaggio automatico, immediato ed, in ultima analisi, traumatico dai sistemi analogici a quelli digitali, ma si è voluta agevolare l'introduzione di nuovi sistemi attraverso una fase transitoria di coesistenza delle due diverse tecnologie.

Il non aver esplicitamente indicato il passo di canalizzazione a 12,5 khz, in sostanza, lascia solo più liberi i gestori del servizio 118 di usufruire anche di altri sistemi multiaccesso non proprietari, utilizzando il passo di canalizzazione di volta in volta necessario.

Non si ritiene, pertanto, giustificato il timore espresso dall'interrogante in merito all'introduzione di una « deregolamentazione della canalizzazione » che resta, di norma, fissata al valore di 12,5 kHz determinato dalla distanza in frequenza dei canali riportati nel testo del decreto in parola, mentre appare opportuno sottolineare che le modifiche introdotte, in linea con il progresso tecnologico, dovrebbero consentire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse, nella logica di favorire un incremento della concorrenza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

La Repubblica del 29 gennaio 2003 ha lanciato l'allarme su uno studio effettuato dall'Enea sul rischio che corrono le nostre zone costiere a causa dell'innalzamento del mare, conseguenza del riscaldamento globale;

lo studio analizza lo stato di vulnerabilità del nostro paese di fronte ad eventi ormai sempre più frequenti quali lunghi periodi di piogge intense alternati a periodi di siccità, allargamenti e smottamenti legati alle difficoltà del sistema idrogeografico di fronte alla estremizzazione degli eventi climatici;

dallo studio emerge come siano ben 33 le aree costiere a rischio per un totale di 45.000 chilometri quadrati (pari alle dimensioni della regione Marche) e che parte di queste sono zone vengono oggi mantenute al di sopra del livello del mare solo grazie a costosi sistemi di drenaggio e di dighe;

questi sistemi possono essere sufficienti nelle condizioni attuali ma non basteranno per un innalzamento previsto di 20 o 30 centimetri nei prossimi anni, con la conseguenza che si dovrà decidere dove intervenire e quali coste salvare;

se sarà scontato un intervento per proteggere Venezia lo saranno meno i costosi interventi necessari per proteggere la costa tra Monfalcone e Rimini oppure la Piana di Fondi;

secondo il rapporto dell'Enea, l'impatto su un paese industrializzato del cambiamento climatico sarà pari al 2 per cento del Prodotto interno lordo. Una parte di questa cifra sarà spesa per la difesa delle coste, la climatizzazione degli edifici e i costi di spostamento della popolazione costretta ad abbandonare le aree più colpite;

innanzi a questi numeri appaiono insoddisfacenti e insufficienti le misure fin qui intraprese —:

con quali sistemi si preveda di far fronte a un'innalzamento previsto di 20 o 30 centimetri nei prossimi anni;

se si prevedano interventi volti a proteggere, e in quale modo, le aree meno « famose » quali, ad esempio, la costa tra Monfalcone e Rimini oppure la Piana di Fondi;

se non si intenda anticipare e attuare, anche in una forma più restrittiva, quanto previsto dal Protocollo Kyoto. (4-05291)

RISPOSTA. — *In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta che le valutazioni citate nell'interrogazione fanno sostanzialmente riferimento allo studio « La risposta al cambiamento climatico in Italia », predisposto dall'ENEA e dalla fondazione ENI Enrico Mattei, con il patrocinio del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e presentato in data 28 gennaio u.s., e sono in linea con le indicazioni del terzo rapporto di valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e della terza comunicazione nazionale dell'Italia alla convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, trasmessa di recente al segretariato della convenzione in ottemperanza agli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione.*

Il Third Assesment Report dell'IPCC indica come particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici le aree del Sud Europeo, soprattutto le zone costiere e quelle più marginali e con condizioni economiche più disagiate. D'altro canto, lo stesso rapporto afferma che il potenziale di adattamento dei sistemi socio-economici in Europa è piuttosto alto, grazie alle condizioni economiche (PIL elevato e crescita stabile), ad una popolazione stabile e a sistemi politici, istituzionali e tecnologici ben sviluppati.

Data la topografia del nostro Paese, un'importante fonte potenziale di rischio è costituita dall'innalzamento del livello del mare, soprattutto a causa della marcata presenza sia di zone residenziali, sia di attività economiche nelle aree costiere italiane. Di conseguenza, nelle zone litoranee che, in seguito a recenti studi condotti soprattutto dall'ENEA, risultano più vulnerabili, è auspicabile un intensificarsi della ricerca sulle migliori opzioni di adattamento, anche dal punto di vista di efficienza economica. Sebbene l'evidenza degli ultimi anni sia per un livello del mare piuttosto stabile, le previsioni per i decenni futuri sono soggette ad un fortissimo grado di incertezza. Inoltre, è assai probabile che, nonostante i valori medi di innalzamento della temperatura e del livello del mare tenderanno a crescere molto lentamente, rendendo gli impatti poco percettibili, i fenomeni estremi (mareggiate, inondazioni, alluvioni) aumenteranno di frequenza fin dai prossimi anni. In considerazione di ciò, rimandare interventi di protezione delle coste e degli argini di fiumi e laghi fino a che non si rendano assolutamente necessari potrebbe rivelarsi una strategia perdente, a causa del rischio di ingenti perdite di capitale fisico.

In particolare, i livelli del mare si sono dimostrati abbastanza stabili nelle ultime decadi: per esempio nell'alto Adriatico, l'area più sensibile nel nostro paese, il livello medio del mare si è mantenuto sostanzialmente stabile dal 1960 ad oggi, e cioè da quando è stata ridotta drasticamente l'attività di emungimento indiscriminato dalle falde sotterranee, riducendo pro-

porzionalmente l'abbassamento del livello del suolo per subsidenza. Peraltro ci sono anche esempi in cui il livello medio del mare tende a diminuire nel tempo, per esempio nel mar Ionio negli ultimi 10 anni. Essendo quindi la variazione del livello medio del mare un fenomeno che va valutato sulla base di diverse decine di anni di osservazione, è abbastanza difficile fare previsioni a medio termine (10-20 anni) che abbiano un qualche grado di effettiva attendibilità. È invece più significativo nel caso del Mediterraneo concentrare l'attenzione sui fenomeni meteorologici estremi che generano mareggiate e conseguenti fenomeni di storm-surge che incidono sulle coste e provocano allagamenti e danni anche rilevanti in aree poco protette. Per quanto riguarda Venezia infatti, la necessità della realizzazione del Mose è dovuta più al significativo incremento del numero delle acque alte registrato nel corso degli ultimi anni che all'aumento del livello medio del mare. Così come danni estesi alla costa calabra e adriatica si sono avuti negli ultimi anni con più frequenza a causa di forti mareggiate che si presentavano più raramente in passato. Eppure si sta investigando la possibilità che si possano rintracciare dei comportamenti periodici nell'andamento delle mareggiate tali da far sì che con ciclicità di ordine decennale si verificano concentrazioni di episodi più violenti della media. Sicuramente è necessario aumentare gli elementi di conoscenza a lungo termine dei fenomeni per poterne affrontare gli effetti e programmare gli interventi necessari. È necessario quindi investire con continuità nel monitoraggio e nella ricerca di base sui fenomeni meteorologici e predisporre interventi in tutte quelle aree da considerarsi a rischio. In tale ambito le coste basse e le spiagge sottili, come quelle richiamate del medio Adriatico e del medio Tirreno, sono tra quelle più sensibili. Per intervenire efficacemente su tali aree è necessario predisporre, a fronte di studi e indagini preliminari gli opportuni piani di protezione delle coste cui devono provvedere per competenza le amministrazioni regionali e le autorità di bacino per le parti relative al litorale marittimo prospiciente.

Solo a seguito delle risoluzioni derivanti da tale attività potrà provvedersi a promuovere iniziative reali di intervento quali sistemazioni litoranee, opere costiere, e soprattutto interventi di ripascimento dei litorali e ricostruzione dei sistemi dunali così duramente degradati a causa della pressione antropica e della riduzione degli apporti solidi generata dalla stabilizzazione dei bacini idrografici e dalla costruzione di invasi.

Le valutazioni economiche relative all'adattamento in Italia sono quasi inesistenti. In particolare, i pochi studi disponibili per quanto riguarda le conseguenze economiche dell'aumento del livello del mare e delle mareggiate che generano danni ai litorali e allagamenti nel retroterra delle coste basse, correlato ai cambiamenti climatici mettono in evidenza che, per effetto della rilevante concentrazione di attività produttive sulla fascia costiera, al nostro Paese converrebbe proteggere quasi interamente le sue coste, dato l'alto valore economico di gran parte del nostro litorale. In particolare, in corrispondenza di città e porti i modelli economici forniscono un valore molto prossimo al 100 per cento, per le coste aperte la percentuale ottima scenderebbe al 95 per cento (contro una media OCSE pari all'80 per cento), mentre per le spiagge si avrebbe l'ottimo in corrispondenza del 90 per cento, contro una media dell'OCSE del 57 per cento.

In relazione al sollevamento del livello dei mari italiani, fenomeno particolarmente sensibile nelle zone delle pianure costiere, vi sono stati nel corso degli ultimi decenni alcune azioni di adattamento dell'uomo rispetto a quanto sta avvenendo. L'attuazione del piano del Mose a Venezia può essere considerato uno dei più rappresentativi sforzi dell'uomo per fronteggiare il fenomeno del sollevamento marino relativo dovuto all'azione antropica e all'azione dei fenomeni meteorologici. Esso dovrebbe servire a « calmierare » le quote di picchi massimi raggiunti durante il fenomeno dell'acqua alta, che recentemente, per motivi legati all'effettiva subsidenza, ma soprattutto per motivi meteorologici (prevalenza

di venti dai versanti meridionali), ha raggiunto quote e scadenze preoccupanti.

Per contrastare le conseguenze negative dell'aumento relativo del livello di mari italiani e dei fenomeni correlati alle mareggiate intense, si segnalano le seguenti misure, alcune delle quali già in fase di attuazione:

realizzazione di opere di canalizzazione e pompaggio con idrovore di zone anche depresse in seguito a bonifiche;

dismissione di pozzi per gas-idrocarburi e acqua;

ripascimento di sabbie; questo è un tema di estrema rilevanza tecnico economica e ambientale e tale tecnica dovrebbe sempre più essere promossa come soluzione prioritaria, quando ne ricorrano le condizioni tecnico economiche, alla soluzione dei problemi di stabilità e sicurezza delle aree litoranee;

chiusura e/o regolamentazione del pompaggio d'acqua nelle zone costiere al fine anche di contrastare il cuneo salino.

Per quanto riguarda la ricerca sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento, la delibera CIPE sui temi di ricerca prioritari del programma nazionale di ricerca sul clima, del 21 dicembre 1999, prevede inoltre che, in relazione alle strategie di risposta agli effetti dei cambiamenti climatici sull'Italia, particolare attenzione sia data alla protezione della zona costiera dell'alto adriatico e della laguna di Venezia dall'innalzamento del livello del mare.

Per quanto riguarda la mitigazione, ovvero la prevenzione dell'accumulo di gas-serra nell'atmosfera attraverso la riduzione delle emissioni, il 19 dicembre 2002 il CIPE ha approvato, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la revisione della delibera CIPE dell'11 novembre 1998 sulle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas-serra, sulla base delle conclusioni della 7^a conferenza delle Parti svoltasi a Marrakech nel novembre 2001 e della legge 1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del protocollo di Kyoto.

La legge 1° giugno 2002, n. 120, ha ratificato il protocollo di Kyoto, e ha stabilito in particolare che:

l'Italia dovrà ridurre le proprie emissioni di gas-serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

la revisione delle «Linee guida», finalizzata prioritariamente all'incremento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, ad un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, all'aumento delle capacità di assorbimento del carbonio attraverso le attività agricole e forestali, alla piena utilizzazione dei meccanismi di Clean Development Mechanism e Joint Implementation;

nel triennio 2002-2004 sono destinati 25 milioni di Euro/anno per progetti pilota, a livello nazionale e internazionale, finalizzati alla riduzione delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti di carbonio;

dal 2003 sono destinati 68 milioni di Euro/anno per il finanziamento di progetti nei Paesi in via di sviluppo finalizzati alla riduzione delle emissioni ed alla protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici.

L'attuazione delle politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas-serra secondo le indicazioni della delibera CIPE consentirà al nostro paese di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni previsti dal protocollo di Kyoto e dalla ripartizione interna degli oneri di riduzione nell'ambito dell'Unione Europea.

Ulteriori riduzioni del tipo di quelle previste dall'interrogante, risultano proponibili solo in un quadro di sostanziale revisione degli impegni di limitazione delle emissioni di gas-serra, che coinvolga, accanto ai Paesi industrializzati, anche i principali Paesi in via di sviluppo. Il ruolo dell'Italia rispetto alle emissioni globali di gas-serra è infatti estremamente limitato: le emissioni nazionali di CO₂ sono state infatti nel 1999 l'1,9 per cento delle emissioni mondiali globali, le emissioni dei tre maggiori gas serra l'1,6 per cento. A livello internazionale, l'Italia, con tutti gli altri

Stati membri dell'Unione Europea, è impegnata per l'avvio di una nuova fase nella strategia internazionale per la limitazione delle emissioni, attraverso il coinvolgimento del maggiore emettitore a livello mondiale, gli Stati Uniti, e di quei Paesi in via di sviluppo che hanno il ritmo più elevato di crescita delle emissioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ROTUNDO. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 67 del 1988, tuttora in vigore, il cittadino può rivolgersi alle strutture private convenzionate con il pagamento delle spese a carico delle Aziende sanitarie locali se le strutture sanitarie pubbliche non siano in grado di erogare le prestazioni richieste entro quattro giorni;

in provincia di Lecce, i cittadini sono costretti a liste di attesa presso le strutture pubbliche particolarmente lunghe, basta pensare che per la risonanza magnetica, la mammografia ed altre prestazioni si può arrivare sino a quattro mesi;

con tempi così drammaticamente lunghi viene minato alla radice la natura stessa del diritto alla salute, che consiste essenzialmente nell'eguaglianza del diritto di accesso alle prestazioni da parte di tuffi i cittadini;

in questa situazione di sanità negata, aumenta ogni giorno il numero di cittadini che, necessitando di prestazioni urgenti e non rinviabili, si rivolge al giudice del lavoro, attraverso ricorsi *ex* articolo n. 700, per chiedere l'autorizzazione a sostenere gli esami presso i convenzionati esterni —:

se e quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per porre fine alla vergognosa pratica delle lunghe liste di attesa fonte di grave disagio e sofferenza per i cittadini e le loro famiglie;

se il Ministro non ritenga di dover adottare opportuni e urgenti provvedimenti per rendere effettivo il diritto sancito dalla legge n. 61 del 1988, prescrivendo che il cittadino possa, scaduti i quattro giorni prescritti, rivolgersi direttamente alla struttura privata senza dover fare ricorso preventivo al giudice.

(4-02289)

RISPOSTA. — *Contrariamente a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, l'articolo 19, comma 1, della legge n. 67 del 1988, non è più in vigore ormai da molti anni.*

Infatti, già con l'approvazione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, l'autorizzazione della Usl per l'accesso alle strutture private, prima convenzionate, oggi accreditate, « non è dovuta per le prescrizioni relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito » (articolo 1, comma 5, del decreto citato), vale a dire per le prestazioni di importo inferiore a lire 70.000.

Successivamente, l'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha sancito:

la cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, previsti dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

la facoltà di libera scelta da parte dell'assistito, nei confronti di tutte le strutture e di tutti i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale.

Poiché tale ultima previsione ha, di fatto, soppresso qualunque obbligo di preventiva autorizzazione per l'accesso alle strutture accreditate, suscita perplessità il riferimento dell'atto ispettivo alla necessità, per i cittadini pugliesi, di ricorrere al giudice del lavoro per ottenere prestazioni urgenti dalle stesse strutture accreditate.

Sembra più plausibile, in effetti, che i fatti descritti si riferiscano a richieste di

accesso a strutture private non accreditate, in regime di assistenza indiretta.

L'assistenza indiretta, infatti, consente al cittadino, nel rispetto del principio della libera scelta, di rivolgersi per determinate prestazioni a strutture non accreditate, beninteso qualora le strutture sanitarie pubbliche non risultino in grado di assicurare tutte le prestazioni richieste dall'utenza; in tal caso il cittadino corrisponde direttamente il costo integrale della prestazione e riceve, successivamente, dalla ASL di competenza un rimborso pari al 50 per cento della tariffa corrispondente alla prestazione ricevuta.

L'articolo 8-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha disposto l'abolizione, a partire dal 15 gennaio 2001 (termine prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 92, comma 16, della legge n. 388 del 2000 — legge finanziaria 2001) delle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta.

In prossimità della scadenza del termine del 31 dicembre 2001, alcune regioni hanno segnalato difficoltà di varia natura a rispondere alla aumentata domanda di prestazioni, ponendo in rilievo l'esigenza di un'ulteriore proroga di detto termine.

Tenuto conto della vigente normativa, che attribuisce alla esclusiva competenza regionale la materia in argomento, ho inviato ai presidenti delle regioni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano la circolare n. 1 del 17 gennaio 2002, in cui si rileva l'opportunità di rimettere integralmente alle autonome valutazioni ed iniziative di tali Autorità, ogni determinazione in merito alla individuazione di idonee misure in sede normativa e/o amministrativa, qualora nei rispettivi ambiti territoriali si rendesse necessaria la prosecuzione del ricorso a prestazioni erogabili solo in forma di assistenza indiretta, al fine di garantire all'utenza la piena tutela del diritto alla salute.

Si fa presente, altresì, riguardo alla necessità di adottare misure volte alla riduzione delle liste di attesa, che, oltre alle iniziative tese ad accertare, attraverso un

monitoraggio periodico, gli effettivi tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per i ricoveri ospedalieri in tutte le regioni, la problematica in questione ha costituito l'oggetto del recente accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla conferenza Stato-regioni del 14 febbraio 2002.

L'accordo, recante « Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa », destinato ad integrare, come allegato n. 5, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, in tema di « Definizione dei livelli essenziali di assistenza » (« LEA »), ha previsto la messa in atto, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di una serie di interventi volti a garantire che i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie rispettino le reali necessità del paziente.

In particolare, tra gli interventi contemplati nell'accordo, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto indicare, entro il 31 maggio 2002, i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di valutazioni di appropriatezza della richiesta e dell'urgenza, cioè della gravità clinica della patologia accertata o sospettata.

Sulla base delle indicazioni relative ad appropriatezza e d'urgenza, è poi previsto che le regioni e province autonome adottino specifiche iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori (medici di famiglia e specialisti), affinché venga mantenuto un corretto rapporto tra la domanda di prestazioni e la relativa offerta da parte del servizio sanitario nazionale, attraverso le aziende sanitarie.

Le regioni e province autonome, una volta definiti i criteri di priorità e individuate le soluzioni più efficaci, almeno per la fissazione dei tempi massimi di attesa per prestazioni selezionate in relazione a particolari patologie, fissano ed aggiornano i tempi massimi di attesa per prestazioni diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e di ricovero, ne danno idonea pubblicità.

I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, sono responsabili dell'attuazione di tali direttive regionali: infatti, la mancata osservanza da parte dell'azienda dei tempi massimi definiti dalla regione, costituirà un elemento negativo nella valutazione del direttore generale stesso, ai fini dell'attribuzione della quota variabile del trattamento economico.

Il direttore generale, a sua volta, valuterà la responsabilità della mancata osservanza dei tempi di attesa all'interno dell'azienda, anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato al direttore sanitario e ai dirigenti di struttura, semplice o complessa, interessati.

Nell'accordo, quindi, sono stabiliti sia i meccanismi di monitoraggio del sistema, sia le possibili modalità di incremento dell'offerta, laddove necessario, così come di seguito indicati:

attivazione da parte delle regioni e province autonome di un sistema di monitoraggio dei tempi d'attesa e trasmissione dei relativi dati al Ministero della salute e, attraverso l'agenzia per i servizi sanitari regionali, al tavolo per il monitoraggio dei « LEA », previsto dall'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001;

possibilità di definizione, da parte di regioni e province autonome, di modalità di incremento dell'offerta nelle situazioni di particolare urgenza, da realizzarsi attraverso:

forme di incentivazione alle équipe sanitarie, in accordo con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

acquisizione di prestazioni in attività libero professionale intramuraria dal personale sanitario dell'azienda.

Successivamente, al fine di affrontare congiuntamente il problema delle liste d'attesa per le prestazioni critiche, in un incontro svoltosi il 19 giugno 2002 i Ministri della salute, degli affari regionali, dell'ambiente, la Conferenza Stato-regioni e gli Assessori regionali alla sanità hanno concordato un « Piano d'azione » che prevede i seguenti passaggi:

1. ... il ministero e le regioni definiranno quali sono le prestazioni critiche da considerare e quali sono i tempi di attesa massima accettabili;

2. verranno definite le modalità per raccogliere i dati nelle singole Regioni e le modalità per attivare un flusso informativo...;

3. si verificheranno congiuntamente eventuali carenze strutturali e di attrezzature tecnologiche... sulle quali indirizzare i finanziamenti ex articolo 20;

4. verranno studiate le possibili modalità per rendere più appropriata la domanda delle prestazioni più costose tramite un coinvolgimento dei Distretti e dei relativi medici di medicina generale;

5. si dovranno concordare centralmente, con il concorso delle regioni, linee guida uniformi che possano fungere da supporto alle attività decisionali dei medici ».

Inoltre, si è deciso di istituire un gruppo tecnico di esperti presso l'agenzia per i servizi sanitari regionali, allo scopo di affrontare quanto previsto nei punti 1 e 2 ora indicati.

In data 11 luglio 2002, è stato sancito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul « Documento di indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002... », sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa ».

Detto documento, il cui ambito di applicazione è costituito dall'accesso alle prestazioni ambulatoriali, nonché a quelle di ricovero, affronta sei diverse tematiche: « priorità ed appropriatezza », « indicazioni generali sui criteri di priorità cliniche », « classificazione nazionale delle classi di priorità », « individuazione di tempi di attesa massimi validi sul territorio nazionale », « sistema di monitoraggio », « Comunicazione ed informazione dei cittadini ».

In particolare, dopo aver selezionato « gli elementi » da considerare al fine del-

l'individuazione delle priorità cliniche (ad es. « severità del quadro clinico presente », « prognosi », « tendenza al peggioramento a breve »), si è proceduto alla indicazione di differenti « classi di priorità » sia per i ricoveri (quattro), che per l'attività ambulatoriale (tre).

Sono state, inoltre, individuate « alcune tipologie di ambiti e prestazioni di interesse generale », per le quali risulta particolarmente importante garantire la tempestività dell'erogazione (ad es. patologie oncologiche), ovvero perché le stesse meritano, per la loro rilevanza clinica e sociale, una specifica attenzione (ad es, coronarografia, RMN della colonna, TAC cerebrale).

Questo ministero segue con attenzione i vari aspetti della questione inerente all'abbattimento, delle liste di attesa; in particolare, si lavora costantemente con le regioni per la completa applicazione delle norme poc'anzi richiamate.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il presidente dell'Accademia delle belle arti di Lecce ha avanzato al Ministero dell'economia formale richiesta d'uso dei locali « ex ospedale Santo Spirito », siti in via Libertini 6 a Lecce;

l'istanza è motivata dall'esigenza impellente di consentire un'organizzazione ed una sistemazione più idonea e funzionale delle varie discipline attivate in Accademia dai programmi ministeriali, dal lavoro degli studenti dell'intera attività artistico-culturale dell'istituzione, che frequentemente ospita mostre, conferenze e seminari di artisti già affermati o in via di formazione, interni o esterni all'accademia medesima, come anche gli studiosi di chiara fama locale, nazionale ed internazionale;

l'Accademia di Lecce — frequentata da oltre 570 allievi proveniente dalle province di Lecce, Brindisi, Taranto, nonché

dalla Basilicata dalla Calabria e dalla Grecia — comprende il corso di pittura, scultura decorazione, scenografia ed ha avuto assegnato il corso sperimentale di conservazione e restauro;

l'ex ospedale Santo Spirito, edificio cinquecentesco, opera di Gian Giacomo della Acaya, fa parte di un complesso monumentale, insieme alla chiesa barocca di San Giovanni Battista ed al convento domenicale (attuale sede dell'accademia) —:

se il Governo non ritenga di dover accogliere favorevolmente l'istanza dell'Accademia delle belle arti di Lecce e concedere alla stessa in uso i locali dell'ex ospedale Santo Spirito che dal primo luglio 2001 sono completamente vuoti e disponibili. (4-03236)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede se il Governo non ritenga di dover accogliere favorevolmente la richiesta dell'accademia delle belle arti di Lecce e concedere alla stessa in uso i locali dell'ex ospedale Santo Spirito siti nella medesima città.*

Al riguardo, nel premettere che ai sensi della legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica, le province sono tenute a provvedere alle necessità di immobili degli istituti di istruzione secondaria ivi comprese le accademie di belle arti, si fa presente che il compendio oggetto dell'interrogazione parlamentare, denominato ex ospedale Santo Spirito, risulta intestato alla azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Lo stesso è attualmente inutilizzato, ma non restituito all'agenzia del demanio ai fini di una sua eventuale riutilizzazione.

L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha comunicato che tale complesso è stato in passato utilizzato come sede della direzione compartimentale coltivazione tabacchi di Lecce fino alla metà dell'anno 2001, data di cessazione dell'attività ed è, attualmente, occupato parzialmente da un cinematografo e da un bar.

Per l'utilizzazione del complesso sono state avanzate, recentemente, alla citata Amministrazione due richieste di concessione, rispettivamente da parte dell'accademia di belle arti di Lecce e del comune di Lecce per finalità socio culturali.

Tuttavia, sebbene le finalità artistico-culturali delle richieste siano senza dubbio meritevoli di considerazione, al momento ogni decisione è subordinata all'ulteriore seguito che avranno i cosiddetti « processi di cartolarizzazione », considerato che i locali in questione sono stati inseriti tra gli immobili inseriti nell'elenco dei beni destinati a tale processo.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

SARO, LENNA, MORETTI, ROMOLI e COLLAVINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

è grave la situazione derivante dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione Friuli Venezia Giulia nel mese di novembre 2000, che in questi giorni sta raggiungendo il suo apice, ha fin'ora causato danni materiali per milioni di euro ed una evidente situazione di pericolo per la popolazione coinvolta;

la situazione coinvolge la montagna ove vi sono acquedotti gravemente danneggiati — Rigolato — e ovunque in Carnia, vi sono strade da ripristinare, ponti da mettere in sicurezza ed interventi urgenti su scuole e abitazioni) la pianura, (ove le esondazioni dei fiumi Nocello e Meduna e la tracimazione di numerosissimi altri corsi d'acqua minori hanno costretto migliaia di persone nel Pordenonese e Bassa Friulana) ed il litorale friulano (ove una grave erosione dovuta all'eccezionale maltempo ed a una mareggiata del 19 novembre 2002, ha comportato ingentissimi danni alle località balneari dei comuni di

Grado e Lignano ed ha messo in situazioni di pericolo gli argini della laguna compresi tra i due suddetti comuni);

la regione Friuli Venezia Giulia sta provvedendo alla situazione d'emergenza, prodigandosi nei soccorsi immediati da prestare alle popolazioni coinvolte;

l'eccezionalità della situazione sta comportando, oltre alle migliaia di alluvioni e alla necessità di sgombero di edifici e case, alla paralisi del traffico, all'interruzione delle linee di comunicazione ed a un'inevitabile grave danno per l'economia locale e regionale —:

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per l'intero territorio coinvolto dalla grave ondata di maltempo;

se e quali siano i tempi e gli aiuti da indirizzare alla regione Friuli Venezia Giulia per far fronte, oltre all'emergenza immediata, anche alla ricostruzione del territorio e delle attività produttive coinvolte nel disastro. (4-04634)

RISPOSTA. — *L'ondata di maltempo che si è abbattuta, lo scorso mese di novembre, nell'Italia settentrionale, è stata caratterizzata da precipitazioni di notevole intensità che hanno provocato l'esondazione dei corsi d'acqua e delle frane, causando ingenti danni a persone e a cose.*

In conseguenza della gravità e dell'estensione di tali dissesti idrogeologici, che hanno gravemente colpito anche la regione Friuli-Venezia Giulia, su proposta del capo dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 novembre 2002, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Alla dichiarazione di stato di emergenza ha fatto seguito l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002 recante « primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori della regione Piemonte, Liguria, Lom-

bardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna».

La somma stanziata per fronteggiare l'emergenza è pari a 50 milioni di euro, da ripartire in favore delle regioni interessate con provvedimenti del capo dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle regioni medesime, che tenga conto dell'ammontare dei danni occorsi nei territori di competenza.

Ciò non esclude, tuttavia, che i presidenti delle regioni possano utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci, nonché ulteriori risorse, che potranno essere destinate allo scopo in deroga alla normativa vigente.

Il suddetto stanziamento, pertanto, è stato ripartito tra le regioni interessate dall'emergenza con provvedimento del capo dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2003 a seguito della proposta delle regioni stesse, in proporzione alla entità dei danni nei territori colpiti dall'alluvione.

Con tale provvedimento alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stati assegnati 10 milioni di euro.

Per ciò che riguarda l'erogazione delle risorse finanziarie ai comuni del Friuli-Venezia Giulia, si fa presente che la regione ha trasmesso al dipartimento della protezione civile, come previsto dal citato decreto di dichiarazione dello stato di emergenza, l'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione per procedere all'emanazione delle ordinanze relative alla definizione degli ambiti comunali interessati dall'emergenza.

Il suddetto elenco risulta di particolare importanza anche alla luce della legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante "disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità» che, all'articolo 5-sexies, proroga, limitatamente agli interventi realizzati fino al 31 luglio 2003, nei comuni interessati dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 363 riguardante la detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito.

È stato inoltre emanato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante « misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali », che prevede ulteriori stanziamenti finalizzati all'erogazione, da parte del dipartimento della protezione civile, di contributi quindicennali a valere sui mutui che i soggetti possono stipulare allo scopo di fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e per l'opera di ricostruzione nelle zone interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza descritte dal comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, tra le quali risulta anche quella relativa alla regione Friuli-Venezia Giulia.

La ripartizione dei limiti di impegno di cui all'articolo 3 del decreto-legge è stata effettuata con l'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003, ed in particolare, il limite di impegno previsto per il 2003 per la regione Friuli-Venezia Giulia è pari a 1.833.960 euro, mentre quello per il 2004 è pari a 316.200 euro.

L'articolo 2 dell'ordinanza n. 3277 del 2003 precisa, inoltre, che la stipula dei mutui in argomento debba avvenire a tasso fisso e, nel caso di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, stabilisce il tasso di interesse massimo consentito per la conclusione dell'operazione finanziaria.

Oltre ai contributi quinquennali di cui sopra, il citato decreto-legge n. 15 del 2003 ha disposto la sospensione degli adempimenti fiscali per le attività produttive gravemente danneggiate dai dissesti idrogeologici conseguenti al maltempo.

Occorre infine ricordare che i territori delle province di Pordenone, Udine, Gorizia sono stati oggetto anche della dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, relativa agli eccezionali eventi alluvionali del 5 giugno 2002. È stata quindi emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3237 del 12 agosto 2002, nella quale sono stati stanziati 8.950.000,00 euro. In conseguenza di ciò il Presidente della regione, in qualità di commissario delegato, ha predisposto un piano di interventi approvato dal Dipartimento della protezione

civile in data 12 dicembre 2002 che ne ha autorizzata l'immediata esecuzione.

Il Friuli-Venezia Giulia è stato altresì interessato, assieme alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, anche dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di luglio ed agosto 2002, per i quali, il 30 agosto 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In data 28 marzo 2003 è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3276 con la quale sono stati assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia 2,5 milioni di euro.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

SERENA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

l'annosa questione dei medici *ex lege* n. 471/1988 e decreto 386/98, continua ad essere un problema pendente nonostante il tempo trascorso (al riguardo nella XIII legislatura sono stati presentati diversi atti di sindacato ispettivo), e i tempi di soluzione del problema appaiono ancora lontani;

il decreto-legge 386/98 stabiliva il sostenimento di una prova attitudinale e l'atto attuativo di tale decreto (decreto ministeriale 19 aprile 2000 del Ministero della sanità) è stato modificato ed in alcune sue parti abrogato dal decreto ministeriale del Ministero della sanità del 6 agosto 2001 pubblicato il 5 ottobre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79);

quest'ultimo decreto recita in premessa che — a seguito della risoluzione n. 7-00962 approvata il 27 settembre 2000 dalla Camera dei deputati — il Governo si impegnava a sospendere lo svolgimento della prova prevista dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e a riformulare il decreto attuativo in un nuovo provvedimento che riconsiderasse le modalità di svolgimento

della prova attitudinale, nel rispetto dei diritti acquisiti;

la soluzione adottata (decreto ministeriale 6 agosto 2001) non rispetta a giudizio dell'interrogante quanto dettato dalla risoluzione stessa ma piuttosto ne risulta un maggior aggravio per i partecipanti, senza alcuna considerazione dei diritti acquisiti —:

se il corso di formazione previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2001 sia ritenuto compatibile con le minime esigenze professionali di professionisti che dal 1991 esercitano l'odontoiatria, dato che tale prova, trasformata in corso di formazione di 360 ore con esame finale e valutazioni intermedie (180 ore di teoria e 180 ore di pratica) possa essere considerata prova sostenibile alla luce del dettato della risoluzione stessa, e atteso infine che la differenza fra il termine prova e il termine corso di formazione è certamente non di poco conto;

se, alla luce delle direttive europee più recenti, in particolare della nuova direttiva sul riconoscimento dei diplomi e altri titoli professionali (2001/19CE) per la parte nella quale recita che i soggetti che partecipano alla prova debbano avere tre anni di lecito esercizio professionale prima di aver sostenuto la prova stessa, non vi siano discrepanze fra la normativa italiana e la direttiva 2001/19/CE, dato che i medici iscritti alla prova di cui al decreto-legge n. 386 sono circa 3.200, ma non tutti iscritti, in data odierna, all'albo degli odontoiatri, perché non tutti ricadenti entro i termini della legge n. 471/1988 e quindi non tutti in possesso del requisito previsto dalla direttiva, sez. 2.2 dentisti, articolo 5, comma 7, che dispone che « Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che tali persone hanno superato la specifica prova attitu-

dinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A, e che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, tali persone sono autorizzate ad esercitare effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE». (4-05274)

RISPOSTA. — Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, a seguito della risoluzione n. 7/00962, presentata dagli interroganti Antonio Saia e Maura Costutta nel corso della precedente legislatura, avente ad oggetto la prova attitudinale degli odontoiatri, approvata il 27 settembre 2000 dalla Camera dei deputati, il Governo si è impegnato a sospendere lo svolgimento della prova attitudinale così come formulata dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, nonché a riformulare il decreto attuativo in un nuovo procedimento che riconsiderasse le modalità di svolgimento della prova attitudinale, nel rispetto dei diritti acquisiti, riaprendo in tal modo le trattative con la Commissione europea.

Pertanto, dopo una serie di riunioni tenutesi tra le Amministrazioni interessate (ministero della salute, ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le varie Associazioni di categoria, si è proceduto a modificare il decreto ministeriale 19 aprile 2000.

I contatti intercorsi con la Commissione C.E. congiuntamente al dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno portato alla redazione del testo nei termini formulati con il decreto 6 agosto

2001 del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

È da rilevare che la Commissione europea, con nota del 10 luglio 2001, ha espresso il proprio benestare sullo schema di nuovo provvedimento relativo alla procedura concernente la prova attitudinale (poi concretizzatasi nel decreto ministeriale 6 agosto 2001), chiedendo, in particolare, copia del decreto, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione ha richiesto, inoltre, di poter acquisire, non appena esperita la prova attitudinale, una relazione dettagliata sul suo svolgimento (indicando il numero di domande di partecipazione e di persone ammesse a partecipare alla prova, il numero di moduli con indicazione delle ore e delle materie previste da ogni modulo, il numero di persone ammesse alla prova finale e il numero di persone che conseguiranno l'idoneità nella prova finale).

Il nuovo procedimento prevede l'espletamento di un corso teorico-pratico, con esame finale della durata di sei mesi con un minimo di 360 ore.

In particolare, la prova attitudinale si presenta temporalmente segmentata in moduli formativi che ne costituiscono l'elemento base, per un arco di tempo corrispondente ad un totale di 360 ore.

Ogni modulo, costituito da un « monte ore » che può oscillare da un minimo di 15 ore ad un massimo di 36 ore, propone un percorso didattico-formativo di tipo teorico-pratico, che si conclude con una valutazione.

La valutazione sancisce l'acquisizione soddisfacente di tutte le conoscenze proposte nel modulo stesso.

La valutazione negativa si estrinseca in una mancata valutazione che comporta la necessità di ripetere l'intero modulo fino ad ottenere la valutazione positiva che, da sola, permette di procedere nel percorso formativo.

Il superamento di tutti i moduli previsti nel percorso formativo consente di sostenere la prova finale, anch'essa oggetto di valutazione.

La prova finale consiste nella discussione di una tesi relativa alla soluzione di un caso clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale.

La tesi sarà concordata dai candidati con un docente di una disciplina facente parte del corso e verrà discussa davanti alla commissione di valutazione.

La prova finale valutata negativamente può essere ripetuta.

L'organizzazione del sistema, nel suo complesso, è seguita e controllata dalla figura del « responsabile del corso ».

La prova attitudinale si tiene, per la parte teorica, presso le università individuate dal decreto e, per la parte pratica, presso le stesse università, nonché sedi odontoiatriche pubbliche o altre sedi, previa stipula di protocolli d'intesa tra le sedi universitarie e gli ordini professionali territorialmente competenti.

Inoltre, il già citato decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 agosto 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2001, di modifica del precedente provvedimento (decreto ministeriale 19 aprile 2000), si limita a stabilire nuove modalità della prova attitudinale, mentre restano invariati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, i quali riguardano, rispettivamente, domanda e termini di presentazione; requisiti di ammissione; documentazione.

Pertanto, i partecipanti alla prova attitudinale rimangono coloro i quali, avendo presentato domanda ai sensi e nei termini di cui al citato decreto ministeriale 19 aprile 2000, sono stati ammessi alla prova stessa.

Per quel che concerne i riflessi della questione a livello comunitario, si ritiene di dover far presente che la direttiva 2001/19/CE, nell'ambito delle modifiche da apportare alla direttiva 78/686/CEE, prevede per i medici immatricolati negli anni 1980-1985 il superamento di una prova attitudinale ai fini del conseguimento di un diploma di laurea idoneo alla libera circolazione negli Stati membri.

Con i decreti interministeriali 6 dicembre 2001 e 12 marzo 2002, si è provveduto

ad integrare il decreto ministeriale 6 agosto 2001: sono state individuate altre sedi universitarie ove svolgere i corsi, oltre a quelle già indicate nel decreto ministeriale 6 agosto 2001, proprio per rendere più agevole lo svolgimento delle attività professionali dei partecipanti alla prova e permettere, quindi, una più ampia partecipazione di candidati alla frequenza dei corsi universitari da attivare.

Si rileva, comunque, che l'articolo 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2001 demanda al dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'obbligo di comunicare a ciascuna sede universitaria le modalità organizzative per l'attuazione del corso.

Come poc'anzi ricordato, i requisiti per l'ammissione alla prova attitudinale sono quelli indicati all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2000.

Non è richiesto, pertanto, diversamente dalla previsione della direttiva 2001/19/CE, « l'essersi effettivamente e legalmente dedicati a titolo principale alla professione di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato ».

Al momento attuale, i corsi in questione hanno avuto inizio presso quasi tutte le sedi universitarie interessate.

L'attività di monitoraggio viene effettuata precipuamente dal Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ha il compito della verifica finale dei candidati.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

SGOBIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Casolaro, nato a Napoli il 31 luglio 1929, nel 1966 iniziò l'attività di orchestrale sulle navi, lavorando dal 1971 al 1989 con la Lloyd-Triestino (gruppo Finmare);

nel 1977, con la ristrutturazione della società, restò per circa cinque anni in « disponibilità retribuita », percependo la

retribuzione al minimo, con conseguente versamento al minimo dei contributi previdenziali;

nel 1981 gli ex orchestrali del gruppo Finmare furono acquisiti dalla Tirrenia come operatori cinematografici ma tra il 1987 e il 1989, con la ristrutturazione delle navi, rimase di nuovo in « disponibilità retribuita »;

la « disponibilità retribuita » ha così determinato per il signor Casolaro, una riduzione di stipendi e di contributi pensionistici pari ad un periodo complessivo di circa otto anni e per ridurne gli effetti negativi il signor Casolaro, all'inizio del 1988, avvalendosi della legge n. 54 del 1982, fece domanda alla Tirrenia per la prosecuzione del lavoro oltre i 60 di età;

tale richiesta fu accettata ma la successiva legge n. 160 del 1989, che permise alla Tirrenia il prepensionamento per i suoi dipendenti al compimento dei 60 anni di età, di fatto cancellò la possibilità della prosecuzione del lavoro e così nel luglio del 1989 il signor Casolaro andò in pensione, con una retribuzione di appena 698.000 lire al mese;

nel novembre 1989 il signor Casolaro, per tutelare i propri interessi, si rivolse ad uno studio legale ma, due anni dopo, scoprì che il ricorso avverso il suo prepensionamento non fu mai presentato in pretura, tra l'altro venendo a conoscenza dell'avvenuta scadenza dei termini di presentazione;

se, di fronte alla gravità e all'iniquità della situazione qui descritta, non intenda adoperarsi per sanarla e in particolare quali misure intenda adottare per risolvere positivamente il dramma del signor Casolaro che, per effetto della legge n. 160 del 1989, ha perso cinque anni di stipendi pieni, con la mancata prosecuzione oltre i sessanta anni di età della sua attività lavorativa, nonché cinque anni di contributi pensionistici, il che in totale porta a undici gli anni in meno (ad oggi) di pensione rispetto a quanto gli spetterebbe

se avesse potuto godere dei benefici previsti dalla legge n. 54 del 1982. (4-00506)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

Il signor Luigi CASOLARO, nato il 31 luglio 1929, nell'esercizio della facoltà consentitagli dalla legge, ha presentato domanda di mantenimento in servizio dopo l'età pensionabile.

Il datore di lavoro, società Tirrenia Navigazione S.p.a, si è avvalsa del suo diritto di scelta ed ha concluso il rapporto di lavoro ricomprendendo lo stesso negli elenchi relativi al personale inserito nel programma di prepensionamento anticipato, disciplinato dalla legge n. 160 del 1989.

Tuttavia il signor Casolaro non ha usufruito del programma di prepensionamento anticipato disciplinato dalla suindicata legge poiché, avendo già compiuto l'età pensionabile, non poteva beneficiare dell'aumento dell'anzianità contributiva previsto dall'articolo 9 della medesima legge.

Pertanto l'interessato ha cessato l'attività alle dipendenze della Società Tirrenia Navigazione S.p.A. in data 31 ottobre 1989 ed, in pari data, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia.

Per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico i periodi di contribuzione versati come lavoratore marittimo, in applicazione degli articoli 24 e 25 della legge n. 413 del 26 luglio 1984, sono stati prolungati, riconoscendo allo stesso n. 1161 contributi settimanali, di cui n. 73 da prolungamento.

In considerazione di quanto sopra la pensione corrisposta allo stesso nel 1989, calcolata sui contributi suddetti, è stata pari a lire 698.373.

Attualmente il signor Casolaro percepisce una pensione mensile di 612.47 euro.

Per quanto riguarda, infine, le questioni relative alla mancata prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il 60° anno di età, disciplinata dalla legge n. 54 del 1982 e la percezione di trattamenti retributivi ridotti negli anni 1977-1981 e 1987-1989, cui si fa

riferimento nell'interrogazione in oggetto, l'INPS fa presente che le stesse riguardano aspetti relativi al rapporto giuridico tra il datore di lavoro ed il lavoratore stesso.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

VENDOLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

nell'area dell'Alta Murgia, in provincia di Bari, vi sono, in una zona peraltro ad alta densità boschiva, numerose cave di tufo — le cosiddette tufare — dove a suo tempo venne autorizzata l'estrazione della pietra di tufo;

l'estrazione della pietra di tufo produsse la devastazione del paesaggio e dell'ambiente;

l'area dell'Alta Murgia è dichiarata Zona di Protezione Speciale (ZPS) in ossequio alla Direttiva CEE n. 79/409 (adottata con provvedimento del Ministero dell'Ambiente in data 24 dicembre 1998), nonché area prioritaria di reperimento meritevole di protezione naturalistico-ambientale (L. n. 394 del 1991 articolo 34 comma 6) ed area con vincolo paesistico ai sensi della legge regionale n. 19 del 1997;

per qualunque tipo di intervento su tale area dovrebbe essere sempre imposta la cosiddetta procedura di impatto ambientale (decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996);

l'Autorità Giudiziaria nel 2002 dispose il sequestro di dette cave murgiane e verificò, sul presupposto della illegittimità delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti locali, la responsabilità penale di numerose persone coinvolte nella vicenda, definendo la stessa: «...un disastro ambientale senza precedenti... »;

appare ancora più grave che le cave — circa una quarantina — oggi risultino in parte dismesse, ma purtroppo molte di esse sono state in questi anni utilizzate

illecitamente come discariche abusive, talché l'Autorità Giudiziaria, anche a seguito di svariate denunce poste in essere dall'associazione «Verdi Ambiente e Società», le ha sottoposte a sequestro anche per tale ragione, nell'ambito dei procedimenti penali avviati a carico dei presunti responsabili dello smaltimento illecito di rifiuti;

è in corso la perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

così come risulta all'interrogante, la Regione Puglia avrebbe inaspettatamente disatteso le proposte degli Enti locali i quali hanno espresso la volontà di far rientrare le suddette zone dell'Alta Murgia nell'area del Parco Nazionale;

se quanto detto al punto precedente accadesse, l'area dell'Alta Murgia verrebbe condannata ad essere ulteriormente sfruttata e violata, divenendo una zona di concentrazione di rifiuti di ogni genere, anziché essere, così com'è in punto di diritto comunitario, Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Interesse Comunitario (SIC) —:

quali azioni si intenda adottare per tutelare la classificazione di Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Interesse Comunitario (SIC) di cui gode l'Alta Murgia;

se il Ministro interrogato, pur nel rispetto dell'autonomia regionale, non ritenga opportuno avviare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tuffare possano essere inserite nella perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia. (4-05755)

RISPOSTA. — *In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante le iniziative avviate per inserire le cosiddette « tuffare » nel perimetro dell'istituendo parco nazionale dell'Alta Murgia, si rappresenta che il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha elaborato la bozza di decreto e la proposta di perimetrazione dell'area protetta dopo*

una serie di riunioni tecniche con la regione Puglia e le amministrazioni locali interessate.

La predetta proposta è stata, poi, inviata alla regione Puglia per l'acquisizione dell'intesa prevista dalla normativa nazionale.

Pertanto, stante la disponibilità del ministero dell'ambiente a prendere in esame l'inserimento di aree di valore ambientale nel perimetro dell'arco in via di istituzione, la questione potrà essere discussa e valutata in sede di conferenza unificata, nell'ambito delle riunioni tecniche finalizzate al rilascio del parere previsto ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

in data 23 luglio 2002 è stato presentato dalla signora De Vecchi Pellati Giovanna un esposto alla dirigente scolastica dell'istituto Carlo Borromeo di Arona (Novara), con sezione associata Istituto Agrario Cavallini di Lesa, effettivo oggetto del ricorso, ed in copia alla direttrice regionale del Piemonte dottoressa Bertiglia in merito alla non ammissione agli esami di qualifica professionale dell'allievo Menegazzo Guido;

in data 23 agosto 2002 la risposta del dirigente scolastico (prot. 5076) è stata estremamente sintetica e certo non esauriente sui motivi espressi nell'esposto;

dall'esame di questo atto, la firma del dirigente scolastico appare all'interrogante diversa da altri precedenti documenti;

la signora De Vecchi Pellati ha chiesto in data 21 settembre una ispezione scolastica al direttore regionale del Piemonte, ad oggi senza averne riscontro —:

se non si ritenga di dover sollecitare da parte dell'Istituto San Carlo di Arona una risposta esauriente sui motivi di quanto richiesto in merito all'ammissione

all'esame di qualifica professionale di cui si è detto. (4-04868)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'esposto presentato avverso il provvedimento di non ammissione di uno studente agli esami di qualifica professionale presso l'Istituto « Carlo Borromeo » di Arona (Verona).*

Al riguardo il competente ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha comunicato di avere tempestivamente richiesto informazioni alla dirigente scolastica del suddetto Istituto e di avere acquisito la relativa documentazione.

Poiché gli elementi acquisiti si sono rilevati ampiamente significativi ed illuminanti sulla questione, il medesimo ufficio scolastico non ha ravvisato i motivi per disporre l'ispezione da parte di un dirigente tecnico, che nulla avrebbe potuto aggiungere all'evidenza della valutazione espressa dal competente organo collegiale.

Risulta in particolare che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, la cui validità è stata prorogata per gli scrutini ed esami relativi all'anno scolastico 2001/2002, la classe III B, a cui l'allievo in argomento apparteneva, è stata sottoposta a prove strutturate e semistrutturate. Ciò diversamente da quanto affermato dalla firmataria dell'esposto, la quale ha richiamato in proposito una normativa superata, risalente al 1991.

La suddetta ordinanza ministeriale prevede la formulazione di un giudizio di ammissione che tiene conto del curriculum, oltre che delle prove. E dal curriculum dell'alunno di cui trattasi emergono due promozioni — alla classe seconda e alla classe terza — rispettivamente con tre ed un debito formativo non saldati.

In classe terza lo studente presentava le seguenti valutazioni gravemente negative: Lingua inglese 4; Economia 4; Tecnologia Agraria 4. Pertanto, in base a quanto disposto dalla più volte menzionata O.M., all'articolo 27, comma 7, il medesimo, essendo ri-

sultato insufficiente in più di due discipline, non è stato ammesso agli esami di qualifica professionale.

Inoltre, nell'esposto viene lamentato che le prove non riportano in calce né il voto finale conseguito né la firma dell'insegnante. A tale proposito si osserva che la valutazione ha carattere collegiale e si conclude con un voto di ammissione, accompagnato da un motivato giudizio sintetico deliberato dal Consiglio di classe.

Si fa presente, peraltro, che l'Istituto « Borromeo » ha avuto occasione di informare la famiglia dello studente, sia telefonicamente che per iscritto, in ordine a comportamenti non corretti tenuti nella scuola dallo studente medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ZACCHERA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il campanile della chiesa cattedrale di Belluno necessita di lavori di assoluta urgenza per la manutenzione della cupide, come più volte segnalato nelle sedi più opportune;

è già stato sensibilizzato in proposito anche lo stesso ministero da parte della Sovraintendenza ai Beni Ambientali del Veneto Orientale, ma non è stato possibile ancora finanziare — ad oggi — neppure la parte più urgente dell'intervento per mancanza di adeguati finanziamenti, prima tranche di pronto intervento peraltro già quantificata in una spesa iniziale di 34.000 mila euro —:

se non si ritenga di dover considerare tali interventi di manutenzione e pronto intervento — sottolineati ancora una volta a prot. 1.2626 del 13 novembre 2002 della Sovraintendenza — come assolutamente indispensabili ed urgenti recuperando con priorità ed urgenza i peraltro limitati primi finanziamenti necessari. (4-04931)

RISPOSTA. — *Nel mese di dicembre 2002, la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto orientale ha richiesto alla direzione generale di settore un finanziamento per eseguire un intervento di consolidamento e restauro delle strutture lignee del campanile della cattedrale di Belluno, in quanto le opere previste dalla soprintendenza medesima nella programmazione dei lavori pubblici dell'anno 2003 già rivestono carattere di urgenza.*

A tal riguardo, la direzione per i beni architettonici ed il paesaggio sta valutando l'opportunità di reperire le risorse economiche occorrenti attingendo al fondo di riserva del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinamento (articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modifiche) stabilisce in un massimo di otto anni il periodo consecutivo di servizio all'estero dei funzionari diplomatici;

tale condizione è espressamente ribadita dalla circolare del Ministero degli affari esteri n. 10 del 26 aprile 2000 che, al secondo capoverso di pagina due, riafferma l'applicabilità della norma anche ai capi missione, salvo deroghe del Consiglio dei ministri;

il messaggio del ministero degli affari esteri 032/29053 del 27 novembre 2001 innova rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed alla circolare n. 10 del 2000, stabilendo l'alternanza di servizio tra estero e sede centrale per i capi missione, al termine di quattro anni di permanenza massima in una sede all'estero;

tale innovazione che può aver consentito all'amministrazione di risolvere qualche « caso », ha però anche fatto registrare degli effetti negativi non secondari: non solo ha aperto un *vulnus* nella

certezza del diritto, come prova il fatto che sia stata già in parte disattesa con vistose eccezioni, ma ha anche arrecato, stando alle prime valutazioni, un maggiore esborso per le casse dello Stato di quasi due milioni di euro a regime all'anno;

difatti l'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62) ha notevolmente incrementato la consistenza dell'indennità di rientro a Roma (calcolabile in misura media intorno ai 30.000 euro). Tale indennità, moltiplicata per il numero dei rientri dalle sedi sottoposte a rotazione (mediamente 30/40 all'anno) rappresenta un esborso maggiore per l'erario di circa 1 milione di euro;

a questo fiume di denaro, non generatore di alcun servizio, e che viene sottratto alle risorse per far funzionare meglio la struttura all'estero, va aggiunto il maggiore onere che l'amministrazione deve sostenere per i trasporti delle masserizie: infatti nell'ipotesi paradossale di 30 movimenti, estero per estero, ci sarebbero solo trenta fatture di trasporto, mentre nell'ipotesi, altrettanto paradossale, di trenta movimenti-rientri, coinvolgenti 60 capi missione, ci sarebbero appunto 60 fatture di trasporto. Anche in questo caso il maggior onere può essere approssimativamente stimato in un milione di euro, erogato a favore della *lobby* dei trasportatori, senza che lo Stato ne abbia una contropartita tangibile in termini di efficienza —:

se non si ritenga opportuno, nelle presenti condizioni di ristrettezze economiche, che si proceda, sulla base di una valutazione più ragionata dei costi e dei benefici della disposizione in parola, alla sua abrogazione e comunque quale sia l'opinione del Ministro interrogato a bilancio del primo periodo di applicazione della nuova normativa. (4-05271)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante si ricorda che i movimenti del personale del ministero de-*

gli affari esteri sono disposti unicamente per esigenze di servizio (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Il vigente decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 fissa altresì alcuni criteri generali in tema di destinazione ed avvicendamento dei funzionari diplomatici prevedendo, fra l'altro, alcuni tetti massimi di permanenza presso le sedi all'estero. La circolare n. 10 del 26 aprile 2000 si limita ad attirare l'attenzione sulle principali innovazioni introdotte al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in tema di avvicendamenti all'estero, dal decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000.

Ciò premesso il « messaggio circolare » n. 032/29053 del 27 novembre 2001, nel rispetto della normativa vigente, ha inteso fornire talune indicazioni sui possibili orientamenti dell'amministrazione nella scelta dei funzionari diplomatici cui affidare la responsabilità delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Tali indicazioni, che tengono conto di alcune esigenze concrete (quali l'aggiornamento costante circa la realtà nazionale del nostro Paese da parte dei funzionari diplomatici, nonché ragioni di equità e trasparenza fra diversi possibili aspiranti), non contengono prescrizioni cogenti. Esse vanno temperate con le esigenze di servizio (relativamente ai singoli specifici incarichi da ricoprire) e, comunque, con quelle valutazioni di carattere discrezionale fondate anche sull'intuitus personae, sempre presenti in ogni decisione del Governo in materia di nomine di così alto livello.

Quanto ai possibili maggiori costi derivanti dall'applicazione concreta del criterio dell'alternanza evocato nel messaggio in parola, nell'attenzione alle esigenze di utilizzo ottimale delle risorse e di risparmio cui questa Amministrazione è senz'altro sensibile, va messo in evidenza che il criterio base per la nomina di un capo missione deve fondarsi sulla scelta ponderata dei funzionari ritenuti più idonei in considerazione delle esigenze di servizio e sulla base di quei criteri generali che sono stati sopra enunciati.

In questo senso nella scelta dei funzionari chiamati a rappresentare l'Italia al più alto livello presso gli altri Stati, le esigenze di riduzione degli oneri finanziari, che costituiscono senz'altro un'apprezzabile preoccupazione, sono un elemento concorrente rispetto alle primarie esigenze di servizio, in base alle quali si conferisce l'incarico di capo missione ai funzionari diplomatici.

Il ministero degli esteri continuerà pertanto a prestare la massima attenzione alle esigenze di contenimento della spesa anche nei trasferimenti dei capi missione (come peraltro di tutto il personale) confermando l'impegno a mantenere l'indispensabile equilibrio tra le predette esigenze e la necessità di garantire le prioritarie esigenze di servizio dell'amministrazione, in un quadro che tenga anche conto — come ribadito recentemente dallo stesso Ministro Frattini — di un'applicazione trasparente e non contraddittoria delle norme che regolano l'importante e delicato settore delle nomine e della gestione del personale del ministero degli esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto appreso da fonti di stampa, Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, durante una riunione con la dirigenza del Parco del Sile, ha deciso di bloccare con un'iniezione la schiusa delle uova dei 700 esemplari di cigno reale (*Cygnus olor*) presenti nel Parco per limitarne la riproduzione;

tutto ciò perché, secondo quanto dichiarato dal sindaco, i cigni sono un « pericolo pubblico » e vanno decimati perché « danneggiano tutta la piccola fauna del parco, distruggono le uova delle nanarete ». Stando al sindaco i cigni attaccano gli altri abitanti dei fiume e delle rive e, spesso, aggrediscono anche i bam-

bini e chi sulle rive si reca a passeggiare o a fare sport;

lo scorso anno un'ordinanza del sindaco Gentilini per il territorio di Treviso ha vietato ai frequentatori del Parco, perlopiù bambini, di nutrire i cigni presenti sanzionando chi si copre di tale colpa con costose multe;

il sindaco di Treviso ha dichiarato che se le iniezioni per bloccare la schiusa delle uova non dovessero sortire l'effetto desiderato sta pensando di arruolare « squadre di fucilieri »;

secondo quanto segnalato all'interrogante da alcuni residenti la presenza di questo tipo di uccello non sembra così consistente nel parco —:

se il ministro non ritenga che l'intervento annunciato denoti una insufficiente programmazione degli interventi;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere al riguardo. (4-05310)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che l'Ente gestore dell'area protetta del Parco del Sile ha fatto presente che, al momento, non è stata presa alcuna iniziativa tendente alla sterilizzazione dei cigni presenti in tale area.*

Comè noto, questi uccelli, ai sensi dell'articolo 2, della legge 157 del 1992 sono da considerarsi fauna selvatica a tutti gli effetti e, pertanto, ne è vietata la cattura, l'uccisione e quant'altro non espressamente previsto dalle normative statali e regionali.

La colonia di cigni del Parco del Sile è oggetto di monitoraggio e, in base alle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, non appare opportuno trasferire gli animali in surplus in altri siti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ZANELLA e CENTO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2003 si terrà a Venezia la conferenza

internazionale sulla gestione delle risorse faunistiche promossa dal Governo italiano con inviti a carattere internazionale;

risulta all'interrogante che tra i relatori sono previsti grandi industriali delle armi e delle munizioni —:

in base a quali motivazioni si sia adottata la decisione di invitare in qualità di relatori al convegno gli industriali delle armi.
(4-05941)

RISPOSTA. — La conferenza internazionale sulla gestione delle risorse faunistiche si tiene a Venezia dal 15 al 17 maggio 2003 ed è organizzata dal ministero delle politiche agricole e forestali e dal ministero dell'ambiente e del territorio in collaborazione con la regione Veneto.

La conferenza non si pone l'obiettivo di propagandare tra i cittadini l'uso delle armi bensì di fare il punto della situazione fattuale e normativa, in Italia ed Europa, della gestione delle risorse faunistiche, attraverso l'esame dei rapporti tra salvaguardia della biodiversità e ruralità.

Alla conferenza prenderà parte il senatore Pietro Fiocchi in qualità di presidente nazionale del comitato nazionale caccia e natura (CNCN), organizzazione che si è particolarmente distinta in interventi a salvaguardia dell'ambiente.

La relazione del senatore Fiocchi verterà sul tema dei rapporti tra indotto economico ed occupazionale, legato all'attività venatoria in Italia.

Alla conferenza sono stati formalmente invitati, oltre ai massimi esperti del settore della gestione delle risorse faunistiche a livello internazionale e nazionale, i responsabili delle maggiori associazioni europee ed italiane del mondo agricolo, del mondo venatorio, delle associazioni ambientalistiche e della collettività scientifica.

Per quanto riguarda le associazioni ambientalistiche italiane sono state formalmente invitate Legambiente, WWF Italia, Terra e vita e le altre associazioni più rappresentative.

Tra l'altro, tra i relatori, pur non avendo ancora confermato la partecipazione, figurano i massimi responsabili di Legambiente e del WWF Italia.

Da tutto ciò se ne deduce che la conferenza rappresenterà un'occasione di confronto molto utile, nel quadro della complessa problematica connessa alla gestione delle risorse faunistiche, alla quale potranno offrire il proprio contributo, anche in chiave di critica costruttiva, i portatori delle diverse istanze.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.